REGIONE UMBRIA | SISTEMA PARCHI | PROVINCIA DI TERNI

CONSORZIO "PARCO FLUVIALE DEL NERA"
VIA SAN FRANCESCO 52 – 05031 ARRONE (TR)

Area naturale protetta regionale "Parco fluviale del Nera"

Piano e Regolamento del Parco

COORDINAMENTO
arch. **MIRO VIRILI**

***ALTER*AMBIENTE**
PAESAGGIO E BENI CULTURALI
✉ Via Pinturicchio 5 - 05100 TERNI - ☎ 0744424510 – 3355415865 – email: mivirili@tin.it

GRUPPO DI LAVORO VALUTAZIONE D'INCIDENZA
Arch. **Miro Virili**, dott. **Roberto Proietti** agronomo, e **Stefano Laurenti** ornitologo

OGGETTO

STUDIO PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Relazione sulla Valutazione d'Incidenza

CON I CONTENUTI DI CUI ALL'ALLEGATO "G" (art. 5, comma 4 D.P.R. 357/97)

Consorzio del Parco Fluviale del Nera		Rel VI Parco Nera.doc	ELABORATO N.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO **STEFANO GREGORI**		COLLABORATORI	**AA**
REDAZIONE	REVISIONE	CONTROLLATO	FORMATO
Data 17.06.2007	aggiomamento: 26.07.07		A4

REGIONE UMBRIA

SISTEMA PARCHI

CONSORZIO "PARCO FLUVIALE DEL NERA"
VIA SAN FRANCESCO 52 – 05031 ARRONE (TR)

Area naturale protetta regionale "Parco fluviale del Nera"

Piano e Regolamento del Parco

STUDIO PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Relazione sulla Valutazione d'Incidenza

CON I CONTENUTI DI CUI ALL'ALLEGATO "G" (ART. 5, COMMA 4 D.P.R. 357/97)

Indice

Scopo e struttura della relazione **5**

1. Principi generali **7**

PARTE PRIMA: SCREENING **9**

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE **9**

2. VERIFICA PRESCRIZIONI DEL PUT, DELLA LR 9/95, DEL PRANP E DEL PTCP . **11**

2.1 Il P.U.T. della Regione Umbria 12

2.3 LR 9/95 e D.P.G.R. n. 61/98 Piano Regionale Aree Naturali Protette 17

2.3 PTCP della Provincia di Terni 19

4. DESCRIZIONE DEL PIANO DEL PARCO **28**

La perimetrazione del Parco 29

Le zone del Parco 29

La struttura del piano 31

Gli elementi costituenti il Piano del Parco 33

5. VERIFICA PRELIMINARE (SCREENING) **34**

PARTE SECONDA: Valutazione d'Incidenza **36**

1. Metodologica e criteri valutativi **36**

2 . Caratteristiche del piano **39**

2.1 Descrizione delle tipologie delle azioni e/o opere; 41

2.2 Dimensioni e/o ambito di riferimento; 44

2.3 Complementarietà con altri piani e/o progetti 45

3. Valutazione d'incidenza delle singole previsioni di piano 46

Scheda n. 01 "Zona A di riserva integrale" **48**

Scheda n. 02 "Zona B di Riserva generale orientata" **50**

Scheda n. 03 "Zona C di protezione" **52**

Scheda n. 04 "Zona D di promozione economica e sociale" **57**

Scheda n. 05 "Zona d'influenza socio-economica" **64**

Scheda n. 06 "Aree di proposta e studio" **66**

4. Valutazione d'incidenza complessiva del piano 68

4.1 Uso delle risorse naturali; **68**

4.2 Produzione di rifiuti **70**

4.3 Inquinamento e disturbi ambientali; **72**

4.4 Rischio di incidenti per sostanze e tecnologie utilizzate **73**

5. Area vasta d'influenza del piano - interferenze con il sistema ambientale 74

5.1 Componenti abiotiche: **75**

5.2 Componenti biotiche: **76**

5.3 Connessioni ecologiche: **78**

PARTE TERZA: Risultati della Valutazione 79

SINTESI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 80

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA COMPLESSIVA 82

REGIONE UMBRIA

SISTEMA PARCHI

CONSORZIO "PARCO FLUVIALE DEL NERA"
VIA SAN FRANCESCO 52 – 05031 ARRONE (TR)

Area naturale protetta regionale "Parco fluviale del Nera"

Piano e Regolamento del Parco

STUDIO PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Relazione sulla Valutazione d'Incidenza

CON I CONTENUTI DI CUI ALL'ALLEGATO "G" (art. 5, comma 4 D.P.R. 357/1997)

Scopo e struttura della relazione

La presente **relazione per la valutazione di incidenza**, riguarda il Piano e il Regolamento dell'Area Naturale Protetta "Parco Fluviale del Nera", redatto da un gruppo di lavoro costituito dall'Arch. **Miro Virili** e dall'Ufficio Tecnico del Parco, nelle persone dell'Ing. **Franco Merlini** e del Dott. **Giampaolo Murgia**. Il gruppo è stato integrato dal responsabile del procedimento **Stefano Gregori** per quanto di sua competenza. L'elaborazione del Piano del Parco e del Regolamento, sono il frutto di una parziale revisione e rielaborazione del precedente «Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Fluviale del Nera-Velino», redatto su iniziativa della Provincia di Terni nel 1993-95.

La relazione è stata redatta in applicazione dell'art. 5 *(Valutazione di incidenza)* del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 *(Regolamento recante attuazione della direttiva 92143/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n.120 (G.U. n. 124 del 30.05.2003)* e dell'art. 13, *(Siti di interesse naturalistico)*, del nuovo **Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.)**, di cui alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 pubblicata sul BUR della Regione Umbria serie generale n. 31 del 31 maggio 2000.

Ai sensi del citato regolamento, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria. La definitiva individuazione da parte della Regione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciali (ZPS) ed in seguito alla definitiva approvazione del PUT L.R. 27/2000, si è reso necessario integrare la documentazione del Piano del Parco Fluviale del Nera con la **Relazione per la valutazione di incidenza**, prevista dal comma 2 dell'art. 5 del regolamento: *«i proponenti di piani territoriali**, urbanistici e di settore**, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare*

i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo».

La porzione della Valnerina interessata dal Piano del Parco Fluviale del Nera interessa parte dei comuni di Terni, Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino, il perimetro del parco comprende parte della **Zona di protezione speciale (ZPS)** codice identificativo n. **IT 5220025 (Bassa Valnerina - Monte Fionchi – Cascata delle Marmore)** e interferisce con i *Siti di Interesse Comunitario* (SIC) codice identificativo n. IT 5220010 (Monte Solenne), IT 5220015 (Salto del Cieco), IT 5220016 (Monte Pelosa), IT 5220017 (Cascata delle Marmore), IT 5220045 (Fiume Nera), IT 5220063 (Monte Aspra). Si rende quindi necessario **individuare e valutare i principali effetti che le previsioni del Piano del Parco possono avere sui siti di interesse naturalistico sopra citati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti medesimi**.

La presente Relazione, insieme agli elaborati allegati costituisce lo *Studio per individuare e valutare gli effetti che il **Piano del Parco Fluviale del Nera** e il relativo **Regolamento** possono avere sui siti naturalistici(SIC e ZPS),* prevista dai comma 3 e 4 dell'art. 5 del regolamento.

Le autorità preposte effettueranno la **valutazione di incidenza** delle previsioni del **Piano del Parco Fluviale del Nera** sui siti naturalistici predetti, accertando che non ne pregiudicano l'integrità, tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, che nel nostro caso è la Regione Umbria, acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione del Piano Regolatore Generale.

Per la struttura della relazione abbiamo fatto riferimento ai contenuti dell'allegato **«G»** al DPR n. 357/1997, (previsto dall'art. 5, comma 4): *contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti*, pubblicato sul *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE *Serie generale* - n. 248 del 23.10.97.

Alla presente relazione sono allegati:

- Cartografie;
- Documentazione fotografica;
- Copie Piano del Parco Fluviale del Nera costituito da:
  A. Relazione illustrativa;
  B. Elaborati Grafici;
  C. Norme Tecniche d'Attuazione;
- CD, contenente la presente relazione e i precedenti elaborati, su supporto informatico;

1. Principi generali

Al fine di inquadrare da un punto di vista metodologico l'esecuzione o la revisione delle valutazioni a norma dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat, necessarie per stabilire se un piano, e nello specifico del nostro studio il Piano del parco fluviale del Nera, possa avere effetti rilevanti su un sito della rete Natura 2000, siamo partiti dalle seguenti considerazioni orientative:

- Il piano del Parco va letto sempre nel contesto delle direttive e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché dei suggerimenti elaborati nel documento interpretativo della Commissione. La gestione dei siti della rete Natura 2000: Guida all'interpretazione Dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE (abbreviata in MN2000). MN2000 rappresenta il punto di partenza per l'interpretazione dei concetti fondamentali menzionati nella direttiva Habitat..
- Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una valutazione appropriata dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali o regionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
- Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
- Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritaria, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Sulla scorta della Direttiva Habitat 92/43/CEE (MN2000) nonché dei casi più importanti e della pratica evolutasi nel frattempo, sussiste ormai un consenso generalizzato sul fatto che le valutazioni richieste dall'articolo 6 siano da realizzarsi attraverso i livelli di seguito elencati:

Livello I: screening - processo d'individuazione delle implicazioni potenziali del piano del Parco su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze;

Livello II: valutazione appropriata - considerazione dell'incidenza del piano sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione;

Livello III: valutazione delle soluzioni alternative. valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000;

Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa. Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto. (Si precisa che la presente guida non si occupa della valutazione relativa ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico).

Nella fattispecie si è ritenuto opportuno, visto l'oggetto della presente valutazione d'Incidenza, conferire alla relazione una struttura che prevede la trattazione parallela, negli stessi paragrafi, dei Livelli II, III e IV sopra indicati.

La relazione è stata cosi strutturata:

PARTE PRIMA
SCREENING (LIVELLO I)

PARTE SECONDA
VALUTAZIONE D'INCIDENZA (LIVELLO II)

PARTE TERZA
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL PIANO (LIVELLO II, III E IV)

REGIONE UMBRIA

SISTEMA PARCHI

CONSORZIO "PARCO FLUVIALE DEL NERA"
VIA SAN FRANCESCO 52 – 05031 ARRONE (TR)

Area naturale protetta regionale "Parco fluviale del Nera"

Piano e Regolamento del Parco

PARTE PRIMA: SCREENING

1. Inquadramento territoriale

Il parco del Fluviale del Nera è stato istituito con **legge regionale 3 marzo 1995 n. 9** (norme in materia di Aree naturali protette regionali e locali in attuazione dei principi fondamentali contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394). Ai sensi della stessa legge regionale, il Piano del Parco si applica all'intero territorio interessato dal Parco Fluviale del Nera secondo il perimetro indicato nella **Tavola 1:** *Perimetrazione definitiva e ambito di studio* (rapp. 1/25000) che comprende i territori dei comuni di Arrone, Montefranco, Ferentillo e della VI circoscrizione del comune di Terni. A questi si deve aggiungere il comune di Polino, escluso al momento dell'istituzione dell'area protetta ma che ha fatto esplicita richiesta d'ingresso all'interno del Parco.

Il territorio del **Parco Fluviale del Nera,** cosi come istituito dalla Regione Umbria con la LR n. 9/1995, interessa il territorio di 4 comuni: Terni (VI Circoscrizione Valnerina), Arrone, Montefranco, Fertentillo per un estensione di circa **2120 ettari,** il Piano del Parco adottato ha previsto un ampliamento del perimetro che estende il parco al comune di Polino portando l'estensione totale a circa **2500 ettari** di area naturale protetta.

Il **Parco Fluviale del Nera,** interessa un tratto del **Fiume Nera**, affluente di sinistra Tevere, che nato dai monti sibillini si sviluppa per circa 116 Km, con un bacino imbrifero di 4276 Kmq, i suoi maggiori affluenti sono il fiume Corno e il fiume Velino, a Triponzo parte delle sue acque sono deviate attraverso un canale in gran parte sotterraneo fino al lago di Piediluco all'interno del complesso sistema idraulico che alimenta la centrale idroelettrica di Galleto. Il suo nome attuale deriva *nahar* antico nome del fiume da cui è derivato l'appellativo di naharchi per le popolazioni di stirpe paleoumbra che abitavano la sua Valle. Da Visso scorre in una stretta e lunga valle chiamata **Valnerina**, fino a Terni dove si apre nella conca ternana per poi tornare dopo Narni nelle strette gole di Stifone prima di raggiungere il fiume Tevere.

Presso Terria nel Comune di Ferentillo entra nella cosidetta **Valnerina ternana**, collocata ad est della città di Terni, caratterizzata da una struttura valliva fluviale che si svolge lungo l'asse naturale dal **fiume Nera**.

Risalendo il fiume da Terni l'andamento la valle si svolge verso Est e da Collestatte in poi, verso Nord-Est. L'inizio della valle è fortemente segnato dalla presenza a destra dal **Monte Rocca S. Angelo** (mt. 611), che posto a Sud, declina verso la valle e a destra il **Monte Pennarossa** (mt. 525) posto a nord. Sulle pendici del monte Sant'Angelo su un colle promontorio, prima del raccordo con la zona pianeggiante, è collocato l'abitato di Papigno a cui piedi si sviluppano gli insediamenti industriali dismessi della terni chimica e le centrali idroelettriche di Galleto e Villavalle.

Il Fiume Nera all'altezza del M. Pennarossa prima di Collestatte riceve sulla sinistra idrografica le acque del Velino che cade dalla rupe delle Marmore con tre salti successivi superando un dislivello di 165 metri formando la **Cascata delle Marmore**, emergenza storico-ambientale più importante del sistema territoriale e cerniera, non solo idrografica tra il sistema del Velino e quello del Nera.

Dopo la Cascata delle Marmore la valle è stretta tra le pendici sistemi montuosi fino ad Arrone dove ad est del fiume abbiamo la stretta valle del **fosso di Rosciano** che si inoltra nel comune di Polino, dove il territorio acquista caratteristiche prettamente montane.

Nel tratto centrale della valle, dopo Arrone la struttura si allarga, con una morfologia più ricca e complessa centrata su Ferentillo, dove abbiamo la confluenza del **fosso del Castellone** e del **fosso di Ancaiano** e delle loro strutture Vallive. Qui la valle è fortemente segnata dalla presenza a destra dal **Monte Sant'Angelo** (mt. 945), che posto a Sud, con pendici fortemente scoscese, declina verso il centro di Precetto e a sinistra dalle pendici de "**il Monte"** (813) si concludono con la rocca e ed il borgo di Matterello. I due monti con la Rocca e il borgo di Matterello, ed il borgo di Precetto ai suoi piedi costituiscono emergenza paesaggistica di forte valenza ambientale.

Da Ferentillo in poi, sino a Terria ed oltre, il bacino imbrifero del Nera è caratterizzato da una struttura montuosa molto forte racchiusa tra due sistemi a destra quello dominato dal **Monte Solenne** (mt. 1286) da dove ha origine il **fosso dell' Abbazia** e sulla sinistra quello dominato dal **Monte Aspra** (mt. 1337) caratterizzato sul piano idrografico dal **fosso di Umbriano**, dal **fosso della Nicciana** e dal **fosso di Terria.**

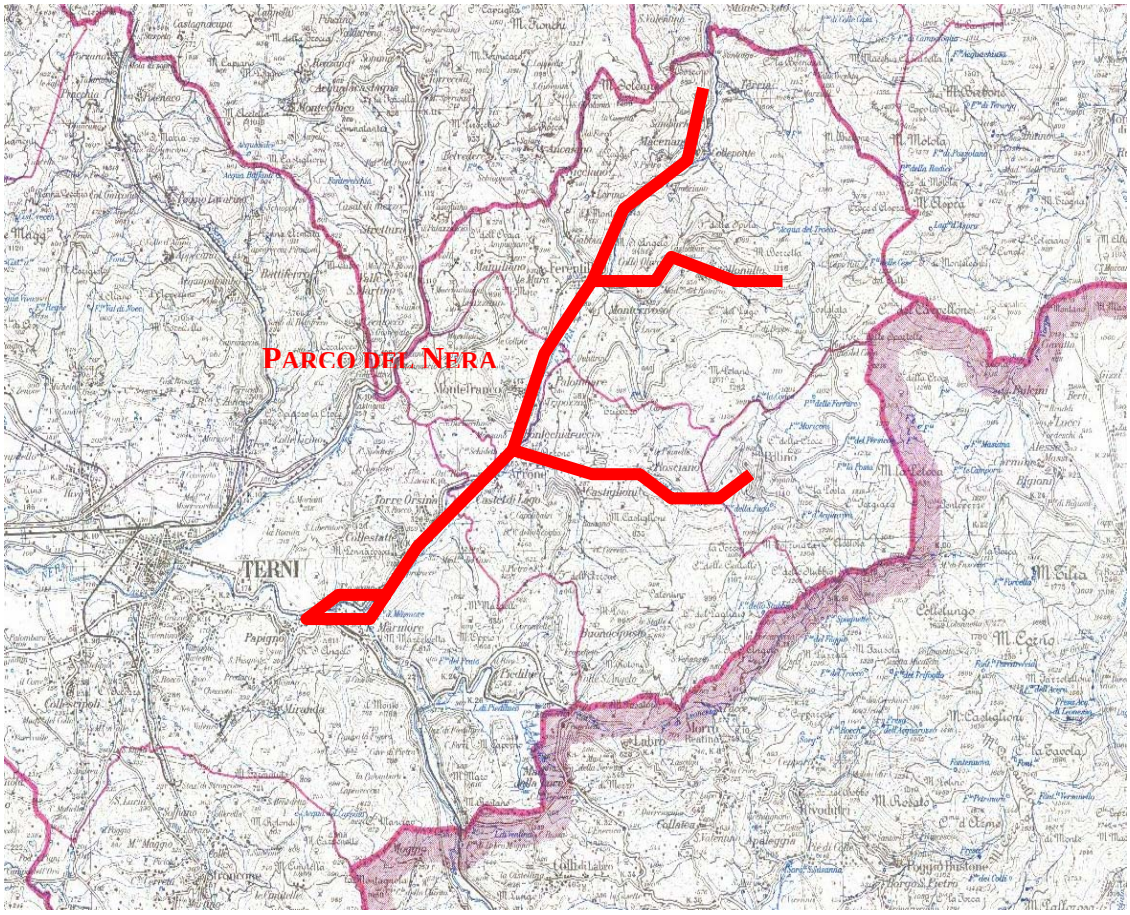

Inquadramento territoriale: Base Carta della Regione Umbria 1/100000

2. Verifica prescrizioni del PUT, della LR 9/95, del PRANP e del PTCP

L'ambito del Piano del Parco Fluviale del Nera adottato con **Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 18 del 6 luglio 2006** a norma dell'art. 12 della L.R. n. 9/1995 e successive modifiche ed integrazioni, è interessato da vari livelli di pianificazione ambientale e paesaggistica e precisamente, a livello regionale dal nuovo **Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.)**, di cui alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 pubblicata sul BUR della Regione Umbria serie generale n. 31 del 31 maggio 2000, dal **Piano regionale delle aree naturali protette**, approvato con Decreto del Presidente Della Giunta Regionale 10 febbraio 1998 n. 61 e dal **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Terni (PTCP)** adottato con D.C.P. n. 64 del 15 aprile 1999 ed approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 150 del 14 settembre 2000.

La zona della Valnerina ha una duplice valenza naturale ed antropica, riconosciuta dalla Regione Umbria che nella legge regionale 3 marzo 1995 n. 9, ***"Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla Legge 6 dicembre 1991 n. 364 e alla Legge 8 giugno 1990 n. 142"*** che ha incluso parte della Valnerina Ternana all'interno dei confini del **Parco fluviale del Nera**. In attesa della redazione e dell'approvazione del Piano del Parco, la legge regionale ha definito una macrozonazione di massima includendo le aree dei comuni di Terni (VI circoscrizione), Arrone, Montefranco e Ferentillo all'interno della zona 2 corrispondente alle zone C (Aree di protezione) e D (aree di promozione economica e sociale) di cui all'art. 12 della L. 394/1991, e la zona del fosso del Castellone – Salto del Cieco all'interno della zona 1 corrispondente alle zone A (Riserva integrale) e B (Riserva orientata).

Al fine di verificare prescrizioni dei Piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sovraordinati abbiamo esaminato in questa sede la normativa di carattere ambientale e paesistica contenuta nei due strumenti precedentemente ricordati e precisamente il **P.U.T. della Regione Umbria,** della **l.r. n. 9/95**, del **P.R.A.N.P.** e del **PTCP di Terni.**

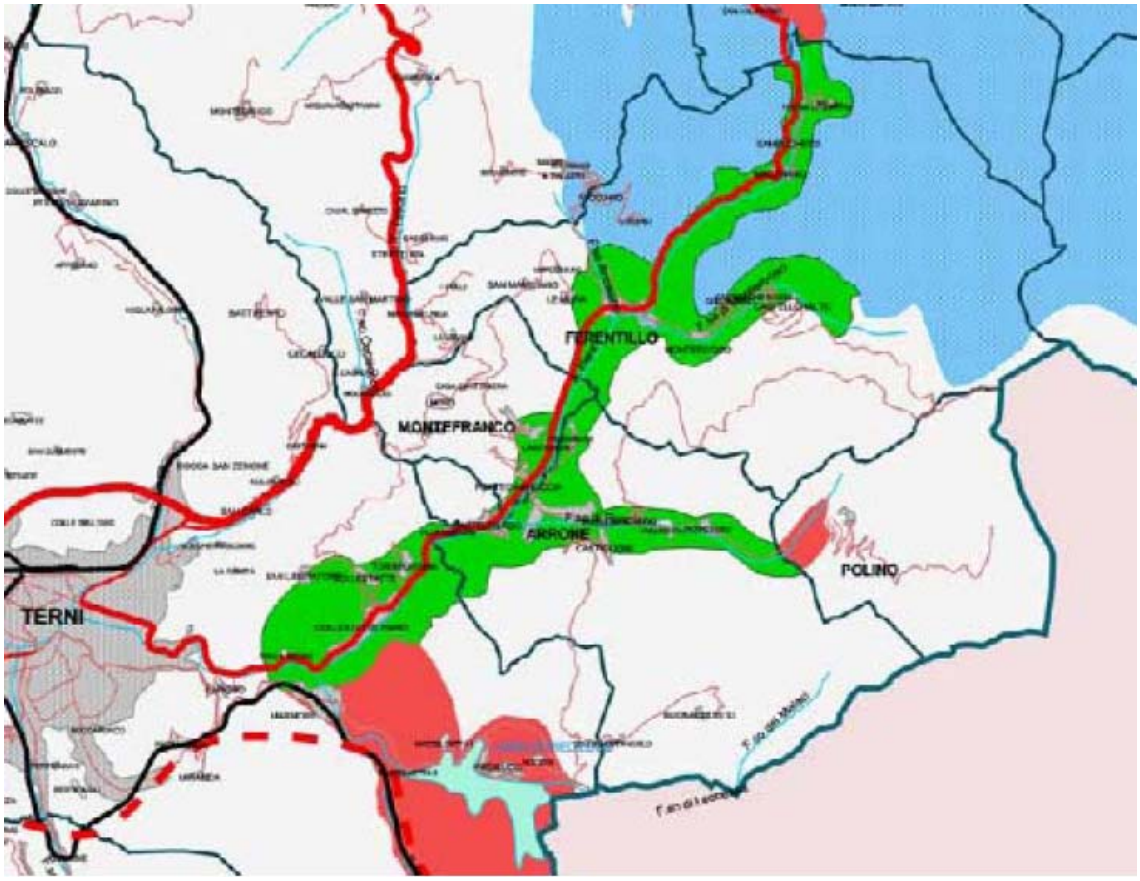

2.1 IL P.U.T. DELLA REGIONE UMBRIA

Il Piano urbanistico territoriale dell'Umbria, in un primo documento preliminare focalizza le figure territoriali della Regione, proponendo una articolazione, in aree della *concentrazione, diffusione policentrica e della rarefazione.* Questi tre ambiti, sottolinea il documento, si trovano in uno stato di equilibrio instabile. Infatti la carenza di azioni di governo, potrebbe da un lato accentuare fenomeni di concentrazione e dall'altro propagare quelli di rarefazione, riducendo la struttura storica policentrica che era l'obiettivo del PUT dell'83. L'area della diffusione policentrica è l'anello più instabile di questo sistema territoriale, sempre in bilico tra rarefazione e concentrazione. Il documento preliminare si pone come obiettivo *la stabilizzazione del modello insediativo*, articolato nelle tre aree sopra descritte, puntando al loro equilibrio.

Nella seconda fase del Piano Urbanistico Territoriale del 1998 che ha portato all'adozione del Piano stesso, sia nella relazione, sia nella normativa si abbandona la lettura del territorio umbro attraverso le tre figure territoriali precedentemente descritte e si preferisce non proporre nessuna immagine strutturale del territorio, ma ponendo come massimi obiettivi *l'ambiente integro e vivibile e lo sviluppo sostenibile* si elabora una normativa ricca e diversificata, articolata in cinque scenari (o tematiche): *Ambiente, Spazio rurale, Ambiti Urbani e insediamenti produttivi, Sistemi infrastrutturali, Rischio territoriale e ambientale.* Tale impostazione è stata poi confermata dalla legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 con cui è stato approvato definitivamente il Piano urbanistico territoriale (PUT) costituito e dai seguenti elementi: a) relazione illustrativa; b) cartografia composta da n. 69 elaborati grafici; e) studio che illustra la compatibilità delle trasformazioni previste con il sistema delle risorse ambientali.

Il PUT costituisce quadro di riferimento per la pianificazione e programmazione territoriale ed urbanistica, all'interno del quale si inserisce il Piano del Parco Fluviale del Nera. La Regione attraverso il PUT conferisce al territorio ed ai relativi sistemi insediativi, rurali ed infrastrutturali, elevati e durevoli livelli di qualità per la sostenibilità dello sviluppo, individuando gli obiettivi e le azioni necessarie, quali la qualificazione e valorizzazione delle bellezze naturali, delle singolarità geologiche, delle peculiarità storico - architettoniche ed insediative, del patrimonio faunistico e floristico - vegetazionale, nonché delle forme dei paesaggio rurale. Riconosce inoltre la necessità di integrazione tra tali obiettivi e le azioni volte alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della regione.

Gli *scenari tematici* del PUT, individuati dall'Art. 8, sulla base dei riferimenti programmatici comunitari e nazionali, nonché delle potenzialità territoriali dell'Umbria in un'ottica di sviluppo sostenibile e durevole, sono i seguenti:

A. Il Sistema – ambientale, definito all'art. 9 della L.R. n. 27/2000 come modificato dall'art. 46 della L.R. n. 11/2005, è costituito da un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato alla salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità, denominato *Rete Ecologica Regionale* articolata in quattro zone omogenee:
a) *unità regionali di connessione ecologica*, porzioni del territorio regionale occupate da aree di habitat delle specie ombrello di estensione superiore alla soglia critica, reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica;
b) *corridoi*, ovvero aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma lineare o areale collegate con le unità regionali di connessione ecologica;
c) *frammenti*, ovvero aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali di connessione ecologica, ma circondate da una fascia di categorie ambientali non selezionate dalle specie ombrello;
d) *barriere antropiche e ambiti di elevata sensibilità alla diffusione insediativa*, ovvero aree edificate, strade, ferrovie e settori territoriali caratterizzati da valori molto elevati dell'indice

SIX (Sprawl index) nei quali già si concentra oltre 1'80 % delle attuali superfici edificate regionali.
All'interno del sistema ambientale il PUT individua e norma i *Siti di interesse naturalistico (SIC e ZPS),* le *Aree di particolare interesse naturalistico ambientale*, le *Aree boscate*, le *Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche* e le *Aree naturali protette.*

B. Spazio rurale, costituito dalla parte del territorio regionale caratterizzata da insediamenti sparsi, non compresi negli ambiti urbani, posti anche in contesti ambientali di pregio, dove si svolgono attività plurime, comprendente anche le aree boscate, dove l'impresa agricola, attraverso la propria attività economico-produttiva, esercita anche la primaria tutela e valorizzazione dello spazio rurale avendone la competenza tecnica e le conoscenze scientifiche, anche per favorire e promuovere lo sviluppo di processi produttivi ecocompatibili, nonché per garantire la presenza dell'uomo e delle sue attività. Lo spazio rurale si articola in: *Spazio rurale connotato da fragilità insediativa e produttiva; Aree di particolare interesse agricolo; Ambiti per la residenza e le attività produttive*. All'interno dello Spazio rurale il PUT individua e norma le *Attività zootecniche* e definisce ed individua le *Porte d'accesso.*

C. Ambiti urbani e per insediamenti produttivi, sono caratterizzati da una concentrazione di edificato residenziale e produttivo, nonché dai servizi ad essi connessi e funzionari anche allo spazio rurale. In questi ambiti sono ricompresi i centri abitati che costituiscono la maggiore infrastrutturazione del territorio dell'Umbria, in quanto articolazione dei sistema insediativo della regione. Il PUT differenzia questi ambiti urbani in: a) ambiti urbani a dominante costruita; b) ambiti periurbani a bassa densità, prevalentemente articolati lungo le vie di comunicazione. Il PUT definisce le Politiche per gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi, delineando gli obiettivi per gli *Insediamenti industriali e artigianali*, indica i criteri per garantire la tutela e favorire la riqualificazione degli *insediamenti di valore storico culturale* e detta la metodologia e coordina la individuazione delle aree per le attrezzature e per gli insediamenti di interesse intercomunale e comunale.

D. Sistemi infrastrutturali, sono costituiti dalla rete delle infrastrutture lineari, ferroviarie e stradali, d'interesse regionale, delle infrastrutture energetiche, dalle infrastrutture per le telecomunicazioni, dalla rete delle infrastrutture puntuali e dei principali nodi di interconnessione e scambio, passeggeri e merci, ivi compresi gli attracchi lacuali. Il PUT articola il sistema infrastrutturale in: *Rete stradale di interesse regionale; Rete stradale di interesse provinciale e comunali; Tracciati ferroviari; Basi logistiche merci; Rete escursionistica di interesse interregionale e regionale; Infrastrutture per la telematica; Aeroporto regionale dell'Umbria; Aviosuperfici; Campi di volo ed elisuperfici; Nuovi elettrodotti;*

E. Aree a rischio territoriale ed ambientale, dove il PUT rileva i territori maggiormente esposti a pericolo geologico, idrogeologico, sismico, nonché le aree ove sono presenti risorse idriche superficiali e sotterranee di valore strategico, soggette a degrado e ad inquinamento. La Regione rileva anche i rischi ambientali derivanti dalla emissione di onde elettromagnetiche, da immissioni nell'atmosfera e dal rumore. In questi ambiti la Regione promuove le azioni necessarie alla mitigazione del rischio territoriale, al risanamento delle singole componenti dell'ecosistema, compromesse dall'attività dell'uomo e dagli eventi naturali, con metodologie rispettose del contesto in cui sono inserite, delle specificità archeologiche, architettoniche e storico-tipologiche, in modo da non alterare le immagini dell'Umbria.

Tra le finalità di fondo del nuovo PUT c'è *il diritto della popolazione attuale e delle generazioni future dell'Umbria ad avere un ambiente integro e vivibile,* in questo contesto assumono particolare rilievo i temi dello sviluppo sostenibile e durevole e quelli dei servizi alla popolazione strettamente connessi alla sostenibilità e della vivibilità del territorio.

Al fine di garantire la qualità del territorio il PUT, nel contesto dei Servizi alla popolazione, definisce gli indici di edificabilità e gli standard di attrezzature, e precisamente: *Standard minimi per aree destinate ad attrezzature di interesse comunali e sovracomunale; Standard minimi per aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali; Standard per aree al servizio di insediamenti direzionali, produttivi, turistico-residenziali e turistico-produttivi;*

Nella carta n. 8 sono indicati i seguenti siti di interesse naturalistico, individuati secondo le corrispondenti direttiva comunitarie e del Ministero dell'ambiente:
a) **Siti di Interesse Comunitario** (S.I.C.) aree che, nelle regioni biogeografiche di appartenenza, sono fondamentali per mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale e seminaturale o una specie di flora e di fauna selvatica di cui agli allegati 1° e 2° della direttiva Habitat 92143/CEE, in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della biodiversità nelle medesime regioni;
b) **Zone di Protezione Speciale** (Z.P.S.), individuate ai sensi della direttiva 791409/CEE relativa alla protezione dell'avifauna migratoria;
e) **Siti di Interesse Regionale** (S.I.R.), che rappresentano gli elementi identificativi della biodiversità regionale, nonché gli elementi di raccordo tra il patrimonio naturalistico continentale e quello dell'Umbria.

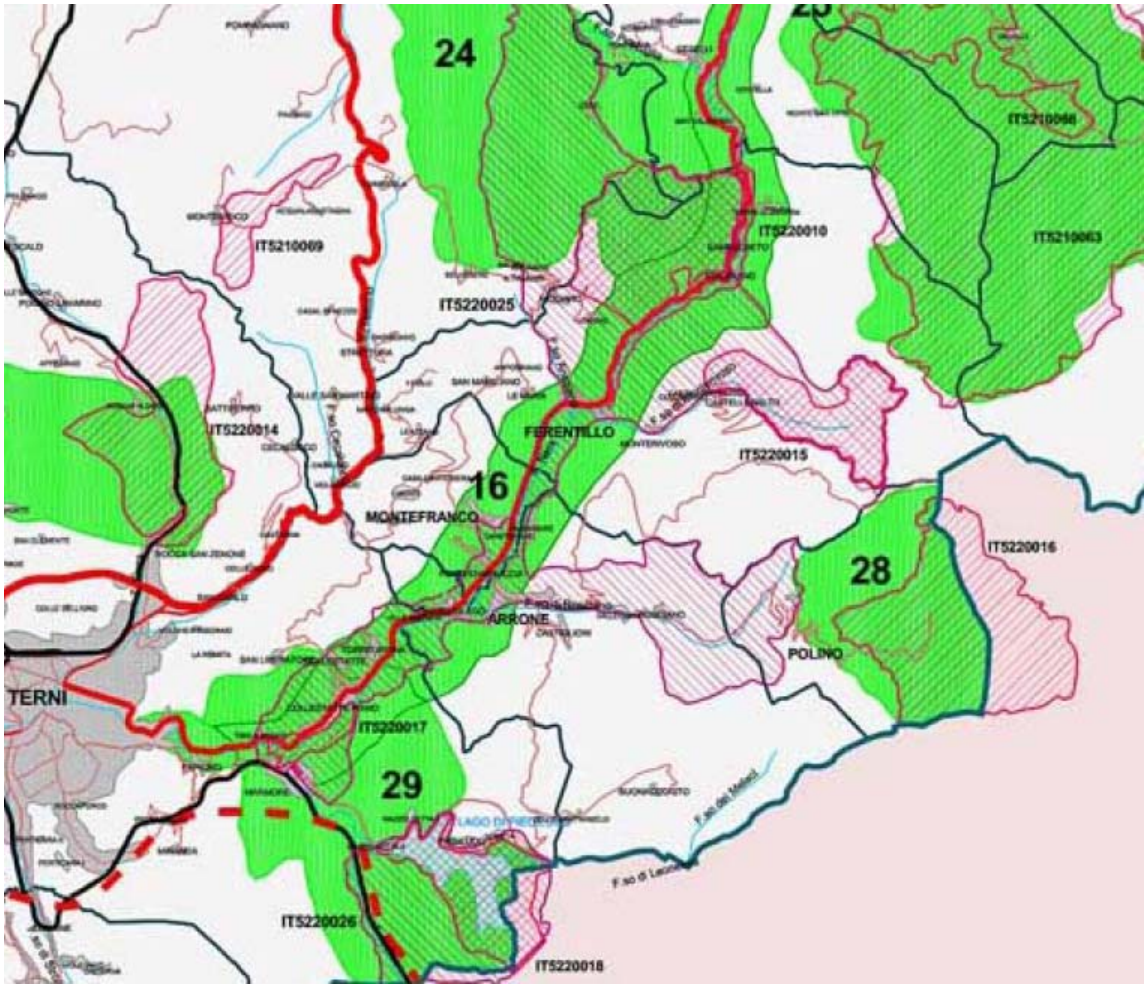

Stralcio Carta n. 8 PUT: **ZONE DI ELEVATA DIVERSITÀ FLORISTICO VEGETAZIONALE E SITI DI INTERESSE NATURALISTICO**

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEL PIANO RISPETTO AL PUT

Rispetto al nuovo Piano Urbanistico Territoriale PUT 2000 il Piano del Parco ha tenuto conto degli indirizzi e delle prescrizioni in esso contenute nei limiti dei compiti e delle competenze di un Piano Regolatore Generale. Il PUT ha costituito il quadro di riferimento per le scelte di pianificazione e programmazione territoriale ed urbanistica, all'interno del quale si inserisce il PRG di Parco Fluviale del Nera.

Il piano ha tenuto conto in particolare degli *scenari tematici* del PUT, individuati dall'Art. 8 della L.R. 27/2000, che sulla base dei riferimenti programmatici comunitari e nazionali, nonché delle potenzialità territoriali dell'Umbria in un'ottica di sviluppo sostenibile e durevole, sono i seguenti: **A. Sistema – ambientale**; **B. Spazio rurale**; **C. Ambiti urbani e per insediamenti produttivi**; **D. Sistemi infrastrutturali**;

Trattandosi di un parco il piano ricade nell'ambito d'applicazione dell'art. 17 (*Aree naturali protette*), che rimanda alle carte n. 12 e 13 in cui il PUT rappresenta le aree naturali protette dell'Italia Centrale e quelle di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, con le relative aree contigue, nonché quelle di studio indicate dal piano delle aree naturali protette. Infatti il PUT ha recepito le aree di studio dei *Piano regionale delle aree naturali protette* di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio 1998, n. 61, che in relazione alle risultanze delle ricerche compiute nel territorio, ne ha ampliato gli ambiti di riferimento, ai fini della loro valorizzazione e al fine di salvaguardare l'integrità ambientale come bene unitario, ha riconosciuto alle aree contigue, di cui al comma 1, valore estetico culturale e pregio ambientale.

Il Piano del Parco ha tenuto conto dei limiti del parco e delle aree di studio previsti da PUT, proponendone un aumento territoriale. Il Piano rispetto alle previsione del PUT è quindi perfettamente compatibile è però necessario verificare la sua compatibilità rispetto alla L.R. 3 marzo 1995, n. 9, e al D.P.G.R. del 10 febbraio 1998, n. 61, a cui l'art. 17 rimanda.

Come abbiamo già ricordato l'ambito territoriale corrispondente al perimetro del Parco Fluviale del Nera, le aree di studio previste dal PRANP e l'area d'influenza prevista dal piano stesso, interferisce con i seguenti siti d'Interesse naturalistico di Natura 2000 e precisamente:

- ZPS IT 5220025: Bassa Valnerina - Monte Fionchi – Cascata delle Marmore;

- ZPS IT 5220026: Lago di Piediluco - Monte Maro;

- SIC IT 5210046: Valnerina;

- SIC IT 5210063: Monti Coscerno – Civitella e Aspra;

- SIC IT 5220010: Monte Solenne (Valnerina);

- SIC IT 5220015: Fosso Salto del Cieco (Ferentillo);

- SIC IT 5220016: Monte la Pelosa - Colle Fergiara (Valnerina);

- SIC IT 5220017: Cascata delle Marmore;

- SIC IT 5220018: Lago di Piediluco - Monte Caperno;

Il PUT, al fine di salvaguardare l'integrità dell'ambiente come bene unitario, riconosce ai siti d'interesse naturalistico, valore estetico culturale e pregio ambientale. Il Piano del Parco sulla scorata delle delimitazioni del PTCP, recepisce i suddetti ambiti nella tavola 3 del sistema ambientale.

Rispetto alle previsioni del PUT, nei limiti delle competenze di un Piano di un area naturale protetta, come quello di Parco Fluviale del Nera, esso, sulla base delle schede di ambito predisposte dal Ministero per l'ambiente e della tutela del territorio, ha:
- riportato le perimetrazioni dei siti nella tavola 3 del sistema ambientale,

- normato i *Siti di interesse naturalistico (SIC e ZPS)*, le *Aree di particolare interesse naturalistico ambientale*, al Capo V (*Aree speciali*) delle NTA.

Il Piano del Parco ha quindi tenuto conto pertanto sotto questo aspetto il piano è verificato e compatibile.

In considerazione che tali **aree sono assoggettate alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357** e successive modifiche ed integrazioni, il presente studio valuterà l'incidenza delle previsioni del piano rispetto a ciascun sito d'interesse naturalistico.

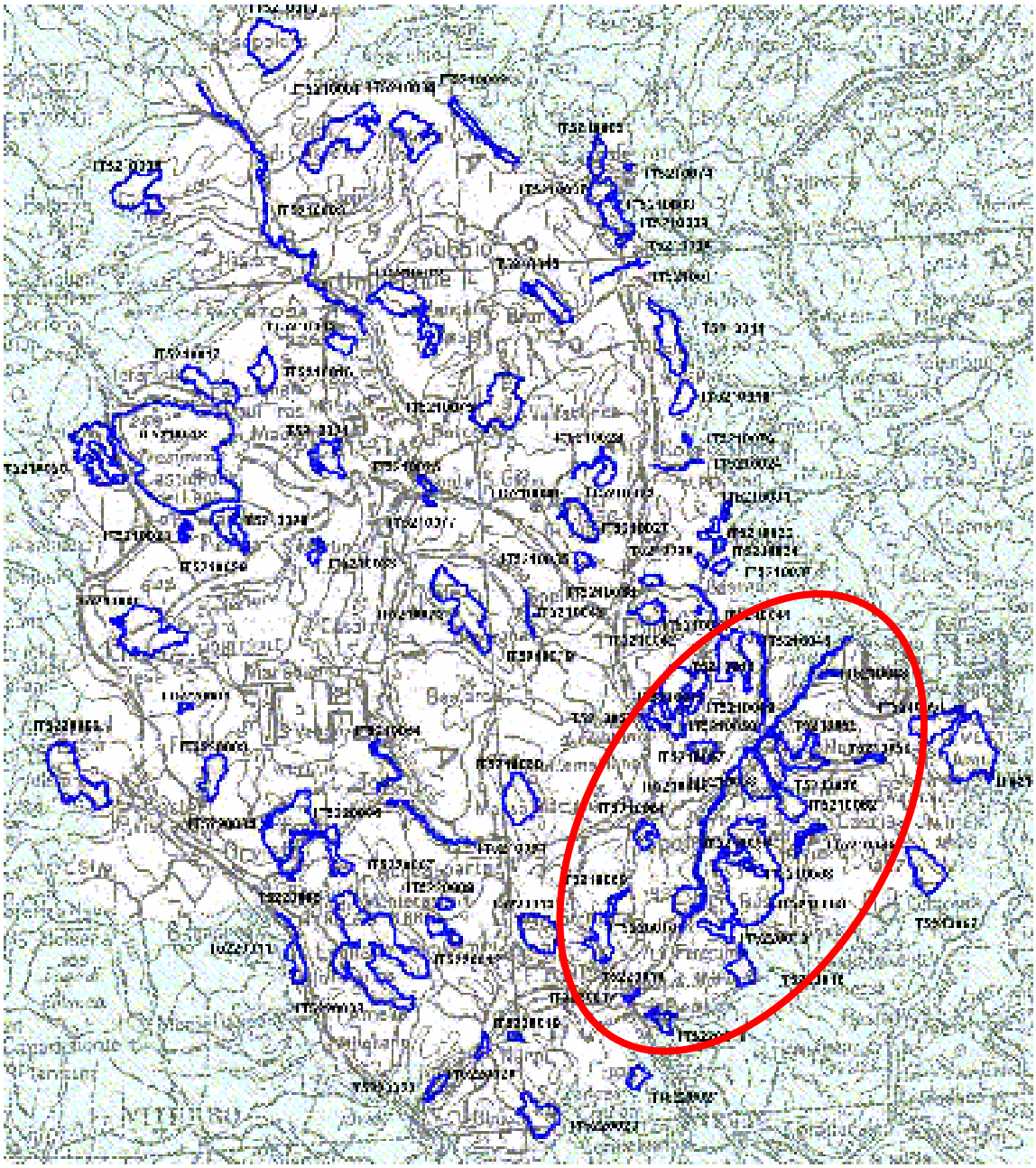

Quadro dei SIC della Regione Umbria

2.3 LR 9/95 e D.P.G.R. n. 61/98 Piano Regionale Aree Naturali Protette

Il Piano del Parco è stato redatto nell'ambito del quadro legislativo nazionale e regionale, così articolato:

Livello nazionale

- Le leggi n. 344 del 08.10.1997 «*Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale*» e n. 426 del 04.12.1998 «*Nuovi interventi in campo ambientale*», hanno apportato nuove indicazioni in materia ambientale, modificando ed integrando la Legge Quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991 n. 394;
- Il Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è stato soppresso dall'art. 76 del D.L. 31.03.1998 n. 112.

Livello Regionale

- La legge Regionale 3 marzo 1995 n. 9 «*Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla Legge 6 dicembre 1991 n. 364 e alla Legge 8 giugno 1990 n. 142*», ha istituito i parchi regionali, dettando le norme sulla pianificazione dei parchi e sulla loro gestione;
- Il *Piano regionale delle aree naturali protette*, approvato con Decreto del Presidente Della Giunta Regionale 10 febbraio 1998 n. 61;

Sulla base di questo quadro di riferimento legislativo il gruppo di lavoro dell'Ufficio tecnico del Parco del Nera ha redatto il Piano del Parco ai sensi dall'art. 12 della L.R. 9/95 con le relative Nome Tecniche d'Attuazione, ed il Regolamento del Parco previsto esplicitamente dall'art. 15 della L.R. 9/95.

Il Piano regionale delle Aree naturali protette, approvato con DPGR n. 61/98, ha espresso la volontà di istituire dette aree in un'ottica di compatibilità tra tutela dell'ambiente e sviluppo socio-economico.

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEL PIANO RISPETTO AL P.R.A.N.P.

Il Piano ed il Regolamento del Parco hanno tenuto conto di tali indirizzi e, nel rispetto delle finalità della legge quadro nazionale, hanno perseguito i seguenti obiettivi:

1. La salvaguardia dei valori degli ambienti naturali (Sistema naturalistico), attraverso la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche di biotopi, di valori panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;
2. La salvaguardia dei valori degli ambienti costruiti (Sistema antropico), attraverso la conservazione e risanamento del sistema insediativo storico (centri storici, edifici e manufatti di valore storico-artistico, ecc..), della viabilità storica, del sistema idraulico, del sistema produttivo agricolo tradizionale, del paesaggio nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali;
3. La realizzazione di un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale, attraverso la salvaguardia dei valori antropologici ed archeologici e la promozione di uno sviluppo ordinato delle altre attività produttive, degli insediamenti umani e dei servizi nell'area del parco e in quelle d'influenza socio-economica;
4. La valorizzazione delle risorse ambientali naturali ed antropiche, compatibilmente con gli obiettivi di salvaguardia, al fine di promuovere uno sviluppo economico sostenibile e contribuire alla promozione e alla crescita di attività ricreative e turistiche compatibili;
5. La promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, e di una politica attiva del tempo libero (ricreativo, sportivo e culturale), per il miglioramento della qualità della vita;

6. La valorizzazione e la tutela degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;

Nella attuale proposta di Piano del Parco si è dato risalto ad un altro importante elemento che emerge dalla legge: l'uso della connotazione *"Fluviale"* nella definizione dell'Area Naturale Protetta del Nera. Tale connotazione era molto più esplicita nel vecchio P.U.T. (L.R. 27.12.1983 n. 52) che definiva due categorie dei Parchi Naturali: i Parchi Territoriali ed i Parchi Fluviali. Questo concetto di "Parco Fluviale", accanto ai criteri precedentemente ricordati, è stato l'elemento guida nella definizione della confinazione e della strutturazione delle normative; ed è anche alla base della stessa filosofia di fondo del Parco del Nera: visto nel suo duplice aspetto di Parco naturale e Parco antropico. Accanto a ciò il Parco fluviale del Nera è stato interpretato pure come un parco-azienda, dove è possibile gestire il prodotto ambiente, all'interno di un sistema territoriale in cui questo svolge un importante ruolo strategico.

Ai sensi delle leggi quadro sulle aree naturali protette nazionali e regionali sono strumenti attuativi del Parco: Il *Piano del Parco*, il *Piano Pluriennale Economico e Sociale* e il *Regolamento del Parco*.

2.3 PTCP DELLA PROVINCIA DI TERNI

Rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Terni, adottato dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 64 del 15 aprile 1999 ed approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 150 del 14 settembre 2000, Il Piano è conforme alle previsioni e le indicazioni del PTCP, abbiamo però ritenuto utile al fine di ricostruire un quadro ambientale il più possibile completo esaminare le Unità di paesaggio che interessano l'area dei Comuni di Terni (VI circoscrizione Valnerina), Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino.

I Comuni del parco sono inseriti, dal PTCP di Terni, nell'unità di coopianificazione della **Valnerina**, che comprende i comuni di Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino**,** caratterizzati dalla stessa morfologia territoriale e simili processi insediativi e storico-culturali che dovranno raccordarsi nella redazione dei PRG, al fine di elaborare strumenti urbanistici coerenti e unitari, per la *valorizzazione delle proprie risorse nell'ambito dell'unità di coopianificazione.*

Il sistema **ambientale e paesaggistico** è disciplinato al titolo III *(Normativa ambientale e paesaggistica)* delle N.d'A. e nella Tav. IIa Sistema Ambientale e Unità di Paesaggio. Le Unità di Paesaggio della Provincia di Terni individuate sono n. 51 articolate per subsistema e precisamente: subsistema 1 (orientale) UDP n. 8, subsistema 2 (centrale) UDP n.14, subsistema 3 (occidentale) UDP n.14, subsistema 4 (settentrionale) UDP n.15.

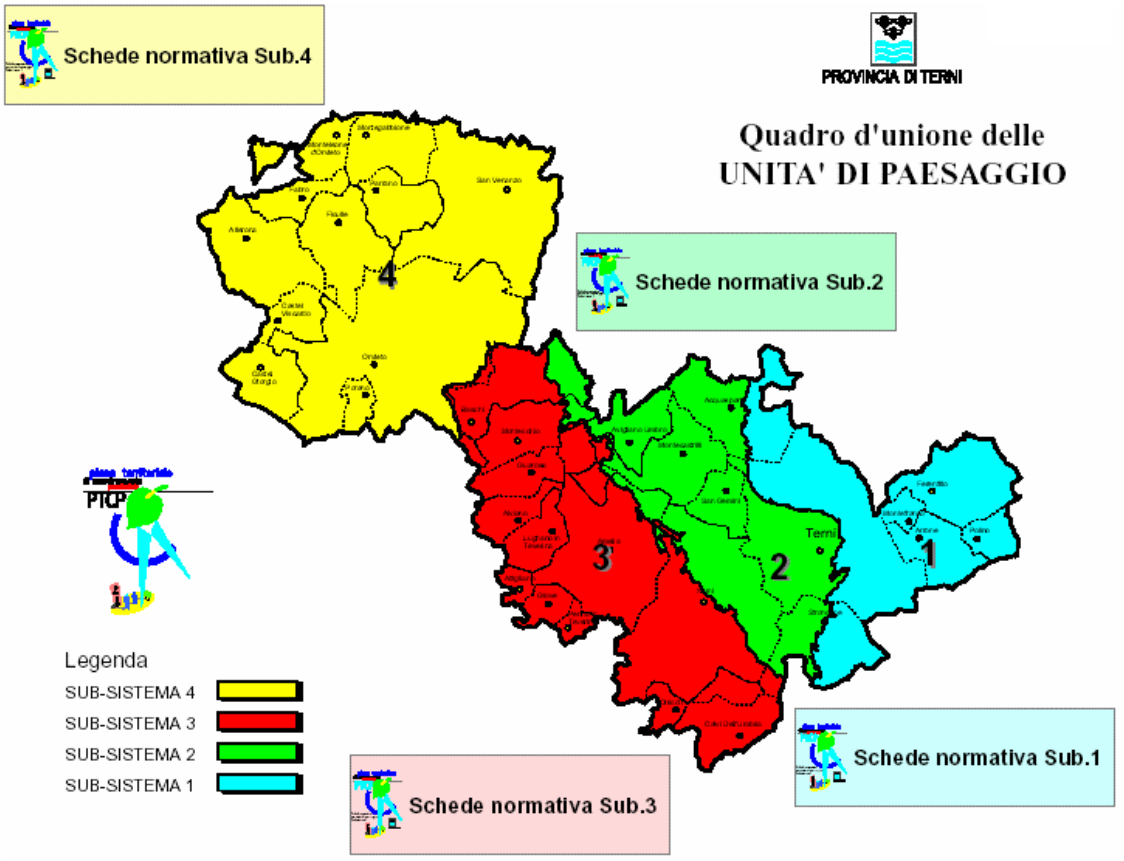

In questo contesto i territorio dei comune del Parco del Nera ricadono completamente all'interno del **Sub Sistema n. 1**.

LE UNITÀ DI PAESAGGIO

Nell'analisi di un'area vasta il territorio si ricopre di un mosaico di paesaggi, l**e unità di paesaggio,** ambiti ben definiti che si configurano come *sistemi di ecosistemi*, con struttura e funzioni omogenei. Essi sono caratterizzati sia strutturalmente che funzionalmente dagli ecotopi attraverso cui sono organizzati e dalle loro modalità di distribuzione e interazione all'interno delle unità stesse. Sono porzioni di territorio dotate di omogenei livelli di eterogeneità, frammentazione e connettività

Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Terni analizza, valuta e pianifica il territorio della Valnerina articolandolo in ambiti inseriti all'interno dell'unità di paesaggio del **subsistema 1**:

UNITA' DI PAESAGGIO	**SUB-UNITA'**
1Mps **Bassa Valnerina e monti di Polino e Spoleto**	**1Mps1** fiume Nera
1Msm **Area montana di Stroncone e Miranda**	
1Mpr **Area basso montana di Monte Pennarossa**	**1Mpr1** Fiume Nera
1PDa Area Pedemontana di Arrone	
1PDf Area Pedemontana di Ferentillo	
1Vnv Area della valle del Nera e del Velino	**1Vnv1** Arrone, Casteldilago e Madonna dello Scoglio **1Vnv2** M.te Mazzelvetta e M.te Mardello **1Vnv3** M.te Restano, M.te Maro e M.te Caperno **1Vnv4** Fosso di Rosciano
1Ca Colline interne di Montefranco, TorreOrsina e Collestatte	
TOTALE UDP N. 7	**TOTALE SUBUNITA' N. 6**

Le unità di paesaggio e i valori degli indicatori dell'ecologia di paesaggio vengono illustrati sinteticamente nelle tabelle allegate al PTCP.

Gran parte del perimetro del parco fluviale del Nera ricade in ambiti inseriti all'interno dell'unità di paesaggio: UDP 1Vnv (subunità 1Vnv4) "Area della valle del Nera e del Velino". L'unità di paesaggio è caratterizzate dai seguenti paesaggi e valori degli indicatori dell'ecologia di paesaggio illustrati sinteticamente nelle tabelle allegate.

Dalle tabelle si desume che il paesaggio è lontano dalla soglia critica per la trasformazione di un tipo di paesaggio in un altro con la possibilità di un incremento del carico antropico uguale al 10% degli abitanti attuali, con leggere espansioni insediative fino ad arrivare ad un incremento del 10% della superficie urbanizzabile nella UDP 1Mps.

Nella normativa per UDP il PTCP di Terni prevede per la suddetta unità di paesaggio i seguenti indirizzi:

- **punto 6 Connettività e reti ecologiche minori, indicazioni per aree marginali**

- mantenimento del mosaico ambientale
- rafforzamento dei corridoi trasversali alla valle

- **punto 7 Fauna**

- mantenimento delle connessioni biotiche e della rete ecologica

- **punto 11 indicazione per l'integrazione tra reti ecologiche e reti infrastrutturali**

uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica con particolare riferimento alla realizzazione o manutenzione di scarpate.

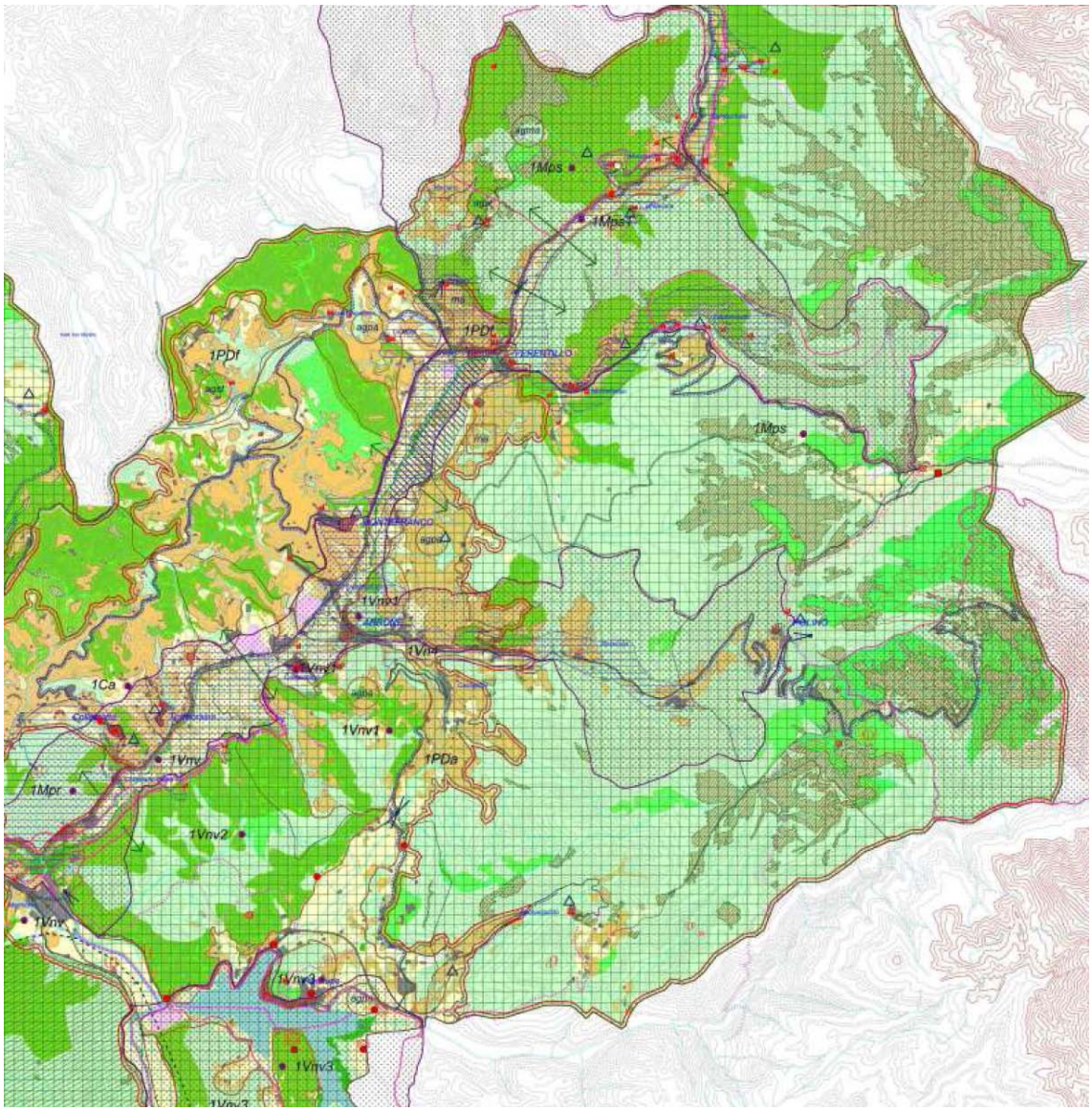

Stralcio Tav. IIA: **SISTEMA AMBIENTALE E UNITA' DI PAESAGGIO**

UNITÀ DI PAESAGGIO: AREA DELLA VALLE DEL NERA E DEL VELINO

Denominazione **Udp**	Foglio e quadrante 1:25000	Comuni interessati	Sub- unità
CODICE: **1Vnv** TITOLO: **Area della valle del Nera e del Velino**	**138-I**	**Terni** **Arrone** **Montefranco** **Ferentillo**	CODICE: **1Vnv**1 **1Vnv**2 **1Vnv**3 **1Vnv**4

TABELLA DELLA SINTETICA DELL'UNITÀ DI PAESAGGIO

1Vnv
Area della valle del Nera e del Velino
abitanti residenti 5602

Paesaggio: rurale povero
Matrice: bosco
Biopotenzialità media (MEDIA) **3,83**
Biopotenzialità HN (BASSA) **4,39**
Biopotenzialità HU (MEDIA) **2,77**
H (eterogeneità) (MEDIA) **0,88**
HS (habitat Standard) **2.096, 53**
(ALTO per il tipo di paesaggio)
Capacità portante lontano dal limite

ELEMENTI FONDATIVI E IDENTITÀ.

ASPETTO GEOMORFOLOGICO

Ambito vallivo caratterizzato da due importanti fiumi (Nera e Velino) strettamente correlati da uno storico intervento antropico: la cascata delle Marmore. La valle del Nera si presenta con una morfologia fluviale, mentre quella del Velino-Piediluco con una morfologia fluviale-lacustre (residui dell'antico Lago Velino) con litotipi di natura alluvionale recente. L'ambito comprende la cascata delle Marmore e anche parti delle valli del fosso di Ancaiano e del fosso di Rosciano. Inserimento di n. 2 aree di crinale e di versante basso montano, quota dai 300 ai 650 msl, a medio-elevata acclività caratterizzata da litologia calcarea, calcarea marnosa.

ASPETTO USO DEL SUOLO

Nelle aree di crinale e di versante basso montano bosco misto a prevalente vegetazione mediterranea. Nel fondovalle l'uso prevalente è a seminativo semplice, però nelle parti più strette delle valli alluvionali e alle pendici dell'area montana l'uliveto e il seminativo arborato predomina. Nella valle sono presenti relitti di siepi e qualche filare, con una significativa fascia ripariale; interessante è il sistema delle canalizzazioni agricole. Sia alle pendici dei monti, sia nella valle sono presenti come colture tradizionali gli orti.
Il territorio è attraversato da infrastrutture viarie statali, provinciali e comunali dimensionate relativamente a un traffico limitato, ad eccezione della strada statale 209 Valnerina, la strada statale n.79 e la strada per Greccio, nelle aree boscate da una moltitudine di sentieri e strade forestali.

Il territorio è caratterizzato da due castelli di poggio (Arrone e Castel di lago), da un castello di pendio (Ferentillo), da un insediamento storico lacuale (Piediluco), da un centro moderno di fondovalle (Marmore) e da fattorie, annessi rurali e mulini. L'espansione residenziale e produttiva interessa l'asse statale Valnerina con insediamenti di tipo lineare e gli ambiti intorno ai due principali centri di Arrone e Ferentillo.
Gli elementi archeologici caratterizzanti sono: gli insediamenti d'altura, luoghi di culto (Valle Sacrata, Cuor delle fosse ecc.) e gli insediamenti perispondali del lago di Piediluco (individuati con ricerche di superficie dall'Università di Perugia)

PRESSIONE ANTROPICA

la pressione antropica è caratterizzata principalmente dalle lottizzazioni residenziali e produttive che si sono sviluppate nei fondovalle, dalla viabilità stradale e forestale e dall'uso agricolo intensivo che soprattutto si svolge nell'ambito fluviale Velino-Piediluco.
classificazione paesaggio (ordinazione per grado antropico): **rurale-produttivo.**

Trasformabilità del territorio e Indicatori di ecologia del paesaggio

Matrice prevalente: Tipo di paesaggio RURALE POVERO. Matrice data dal bosco.

Indicatori di ecologia del paesaggio
Btc media e Btc HU più alta della provincia, Btc HN inferiore.
Il peso di HN al fine del mantenimento degli equilibri è medio alto.
H medio alta, e H/Hmax buona, al limite superiore.
HS Sussidiario alto, è circa il doppio dello standard, quindi non è possibile aumentarlo
HS Abitativo è alto (più del doppio dello standard)
HS Produttivo è in linea con lo standard,
HS Protettivo è alto a compensazione delle urbanizzazioni elevate.

N.B "Indicatori di ecologia del paesaggio: vedere anche le tabelle allegate in fondo alla scheda normativa"

MATRICE PREVALENTE E TRASFORMABILITÀ DELLA MATRICE

Limiti massimi di capacità portante ai fini del mantenimento del tipo di paesaggio.
Questa UDP è la risultante di un processo di urbanizzazione abbastanza recente, a scapito di aree agricole (il valore di HS è vicino alla soglia del paesaggio rurale produttivo).
I dati segnalano uno standard abitativo sproporzionato al numero di abitanti dell'UDP e al tipo di paesaggio.
L'Unità accetta leggere espansioni insediative. E' accettabile un incremento di carico antropico pari a circa il 10% degli abitanti attuali. La superficie equivalente (urbanizzabile) è stimata pari a un incremento del 3% della superficie già insediata a prevalente destinazione per attività produttive e infrastrutture.
Trasformabilità della matrice
Per nuovi insediamenti, priorità di localizzazione nelle aree nelle aree a diffusione insediativa (individuate in Tav. I), comunque investendo territori ad uso del suolo a seminativo semplice. Evitare la frammentazione delle aree agricole causata da nuovi insediamenti.
In fase di stesura del P.R.G., andranno effettuate verifiche sulle trasformazioni del territorio attraverso il confronto del mosaico ambientale in due soglie storiche, con gli andamenti della popolazione, al fine di individuare gli andamenti delle trasformazioni.
L'UDP va accorpata a quelle limitrofe nella formazione dei PRG ai fini di bilanciare le trasformazioni del territorio.

VOCAZIONI E DINAMICA POTENZIALE DEL SUOLO

L'U.D.P. si connota come “Area agricola con prevalente funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario tradizionale".
Politiche da incentivare: mantenimento delle colture cerealicole, ortive e arborate presenti nel territorio; trasformazione dei seminativi semplici in seminativi arborati. Agricoltura biologica

SPECIE VEGETALI – FAUNA - CONNETTIVITÀ

Specie vegetali

Serie di vegetazione Roso sempervirentis - Querceto pubescentis

- Vengono elencate le Specie proprie delle fitocenosi che costituiscono la serie di vegetazione, da utilizzare nei recuperi, ripristini e restauri ambientali
- Indicazioni per la gestione ed utilizzazione delle fitocenosi, degli agroecosistemi e dei rimboschimenti: Rispetto assoluto dei mantelli di vegetazione e delle siepi interpoderali sia arbustive che arboree. Possibilità di imboschimenti al fine di aumentare la biodiversità e di ricreare situazioni floro-faunistiche con un maggior grado di naturalità.

Associazioni che partecipano alle geoserie di vegetazione

- Vengono elencate le Specie pioniere proprie delle fitocenosi che costituiscono la serie di vegetazione, da utilizzare nei recuperi, ripristini e restauri ambientali

Indicazioni per la gestione ed utilizzazione delle fitocenosi, degli ecosistemi e acquatici e ripariali

- Rispetto assoluto delle cenosi e aumento della fascia compresa tra le sponde e le aree coltivate.
- Ampliamento dei corridoi di vegetazione boschiva creando fasce continue lungo le aste fluviali.
- Rispetto delle specie rare (*rarissime) e di particolare interesse fitogeografico (indicatore 8): *Cladium mariscus, *Carex elata, *Nuphar luteum, Iris pseudacorus, Potamogeton lucens, P. pectinatus, P. perfoliatus, P. natans, Lemna trisulca, Miriophyllum vertillatum, M. spicatum, Hippuris vulgaris, Carex pseudocyperus, Callitriche stagnalis
- Mantenimento dei prati umidi e palustri.
- Creazione di una fascia di rispetto intorno alla vegetazione ripariale

Connettività e reti ecologiche minori, indicazioni per le aree marginali

Nel mosaico ambientale si rilevano carenze nelle connessioni biotiche tra i due versanti della valle.
Indirizzo prevalente: rafforzamento dei corridoi verdi trasversali alla valle;

- mantenimento o creazione di _zone filtro" tra la zona umida e le aree antropiche. Le zone filtro possono essere canneti o fasce di vegetazione ripariale.

Politiche da incentivare: creazione di zone di fito-depurazione (rif. Quaderni tecnici)

Fauna: L’ U.D.P. è all’interno dei corridoi faunistici individuati dal PUT .
L’indirizzo è: ripristino, potenziamento e mantenimento delle connessioni biotiche e della rete ecologica minore sulla base delle indicazioni di cui al punto 6.

Elementi strutturanti il paesaggio agricolo e paesaggi rurali storici-tradizionali: Colture promiscue a vite maritata; sistema delle canalizzazioni agricole; orti. Indirizzi:

- tutela delle colture ad oliveto presenti
- tutela dei lembi agricoli con coltura promiscua a vite maritata
- mantenimento e ripristino dei canali principali di deflusso delle acque, del reticolo idrografico minore e dei sistemi di drenaggio dei campi
- protezione dei canali agricoli attraverso una fascia di ml.30 da sottrarre alla lavorazione con mezzi meccanici.

Forme insediative e tipologie rurali: Politiche da incentivare: impiego delle tecniche di bio-architettura per nuovi interventi edilizi, per ristrutturazioni o recuperi. Per le indicazioni specifiche, si fa riferimento al punto 9 dell'allegato tecnico d'indirizzo.

Elementi archeologici caratterizzanti
- Insediamenti d'altura
- Insediamenti perispondali del lago di Piediluco (individuati con ricerche di superficie dall'Università di Perugia)

Norma: Rispetto assoluto dell'assetto morfologico attuale dell'area e del sottosuolo evitando anche nuove eventuali piantumazioni soprattutto nelle aree di sommità; lungo le pendici. eventuali rimboschimenti vanno concertati e sottoposti a controllo archeologico.

Indicazioni per l'integrazione tra reti ecologiche e reti infrastrutturali (permeabilità, barriere antirumore, luce dei ponti). Indirizzi:
- ove possibile uso delle tecniche di ingegneria naturalistica con particolare riferimento alla realizzazione o manutenzione di scarpate, sponde fluviali, sponde lacustri;
- uso di conglomerati bituminosi autodrenanti e fonoassorbenti per interventi di sostituzione, rifacimento del manto stradale allo scopo di contenere l'inquinamento acustico e di consentire un migliore assorbimento delle acque meteoriche da parte del suolo.

Politiche da incentivare: rispetto ai principali corridoi faunistici creazione di dispositivi di attraversamento per garantire la mobilità della fauna, evitando l'attraversamento della sede viaria da parte dei selvatici.
Nelle aree boscate l'apertura di nuove strade carrabili è consentita esclusivamente per operazioni antincendio; l'apertura di piste per il taglio dei boschi deve avere carattere transitorio, prevedendo il ripristino finale allo stato originario dei luoghi.
Corridoi tecnologici: i nuovi tracciati di elettrodotti, reti telefoniche ed altre reti su cavo aereo devono essere studiati in modo da non creare interferenze con gli elementi caratterizzanti l'U.d.P.
Nel caso di modifiche, adeguamenti o nuovi tracciati in sostituzione di tracciati esistenti alla realizzazione dovrà corrispondere lo smantellamento del corrispondente tracciato che va in disuso.

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEL PIANO RISPETTO AL PTCPT DI TERNI

In sintesi il PTCP inserisce il territorio del parco fluviale del Nera e l'adiacente area della Cascata all'interno dell'*Ambito della Valnerina e dei comuni del Parco del Nera*, disciplinato dall'art. 59. L'ambito interessa la propaggine est del territorio provinciale si caratterizza per la presenza della parte terminale della valle del fiume Nera di un suggestivo ambiente naturale contornato da una sequenza di piccoli e medi centri allineati, che si snodano attorno al tracciato della SS 209. Il ruolo della Valnerina nel contesto provinciale è quello di un ambito ad elevato valore ambientale e paesaggistico, di cui è necessario esaltare le potenzialità turistiche legate alle bellezze naturali (prima tra tutte il sistema ambientale formato dalla emergenze della cascata delle Marmore ed il lago di Piediluco) ed allo sport, accanto ad una accorta determinazione di funzioni di eccellenza connesse al recupero dei contenitori dismessi della prima industrializzazione, in cui convogliare risorse pubbliche e private.

Al comma 2 dell'art. 59 delle NTA il PTCP da i seguenti indirizzi in merito al parco del Nera:
- Nella Valnerina è istituito ai sensi della L.R. 9/98 il parco fluviale del Nera a cui partecipano i comuni di Arrone, Montefranco, Ferentillo e Terni. Il PTCP incentiva e sostiene il processo di confronto e concertazione tra comuni appartenenti all'Ente parco.
- In linea con gli indirizzi del Piano del Parco, viene disincentivata la dispersione degli insediamenti produttivi lungo la SS Valnerina secondo i seguenti indirizzi:
  - Potenziare l'agglomerato produttivo esistente a cavallo tra i comuni di Arrone e Montefranco prevedendo e prescrivendo adeguate norme sull'inserimento paesaggistico e

ambientale dei nuovi insediamenti e secondo quanto stabilito dall'art. 24 delle presenti norme;
  - Contenere tutti gli altri aggregati produttivi presenti nell'area.
- La Provincia promuove un accordo di pianificazione per la localizzazione di centri informativi integrati, centri di informazione per le imprese, centri servizi per le attività agricole e centri di informazione turistica.
- Il PTCP riconosce nella Valnerina un sistema ad elevato valore paesistico ambientale la cui valorizzazione è legata alla promozione dei prodotti alimentari tipici ed all'ulteriore sviluppo del turismo e delle attrezzature legate allo sport.
- la Provincia in materia di tutela dell'ambiente promuove un azione di confronto tra i Comuni finalizzata alla "Tutela del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici con riferimento alle aree individuate ad alto rischio di cui alla Tav.II B.

Il Piano del Parco risponde pienamente a questi indirizzi e a quelli dei commi successivi dello stesso articolo. Unico elemento di differenza è che il perimetro del parco proposto dal PTCP è più vasto di quello previsto dalla legge regionale n. 9/95 e di quello proposto dallo stesso piano del parco. Infatti la Provincia di Terni propone un perimetro del Parco esteso al Piano delle Marmore e al lago di Piediluco, individuato in sede di redazione del «*Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Fluviale del Nera-Velino*», redatto su iniziativa della stessa Provincia di Terni nel 1993-95. L'attuale Piano del Parco deriva direttamente da questo primo elaborato ma per quanto riguarda la perimetrazione e la zonazione si dovuto attenere alle previsioni della l.r. n. 9/95 e del successivo d.p.g.r. n. 61/98 (Piano Regionale Aree Naturali Protette) che non solo hanno ridimensionato il perimetro previsto dal precedente PUT del 1983 ma hanno stabilito che non è possibile aumentare la superficie destinata a Parco per una percentuale superiore al 10 % inibendo cosi qualsiasi ampliamento verso l'ambito di Piediluco.

Inoltre il territorio del parco rispetto all'articolazione del PTCP in Unità di Paesaggio interessa vari ambiti inseriti all'interno del **subsistema 1**:

- *l'Unità di paesaggio n.* **1Vnv** (*Area della valle del Nera e del Velino*);
- *l'Unità di paesaggio n.* **1Mps1** (*Bassa Valnerina e monti di Polino e Spoleto: fiume Nera*);
- *l'Unità di paesaggio n.* **1Msm** (*Area montana di Stroncone e Miranda*);
- *l'Unità di paesaggio n.* **1Mpr1** (*Area basso montana del Monte Pennarossa: Fiume Nera*);
- *l'Unità di paesaggio n.* **1PDa** (*Area Pedemontana di Arrone*);
- *l'Unità di paesaggio n.* **1PDf** (*Area Pedemontana di Ferentillo*);
- *l'Unità di paesaggio n.* **1Vnv** (*Area della valle del Nera e del Velino*);
- *l'Unità di paesaggio n.* **1Ca** (*Colline interne di Montefranco, TorreOrsina e Collestatte*);

Le unità di paesaggio sono disciplinata dall'art. 141 (Definizioni) e seguenti delle NTA del PTCP. Prendendo come riferimento l'Udp n. 1VNv che è quella che caratterizza maggiormente il territorio del parco ricordiamo sinteticamente i seguenti aspetti:

1. Elementi fondativi e identità - <u>Aspetto geomorfologico:</u> Ambito vallivo caratterizzato da due importanti fiumi (Nera e Velino) strettamente correlati da uno storico intervento antropico: la cascata delle Marmore. La valle del Nera si presenta con una morfologia fluviale, mentre quella del Velino-Piediluco con una morfologia fluviale-lacustre (residui dell'antico Lago Velino) con litotipi di natura alluvionale recente. L'ambito comprende la cascata delle Marmore e anche parti delle valli del fosso di Ancaiano e del fosso di Rosciano. Inserimento di n. 2 aree di crinale e di versante basso montano, quota dai 300 ai 650 m. slm, a medio-elevata acclività caratterizzata da litologia calcarea, calcarea marnosa.

2. Pressione antropica: la pressione antropica è caratterizzata principalmente dalle lottizzazioni residenziali e produttive che si sono sviluppate nei fondovalle, dalla viabilità stradale e forestale e dall'uso agricolo intensivo che soprattutto si svolge nell'ambito fluviale Velino-Piediluco.

3 Classificazione paesaggio (ordinazione per grado antropico): rurale-produttivo.

4. Matrice prevalente: Tipo di paesaggio RURALE POVERO. Matrice data dal bosco.

5. Destinazione e tutela: Questa UDP viene individuata nel PTCP come *"Area agricola con prevalente funzione di conservazione del territorio e del paesaggio"*.

Il Piano del Parco risponde pienamente alle linee di indirizzo e ai criteri generali per le unità di paesaggio definite al del CAPO VII delle NTA del PTCP nonché indicazioni contenute nelle schede normative per ogni unità di paesaggio interessata, dove sono indicati:

- i limiti massimi di capacità portante per le U.D.P. a maggior carico antropico, gli indicatori di ecologia del paesaggio e alcuni criteri per le trasformazioni
- le vocazioni e potenzialità del suolo;
- gli indirizzi per la tutela e riqualificazione del paesaggio;
- gli elenchi delle specie vegetali da impiegarsi nelle opere di rinaturazione e riqualificazione del paesaggio e specie da tutelare in relazione alle funzioni connettive e di tutela della fauna;
- gli indirizzi per la tutela secondaria delle emergenze storico-archeologiche.

4. Descrizione del Piano del Parco

Principale strumento di programmazione del Parco, contiene la perimetrazione definitiva dell'Area naturale Protetta e la sua suddivisione in zone di protezione (A, B, C e D). Il Piano adottato dall'Ente gestore è stato elaborato secondo criteri innovativi partendo dal concetto di "**ambiente**" inteso come un "**organismo complesso**", costituito dalle interrelazioni tra **sistemi naturali** (fisici, morfologici e biologici) e **sistemi antropici** (insediativi, culturali, economici e produttivi) che costituiscono l'Ecosistema "Parco". Questi principi trovano voce nella nuova scienza dell'**Ecologia del paesaggio** (*Landscape Ecology*) che propone un percorso conoscitivo basato sulla transdisplinarietà che supera i settorialismi delle varie scienze coinvolte nello studio del territorio favorendo così una comprensione unitaria dell'organismo ***"Parco Fluviale del Nera"***. Su questi principi era stata redatta la prima proposta di Piano di Conservazione e Sviluppo su cui si è basata anche la redazione dell'attuale proposta di Piano del Parco: *Il Parco fluviale come parco naturale e antropico, il Parco come azienda, il Parco Nera come cerniera di sistemi territoriali.* La proposta di Piano del Parco ha previsto un ampliamento del perimetro dell'area, rispetto ai confini provvisori stabiliti nella legge d'istituzione, estendendolo a tutte le aste fluviali includendo parte del territorio di Polino e ha dotato il parco di una area di infuenza socio-economica estendendo la protezione ai bacini imbriferi. I Contenuti della proposta di Piano del Parco sono espressi in una struttura articolata in due settori normativi: Per aree "zonazione" (Zone A, B, C e D) e Per Sistemi (Naturale e antropico).

Il regolamento dell'Area naturale protetta, come previsto dalla legge regionale, in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del territorio dell'area stessa, attribuito con la zonizzazione, integra il piano dell'area naturale protetta, disciplinando, di norma, le fattispecie elencate al comma 2 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare il regolamento del Parco, nell'ambito delle finalità dell'Area naturale protetta, disciplina le modalità di accesso, fruizione e utilizzo, i criteri di gestione e l'esercizio delle attività consentite nell'Area naturale protetta regionale "Parco Fluviale del Nera". La struttura normativa della proposta di regolamento attualmente in discussione è articolata in quattro parti e precisamente: 1. Caratteri generali e Disciplina urbanistica; 2. Disposizioni sulle attività; 3. Disciplina generale del territorio o Guida agli interventi; 4. Disciplina della fruizione, della promozione ecomico-sociale, della vigilanza e norme finali.

La Valnerina a Collestatte Piano

LA PERIMETRAZIONE DEL PARCO

Trattandosi di un Parco Fluviale, l'elemento base per definire la perimetrazione dell'area naturale protetta non può che essere quello dalle acque. Conseguentemente la legge regionale n. 9/95 ha definito la perimetrazione provvisoria del parco, lungo l'asta fluviale del Nera e dei sui principali affluenti, comprendendo la Valnerina Ternana dalla Cascata delle Marmore, Collestatte, Torre Orsina, Arrone, Casteldilago, Montefranco, Ferentillo sino al limite di provincia e le aste degli affluenti maggiori del Nera: Fosso del Castellone - Salto del Cieco, Fosso di Mezzo e di Rosciano. L'art. 2 del Piano regionale delle Aree Protette (D.P.G.R. n. 61/98) stabilisce che le modificazioni del perimetro e della superficie dei parchi istituiti, proposte dal gestore dell'area naturale protetta o dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3 marzo 1995, n. 9, non possono eccedere, rispettivamente in diminuzione e in aumento, il 5 per cento e il 20 per cento della superficie del parco istituito. La proposta di Piano del Parco prevede un ampliamento dell'area parco di circa 340 ettari pari al 16%, compresa la porzione del territorio di Polino con il centro storico e il Fosso di Rosciano, il Fosso di Ancaiano e il Fosso di Terria. La legge regionale n. 9/95 nel definire la perimetrazione provvisoria del Parco Nera non ha individuato nessuna area contigua, pertanto ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della stessa legge eventuali aree contigue possono essere previste e disciplinate solo dalla Regione con atto amministrativo generale di competenza del Consiglio regionale, previa intesa con il soggetto gestore e gli enti locali interessati. La proposta di Piano del Parco individua, all'esterno della perimetrazione dell'area naturale protet-ta e all'interno dell'ambito di studio definito dal precedente "Piano di Conservazione e Sviluppo", una **zona di influenza socio-economica** corrispon-dente al Bacino imbrifero del Nera, caratterizzata da un grado elevato di interazione con il sistema naturale e antropico del Parco che rappresenta l'ambito territoriale vocato per la successiva individuazione, da parte della Regione dell'Umbria, previa intesa con il consorzio del Parco Fluviale del Nera e gli enti locali interessati, di una eventuale **"Area Contigua"** ai sensi di quanto previsto dall'Art. 17 della L.R. n. 9/95.

LE ZONE DEL PARCO

Sono quelle classiche previste dalla legge quadro nazionale n. 391/1990 e dalla legge regionale 9/1995, applicate per la prima volta nel Parco Nazionale d'Abruzzo e precisamente: La **Zona A di riserva integrale** è quella in cui non è consentita alcuna forma di sfruttamento o uso produttivo e il visitatore può entrarvi solo con discrezione, senza abbandonare i sentieri e in cui la flora e la fauna sono lasciate alla loro spontanea e libera evoluzione. La **Zona B di Riserva generale orientata** è quella in cui l'ambiente è ormai antropizzato da millenni di storia ma conserva ancora le sue caratteristiche naturali. Le attività presenti continuano a svolgersi in modo limitato e razionale, è possibile sfruttare in modo equilibrato le risorse naturali per le produzioni tradizionali e artigianali, come usi civici, zootecnia, itticultura, e così via. È il luogo dell'incontro tra uomo e natura. La **Zona C di protezione** è la campagna coltivata da secoli dove l'agricoltura, la pastorizia e le altre attività possono continuare a svolgersi secondo i criteri tradizionali oppure possono svilupparsi adottando criteri più moderni purché compatibili con le esigenze ambientali. In questa zona saranno favorite esperienze di agricoltura biologica puntando alla produzione di alimenti di alta qualità. La **Zona D di promozione economica e sociale** è costituita dallo spazio abitato, dove gli antichi centri storici vengono restaurati e arricchiti con attrattive culturali selezionate per favorire lo sviluppo delle collettività locali in armonia con l'ambiente naturale e con la presenza di visitatori. Questa zona è il vero ambiente per la vita sociale, culturale e produttiva dove sono collocate le zone residenziali, le attività produttive, le infrastrutture di servizio e le attrezzature del parco.

La perimetrazione provvisoria definita dalla L.R. 9/95 prevede che in sede di prima istituzione le zone A e B devono ricadere esclusivamente all'interno della zona "1" individuata lungo il Fosso del Castellone presso Castellone Alto, mentre le zone C e D all'interno della zona "2"

rappresentata dal resto del territorio del parco. Tale vincolo non rende giustizia alla complessità naturale e antropica dell'area a parco che presenta numerosi ambiti di interesse naturalistico vocati come zone A e B. Nel parco del Nera infatti dovrebbero essere zone B le emergenze naturali più importanti caratterizzate da zone boscate di particolare valenza ambientale e paesaggistica come l'area della Cascata delle Marmore con Monte Pennarossa, il monte di Arrone, la zona di Gabbio - Matterella - Salto del Cieco a Ferentillo.

Al fine di garantire il giusto grado di protezione a questi ambiti il Piano del Parco ha lavorato intorno a una articolazione delle zone C in tre sub-zone: C1 di protezione rurale costituita dalle aree prevalentemente agricole; C2 di protezione ambientale costituita dalle aree boscate; C3 di protezione speciale costituita dagli ambiti di notevole valenza naturalistica o storico-antropica (Salto del Cieco-Cascata delle Marmore). Analogo criterio per le zone D dove il Piano del Parco propone una articolazione in sub-zone D1 costituite da tutti i centri abitati storici e in sub- zone D2 costituite dai nuovi centri abitati e dalle aree poste in prossimità degli stessi centri in cui si sono sviluppate le espansioni recenti o programmate a tale destinazione dagli strumenti urbanistici vigenti.

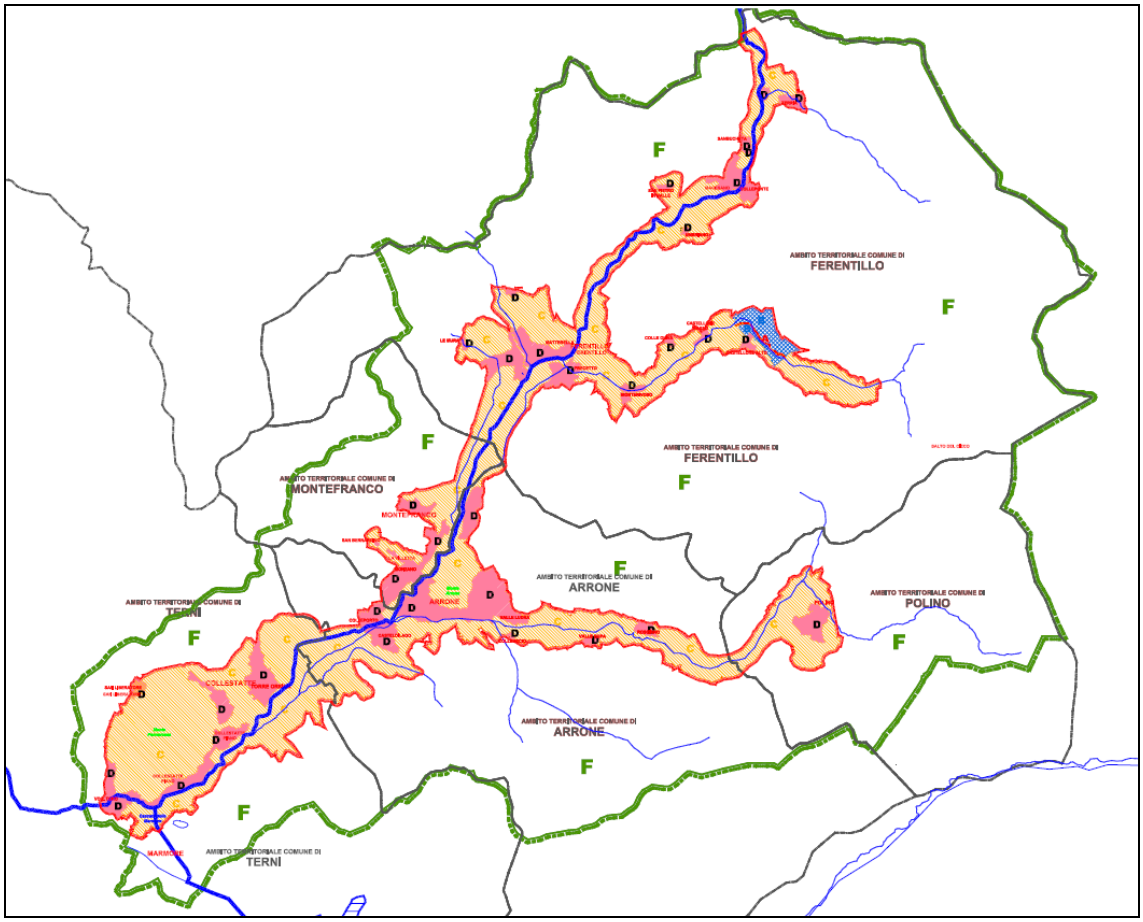

LA STRUTTURA DEL PIANO

La legge regionale 9/95 non fa alcun riferimento alla struttura normativa del Piano del Parco, ciò è stato a volte interpretato ritenendo le Norme Tecniche d'Attuazione del Piano del tutto superflue, ed affidando al Regolamento del Parco sia la funzione normativa che quella regolamentare.

La logica che è stata seguita ha voluto attribuire al Piano del Parco ad al Regolamento del Parco due funzioni nettamente distinte. Il Piano del Parco, in base a quanto definito dall'art. 12 della legge 394/91, persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali. Azione di tutela affidata al Consorzio gestore che disciplina col Piano l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti, caratterizzate da forme differenziate d'uso, godimento e tutela. Il Piano del Parco disciplina inoltre: vincoli, destinazioni d'uso pubblico o privato, e norme di attuazione relative; i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani; i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del Parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche; gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

Il Piano del Parco, ai sensi dell'art. 25 della L 394/91, è insieme al PPES uno strumento di attuazione delle finalità dell'istituzione del Parco, e persegue non solo la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali; ma, nei limiti posti dal Regolamento, promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti.

Il Regolamento, a sua volta, integra il Piano dell'area naturale protetta, disciplinando le fattispecie elencate al comma 2 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; ed in particolare i divieti, le modalità di accesso, fruizione ed utilizzo, nonché i criteri di gestione e di esercizio delle attività consentite nell'area naturale protetta.
Detto ciò, le norme tecniche non devono essere considerate un apparato esterno al Piano, codificato rigidamente ed "astratto" rispetto ai contesti analizzati; quanto piuttosto un documento capace di restituire, al pari degli "elaborati grafici", intenzioni e ruolo del Piano stesso. Da questo punto di vista la struttura delle norme riveste una grande importanza.

Lo schema normativo proposto nel Piano del Parco, dopo una sezione a carattere introduttivo, è suddiviso sostanzialmente in due parti.

La prima riguarda la disciplina generale del territorio, costituita da norme sulle singole zone e sub-zone, in funzione dell'individuazione cartografica effettuata negli elaborati della "zonazione".

Nella seconda parte è stata elaborata una disciplina trasversale, finalizzata agli aspetti naturalistici ambientali e storico-antropici, mediante una normativa per sistemi.

Questa struttura normativa si articola, quindi, su due distinte direttrici:

a) per aree "Zonazione":
   - Zona A (riserva integrale);
   - Zona B (riserva generale orientata);
   - Zona C (zona di protezione);
   - Zona D (Zona di promozione economica e sociale);
b) per sistemi :
   - Sistema naturale;
   - Sistema antropico;

La normativa trasversale o orizzontale per sistemi, costituisce un'innovazione rispetto a quanto previsto dalle leggi e norme vigenti per le aree naturali protette che si limitano a prevedere solo una semplice zonazione del territorio.

Tale normativa, frutto dell'**impostazione ecologica del Piano**, si estende, almeno teoricamente, non solo all'interno dell'area del Parco, ma vuole interessare anche le zone di influenza socio-economica. Pertanto al di fuori dell'area naturale protetta, in assenza di un'area contigua, tale normativa non può che essere di carattere indicativo e di indirizzo per gli strumenti di pianificazione e programmazione degli enti consorziati del Parco.

La normativa per sistemi è stata proposta sia per i sui caratteri innovativi, sia perché consente una lettura del "sistema" Parco più compiuta e coerente con gli indirizzi di pianificazione territoriali regionali (PUT) e provinciali (PTCP). Questi Piani territoriali hanno, infatti, assunto l'ecologia del paesaggio come uno dei riferimenti di lettura ambientale del territorio: adeguando di conseguenza la loro struttura normativa.

GLI ELEMENTI COSTITUENTI IL PIANO DEL PARCO

Sulla base della struttura illustrata il Piano del Parco, tenendo presenti le indicazione della L.R. n. 9/95 e del Piano Quadro delle Aree Naturali Protette, ha prodotto i seguenti elaborati con valore prescrittivo, gestionale e descrittivo:

- Tav. 1 - **Perimetrazione definitiva e ambiti di studio** - scala 1: 25000;
- Tav. 2.1 - **Zonazione sud:** comuni di Terni-Arrone-Montefranco-Polino, scala 1: 10000;
- Tav. 2.2 - **Zonazione nord:** comune di Ferentillo Scala 1: 10000;
- Tav. 3 - **Sistema naturale** - scala 1: 25000;
- Tav. 4 - **Sistema antropico**, Scala 1: 25000;
- **Norme Tecniche d'Attuazione del Piano**.
- **Regolamento del Parco**

Sono documenti del Piano e ne forniscono l'interpretazione, la Relazione Illustrativa e gli Studi e sintesi tematiche degli assetti: "Naturalistico ambientale", "Storico antropico", "Economico produttivo", "Socio culturale" ed "Urbanistico programmatico"; eseguiti nell'ambito della redazione del Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Fluviale del Nera-Velino, redatto su iniziativa della Provincia di Terni nel 1994-95.

Sono documenti d'indirizzo, per la redazione del Piano del Parco e del Piano Pluriennale Economico e Sociale, gli elaborati di progetto preliminare redatti nell'ambito del Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Fluviale del Nera-Velino (1994-95); ed in particolare le cinque tavole degli elaborati grafici (Inquadramento regionale - Limiti e zonazione - Sistema naturalistico ambientale - Sistema Storico antropico - Piano dei Servizi), le Norme tecniche d'Attuazione, la Relazione Illustrativa ed il Documento Programmatico.

Le tavole sono state redatte su base cartografica della CTR in scala 1/10000, e su base fondiaria con carta catastale in scala 1/10000, georeferenziata al CTR.

L'informatizzazione cartografica del Piano ha quindi consentito di quantificare in modo automatico ed in unica soluzione la consistenza delle singole aree soggette a diversa disciplina urbanistica.

5. Verifica preliminare (screening)

Questa fase di screening ha lo scopo di identificare la possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 del Piano del Parco Fluviale del Nera e di verificare la possibilità che dalla attuazione delle previsioni del piano, non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000, derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso.

In considerazione che parte del territorio della Valnerina interessato dalle previsioni del Piano del Parco interagisce con vari Siti di Interesse comunitario, abbiamo verificato in primo luogo se le previsioni del Piano del Parco in oggetto sono direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito, ovvero, se riguardano misure che sono state concepite unicamente per la gestione ai fini della conservazione.

La verifica preliminare ha riguardato le previsioni dei due sistemi in cui è stato articolato il PRG e precisamente:

1. *sistema naturalistico ambientale*: le previsioni di questo sistema illustrato nella carta n. 3, hanno come obiettivo la conservazione delle componenti naturali del Parco da attuare mediante una serie interventi finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione e ripristino di elementi di elevato pregio ambientale e naturalistico propri dell'area naturale protetta.
Le norme tecniche discliplinano le componenti in cui si articola il Sistema naturalistico ambientale:

a) Serbatoi di naturalità;
b) Corridoi ecologici d'acqua;
c) Connettori;
d) Aree filtro;
e) Aree speciali.

Inoltre sono disciplinate le "Aree Speciali" e i "Nodi eco-ambientali" ovvero gli ambiti naturali aventi funzione di collegamento tra corridoi ecologici, in grado di garantire la continuità fisica tra habitat naturali diversi e gli "Oggetti d'Interesse Ambientali" di cui alla rete europea di Natura 2000 Progetto Bioitaly, siti tutelati ai sensi dell'art. 14 lett. I della L.R. 26/89 e dell'art. 13 (*Siti di interesse naturalistico*) della L.R. n. 27/2000 (PUT). I *Siti di interesse naturalistico*, ricadenti all'interno dell'area del Parco o nell'ambito di influenza socio economico sono individuati nella tav. 3 del sistema naturale, e nello specifico sono:

a) i *Siti di Interesse Comunitario* (SIC) codice identificativo n. IT 5220010 (Monte Solenne), IT 5220015 (Salto del Cieco), IT 5220016 (Monte Pelosa), IT 5220017 (Cascata delle Marmore), IT 5220045 (Fiume Nera), IT 5220063 (Monte Aspra);
b) la *Zona di Protezione Speciale* (ZPS) della Bassa Valnerina - Monte Fionchi - Cascata delle Marmore codice identificativo n. IT 5220025.

N.B. Data la loro natura le previsioni del sistema naturalistico ambientale sono finalizzate alla conservazione delle componenti naturali e delle aree speciali, pertanto NON hanno una incidenza significativa sui siti tutelati, anzi sono state concepite unicamente per la gestione ai fini della conservazione. Pertanto, in considerazione che le implicazioni potenziali delle previsioni del sistema naturalistico ambientale del piano del Parco sui siti Natura 2000, hanno un basso grado di significatività di tali incidenze, si è ritenuto non dover approfondire in questa sede la loro l'incidenza ma di limitarsi al solo sistema antropico e alla zonazione.

2. *Sistema antropico*: le previsioni del sistema antropico sono illustrate nella tavola 4, **hanno come obiettivo la** conservazione e la valorizzazione delle componenti antropiche del Parco da attuare mediante una serie interventi finalizzati alla salvaguardia, risanamento conservativo, restauro e valorizzazione di manufatti, edifici e aggregati di elevato pregio storico-artistico, propri dell'area naturale protetta. Quelle dello spazio rurale sono di tipo conservativo e rispettose dell'ambiente, alcune delle scelte del sistema infrastrutturale insediativo pur limitandosi alla semplice presa d'atto delle infrastrutture esistenti, non sono comunque

direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito, ne riguardano misure che sono state concepite unicamente per la gestione ai fini della conservazione pertanto si rende necessario procedere alla **valutazione d'incidenza**.

I vari elementi del sistema antropico sono gerarchicamente organizzati in sottosistemi, che si riferiscono a diverse parti di territorio, tra loro non necessariamente contigue. Nel loro insieme i sottosistemi coprono l'intero territorio interessato dall'Ecosistema del Parco Fluviale del Nera e sono così articolati:

a) Insediamenti;
b) Zone produttive;
c) Zone speciali;
d) Collegamenti;
e) Nodi di collegamento.

N.B. Il sistema antropico trova espressione più diretta nella zonazione ovvero nell'articolazione in zone A (riserva integrale), B (riserva generale orientata), C (zona di protezione) e D (Zona di promozione economica e sociale), che pongono limiti e diversi gradi di protezione per le azioni antropiche. Pertanto in considerazioni che le implicazioni potenziali delle previsioni del sistema antropico del piano del Parco sui un siti Natura 2000, possono avere hanno un basso o un alto grado di incidenza, in funzione del grado di protezione si è ritenuto dover approfondire nella SECONDA PARTE la loro l'incidenza ma di in funzione della zonazione.

La Valle del Nera tra Ferentillo e Arrone

Area naturale protetta regionale "Parco fluviale del Nera"

Piano e Regolamento del Parco

PARTE SECONDA: Valutazione d'Incidenza

1. Metodologica e criteri valutativi

Descritte le caratteristiche principali delle previsioni di piano, in questo paragrafo si entrerà nel merito della valutazione d'incidenza. Lo scopo del lavoro è stato, tra l'altro, quello di porre l'attenzione sugli aspetti inerenti la valutazione ecologico-ambientale degli ecosistemi interessati dalle opere previste nelle previsioni di piano in relazione ai "disturbi" provocati dalle stesse per poi passare alla valutazione di incidenza vera e propria, il tutto visto nell'ottica delle norme di tutela previste per le zone ZPS e SIC ed in generale della necessità di salvaguardare l'ambiente naturale.

Il lavoro si è svolto in tre fasi fondamentali.

1. Individuazione delle eventuali ripercussioni negative provocate sugli ecosistemi dalle previsioni del piano del parco.
2. Analisi e individuazione delle entità biotiche che caratterizzano gli ecosistemi in argomento con particolare riferimento alle specie protette.
3. Analisi e valutazione della significatività dell'incidenza delle opere previste sugli ecosistemi interessati e previsione delle eventuali azioni di mitigazione prima per le singole previsioni di piano poi complessivamente per l'intero piano.

Fase 1. tutte le analisi e le valutazioni effettuate sono partite dalla considerazione di carattere generale che le previsioni di un piano del tipo di quello in oggetto, a seconda dell'ambiente interessato, e delle opere previste, generano aspetti negativi che si possono ripercuotere sul territorio limitrofo e sui relativi ecosistemi che possiamo così riassumere in maniera schematica:

a) perdita diretta e modifica di habitat per la flora e per la fauna ed uso delle risorse naturali;
b) impatti idrogeomorfologici e (impermeabilizzazione del fondo, canalizzazioni artificiali ecc.), mutazioni microclimatiche e inquinamento da sostanze emesse o perse dai veicoli;
c) interferenze dirette sul comportamento degli uccelli (alimentazione, nidificazione, svernamento);
d) aumento e facilitazione dei fenomeni di disturbo antropico generalizzato (rumorosità ed inquinamento di origine civile e/o industriale e/o agraria, calpestio, vandalismo, rilascio rifiuti, ecc.);
e) interferenze sulle connessioni ecologiche;
f) frammentazione dell'ambiente naturale o semi-naturale, mediante la formazione di sottoaree o "isole verdi" separate tra loro;
g) effetto barriera (sia diretta che indiretta) per la fauna selvatica;

h) l'impoverimento e la semplificazione delle fasce naturali che si sviluppano parallelamente alle sedi stradali;

Tali effetti negativi delle opere previste nel piano sono stati analizzati in considerazione delle seguenti vulnerabilità prioritarie a cui può essere soggetto il territorio in esame inserito in zona SIC:

- Espansione degli insediamenti e delle opere di urbanizzazione;
- Riduzione delle fitocenosi naturali per espansione di colture intensive;
- Apertura o manutenzione straordinaria di strade e piste;
- Prosciugamento, bonifica, colmatura di corpi idrici statici e stagnanti;
- Captazione, sollevamento, emungimento per qualsiasi scopo di sorgenti e corpi idrici lotici o lenitici, senza rilascio di "deflusso minimo vitale";
- Taglio, rimozione, estirpazione di vegetazione spontanea arborea, arbustiva, erbacea, ripariale, idrolitica, elofitica;
- Riduzione di cenosi erbacee umide per abbandono di pratiche colturali tradizionali e colonizzazione della vegetazione spontanea;
- Semplificazione del paesaggio agrario, circolazione motorizzata al di fuori della rete rotabile;
- Escursionismo al di fuori di una rete predefinita di percorsi autorizzati, fossismo, torrentismo, arrampicata e free climbing;
- Inquinamento floristico e vegetazionale tramite specie alloctone o esotiche;
- Inquinamento paesaggistico da discarica abusiva diffusa, di manufatti estranei alle tipologie storiche e/o di materiali estranei a quelli tradizionali e autoctoni;

Fase 2. Premesso che tutti i dati utilizzati nella fase di indagine sono stati acquisiti:

- dal sopralluogo effettuato sul posto per la classificazione e la descrizione delle caratteristiche dell'ecosistema interessato;
- dalle foto aeree;
- dagli studi agronomici, ambientali, idrogeologici e naturalistici dei diversi strumenti pianificatori a vario livello interessanti l'area e dall'analisi e raccolta delle informazioni settoriali botaniche, faunistiche ed agronomiche;

per quanto concerne la componente biotica, potenzialmente interessata dalle previsioni di piano, dopo aver elencato tutte le specie riportate in letteratura si sono analizzati in maniera aggregata i comportamenti e le caratteristiche biologiche per poter successivamente valutare l'incidenza delle previsioni di piano e l'idoneità delle eventuali azioni di mitigazione previste e da prevedere.

Fase 3. si è infine proceduto alla stima dell'incidenza mediante una semplice valutazione di tipo qualitativo in riferimento a tutte le fasi di realizzazione ed esercizio delle opere previste dal piano in relazione alle ripercussioni di cui al punto 1, e alla componente biotica protetta individuata con l'indagine di cui al punto 2, il tutto schematizzato nelle apposita schede valutative che seguono dove sono state indicate anche le azioni di mitigazione e compensazione. In merito alle fasi di realizzazione ed esercizio delle diverse opere previste dal piano si sono presi in considerazione, di volta in volta, i seguenti aspetti.

a)fasi di cantiere

-Movimenti di terra
-Realizzazione di opere per il cantiere
-Realizzazione di opere permanenti
-Durata del cantiere e periodi di attività
-Opere di assetto idrogeologico
-Uso di mezzi
-Presenze umane durante il cantiere
-Infrastrutture permanenti
-Impermeabilizzazione del fondo
-Stoccaggi temporanei di materiale

b)fasi di esercizio

-Consumi di risorse naturali

-Scarichi in atmosfera e situazioni di inquinamento provocate dalla gestione dell'opera
-Mantenimento di elementi tipici
-Traffico indotto
-Situazione idrica

Al fine di facilitare la valutazione d'incidenza abbiamo predisposto delle apposite schede in cui abbiamo descritto i singoli progetti o previsioni in base:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- alle diverse situazioni di perturbazione che le varie opere provocano sull'ambiente.

Per quanto concerne i complessi vegetazionali e gli habitat prioritari che caratterizzano il sito al fine di valutare l'incidenza e le eventuali azioni di mitigazione si sono utilizzati specifici indicatori e criteri di gestione che nelle tabelle che seguono sono stati schematizzati.

Ai fini dell'esposizione della valutazione eseguita e per illustrare sintenticamente i conteniuti della stessa, la presente sezione è stata articolata in tre parti:

I. Descrizione delle Caratteristiche complessive del Piano con individuazione delle previsioni che interferiscono direttamente o possono interferire con il sito, attraverso: Descrizione delle tipologie delle azioni e/o opere; Dimensioni e/o ambito di riferimento; 2.3 Complementarietà con altri piani e/o progetti;

II. Valutazione d'incidenza delle singole previsioni di piano, con particolare riferimento alla zonazione, che interferiscono direttamente con i siti d'interesse naturalistico (ZPS e SIC)

III. Valutazione d'incidenza complessiva del piano rispetto ai siti d'interesse naturalistico (ZPS e SIC), articolata in: Valutazione delle componenti ecologiche -ambientali e Valutazione ambientale del PRG.

Nella terza ed ultima parte del presente documento è stata poi riportata i risultati della valutazione ambientale e la valutazione della significatività complessiva del piano stesso rispetto ai siti d'interesse naturalistico (ZPS e SIC).

2 . Caratteristiche del piano

Il Piano del Parco è sostanzialmente un piano conservativo e rispettoso dell'ambiente, gli *obiettivi e le strategie* che costituiscono le scelte politico-programmatiche per il territorio del parco, sono essenzialmente quelle proposte dal primo Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco del Nera Velino (1995-97) che possiamo sintetizzare in quattro punti strategici:

1. Evitare un ulteriore declino del "capitale natura", attraverso azioni di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-culturale;

2. Ritrovare il Nera, fiume che ha svolto un ruolo determinante nella storia del territorio, restituendogli il ruolo di cerniera-corridoio, ambientale e culturale;

3. Attuare una nuova politica di pianificazione territoriale, tenendo presente che l'area naturale protetta del Nera è un parco fluviale quindi parco antropico, che deve sviluppare il tema del parco a indirizzo misto;

4. Non concepire il parco come un'oasi o come un isola, ma come un laboratorio della sostenibilità, punto strategico per sperimentare ed esportare un nuovo modello di sviluppo.

La Regione ha istituito le Aree naturali protette al fine di "conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle risorse e dell'economia locale" (art. 4 L.R. 9/1995). Sulla base del principio di compatibilità tra tutela dell'ambiente e sviluppo socio-economico, il Piano e il Regolamento del Parco hanno perseguito i seguenti obiettivi:

- La salvaguardia dei valori degli ambienti naturali (Sistema naturalistico) attraverso la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vege-tali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comu-nità biologiche di biotopi, di valori panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

- La salvaguardia dei valori degli ambienti costruiti (Sistema antropico) attraverso la conservazione e risana-mento del sistema insediativo storico (centri storici, edifici e manufatti di valore storico-artistico ecc.), della viabilità storica, del sistema idraulico, del sistema produttivo agricolo tradizionale, del paesaggio nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali;

- La realizzazione di una integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale, attraverso la salvaguardia dei valori antropologici e archeologici e la promozione di uno sviluppo ordinato delle altre attività produttive, degli insediamenti umani e dei servizi nell'area parco e nelle aree di influenza;

- La valorizzazione delle risorse ambientali naturali e antropiche, com-patibilmente con gli obiettivi di salvaguardia, al fine di promuovere uno sviluppo economico sostenibile e contribuire alla promozione e alla crescita di attività ricreative e turistiche compatibili;

- La promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare e di una politica attiva del tempo libero (ricreativo, sportivo e culturale), per il miglioramento della qualità della vita;

- La valorizzazione e la tutela degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

Per quanto riguarda l'ambito specifico della ***tutela-valorizzazione*** il Piano del Parco individua gli obiettivi di ***tutela-conservazione*** e quelli di ***fruizione-valorizzazione*** che sono stati alla base della precedente proposta di piano di Conservazione Sviluppo.

IL PARCO DEL NERA COME PARCO FLUVIALE

La legge istitutiva definisce l'area naturale protetta del fiume Nera come *Parco Fluviale*. L'uso della connotazione ***"Fluviale"*** denota un parco costruito intorno alle acque che nel nostro territorio sono costituite dall'asta del fiume Nera e dai suoi maggiori affluenti, il Fosso di Rosciano e il Fosso di Salto del Cieco, e dalla Cascata delle Marmore (fiume Velino). Un Parco caratterizzato da un territorio modesto e da una forte presenza antropica (le stesse emergenze naturalistiche la Cascata delle Marmore, il Lago di Piediluco, i Fiumi Nera e Velino sono profondamente segnate dall'uomo). Questo concetto di "Parco Fluviale", accanto ai criteri precedentemente ricordati, è stato l'elemento guida nella definizione della confinazione e della strutturazione delle normative ed è alla base della stessa filosofia di fondo del Parco del Nera che abbiamo visto nel duplice aspetto di **Parco naturale-antropico** e **Parco azienda**.

IL PARCO DEL NERA COME PARCO NATURALE E ANTROPICO

In quanto "fluviale" il parco del Nera non deve essere inteso come un'area naturale protetta a ***indirizzo esclusivamente naturalistico***, ma come un ***Parco ad indirizzo misto*** in cui il problema della conservazione-salvaguardia del patrimonio naturale si deve confrontare con una presenza antropica storicamente forte che ha prodotto un patrimonio storico-culturale ricco e complesso che costituisce esso stesso un "valore" da tutelare e da sviluppare.

Quello che è emerso dalla fase di analisi non è solo il problema della conservazione-salvaguardia delle aree naturali con il loro patrimonio vegetazionale e faunistico, o del recupero di semplici edifici, manufatti o ambiti naturali, ma un tema più complesso: quello del "***Restauro di un Mondo***", ovvero operare per ricostruire quel rapporto di armonia tra uomo e natura, quell'equilibrio tra ambiente antropico e ambiente naturale, tra passato, presente e futuro, che oggi in questi territori è fortemente compromesso. Dall'analisi delle specificità del territorio del parco, dei fattori che costruiscono la sua identità, lo rendono riconoscibile rispetto ad altre zone e permettono di nominarlo, sono emerse le sue peculiarità sempre riconducibili al rapporto storicamente individuabile tra caratteri fisico-naturali e trasformazioni umane. La comprensione di questo rapporto ha portato alla comprensione dei limiti che oggi devono essere posti all'interno del territorio ove ogni azione futura risulti coerente con le rinnovate esigenze di *equilibrio ambientale*. Da questo è emersa la validità del parco come un nuovo modo di leggere il territorio, un modo organico e interdisciplinare che porta a riunire in un unico orizzonte le specificità delle singole aree e dei singoli settori.

IL PARCO COME "CERNIERA": IL RUOLO CHIAVE DEL PARCO NERA

Certamente l'area del Parco fluviale del Nera non è stata individuata per l'elevato valore naturalistico e faunistico, quanto semmai per la presenza delle tre importanti emergenze ambientali costituite dal fiume Nera e dalla Cascata delle Marmore con il suo sistema fluvio-lacustre del Velino e del lago di Piediluco che insieme costituiscono un ambito unico in Europa.

Il Piano del parco sottolinea anche un altro elemento, di non secondaria importanza, costituito dalla particolare collocazione di quest'area, attraversata dai due Corridoi Ecologici d'Acqua Nera e Velino, posta all'intersezione degli importanti serbatoi di naturalità costituiti dalle dorsali montuose dei Monti Spoletini e Reatini che hanno nelle vette dei Monti Maggiore, Fionchi, Coscerno, Aspra, oltre al Terminillo più a sud, le emergenze maggiori. Nelle carte di inquadramento emerge chiaramente la posizione strategica del fiume all'intersezione di questi importanti serbatoi di naturalità ed è evidente inoltre la fondamentale funzione di connettore-filtro-barriera svolto dal sistema fluviale Nera-Velino come "nodo" eco-ambientale dell'intera area. In questo quadro, tramontata la possibilità di realizzare il Parco naturale regionale del Coscerno-Aspra (per l'opposizione della popolazione di quel territorio durante la fase dalla partecipazione) e l'esclusione del sistema ambientale di Marmore Piediluco dal perimetro del Parco del Nera, sembra quanto mai importante salvaguardare questo importante "nodo" ambientale, ampliando la perimetrazione del parco, oltre la delimitazione provvisoria di cui alla L.R. 9/95 per andare a comprendere tutto il Fosso di Ancaiano, Terria, il centro storico di Polino con il Fosso di Rosciano, e tutto il Fosso del Castellone-Salto del Cieco fino alla confluenza con il Fosso dei Riti.

2.1 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DELLE AZIONI E/O OPERE;

Il Piano del Parco contiene la perimetrazione definitiva dell'Area naturale Protetta e suddivide il territorio in zone come disposto dall'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394. In particolare, all'interno della perimetrazione, il territorio è articolato in: Zona A classificata come "Riserva Integrale"; Zone B classificata come "Riserva Generale Orientata"; Zone C classificata come "Area di Protezione"; Zone D classificata come "Area di Promozione Economica e Sociale". Ad integrazione e completamento della suddetta zonizzazione, ed in funzione di specifiche peculiarità riferibili alle singole zone, il Piano del Parco prevede un'ulteriore articolazione delle zone C e D in sub zone.

In considerazione che la suddivisione in zone (zonazione) è uno strumento dovuto ma insufficente a garantire la disciplina delle azioni e delle opere all'interno del territorio l'ambito sottoposto a Piano del Parco è stato suddiviso, in funzione delle tipologie delle azioni e previsioni, in due grandi sistemi: il *Sistema ambientale e paesaggistico* e il *Sistema antropico*. Inoltre considerando che la perimetrazione riguarda essenzialmente la parte valliva del nera il Piano del Parco ha individuato all'esterno della perimetrazione dell'area naturale protetta ed all'interno dell'ambito di studio definito dal precedente "Piano di Conservazione e Sviluppo", una "zona d'influenza socio economica" corrispondente al Bacino imbrifero del Nera. Quest'area è caratterizzata da un grado elevato d'interazione con il sistema naturale ed antropico del Parco, quindi da un'effettiva continuità territoriale della biocenosi.

Le azioni e le opere all'interno delle singole zone e nell'abito degli elementi dei singoli sistemi (naturali ed antropici) sono stati disciplinati oltre che dalle Norme tecniche d'Attuazione anche dal regolamento del Parco.

Il regolamento disciplina le modalità d'accesso, di fruizione e di utilizzo, nonché i criteri di gestione e d'esercizio delle attività consentite nell'area naturale protetta regionale "Parco Fluviale del Nera", ed in particolare:

a) Specifica le modalità di svolgimento di alcune attività e stabilisce quelle vietate in quanto contrastanti con la L.R. n. 9 del 3 marzo 1995, ovvero con le finalità e gli obiettivi del Piano del Parco e dello Statuto del Consorzio;
b) Concorre all'applicazione della legge quadro sulle aree naturali protette - L. n. 394 del 6 dicembre 1991 e della L.R. 3 marzo 1995 n. 9, nonché all'attuazione del Piano del Parco e del Piano Pluriennale Economico e Sociale;
c) Concorre all'applicazione delle normative dell'Unione Europea, statali e regionali. in materia di tutela dell'ambiente.

Il regolamento stabilisce i limiti generali alle attività consentite e dalle disposizioni valide in tutta l'area del Parco.

1. Tutti i luoghi e le risorse naturali di particolare pregio ambientale, paesaggistico e monumentale, non possono subire alterazioni esteriori né modifiche d'alcun genere, fatta eccezione per gli interventi tecnicamente e scientificamente diretti al loro recupero e miglioramento.

2. Le recinzioni non sono consentite nelle zone A. Nella zona B sono ammesse esclusivamente le recinzioni di pertinenza dei fabbricati, purché accompagnate da apposite barriere d'occultamento realizzate con essenze vegetali. Nella zona C sono ammesse, esclusivamente, le recinzioni di pertinenza dei fabbricati, quelle per la sicurezza degli impianti tecnologici e quelle per le attività agro-silvo-pastorali. In tutto il territorio del Parco, per la realizzazione di nuove recinzioni, è fatto divieto assoluto dell'uso di filo spinato. Il ripristino di quelle esistenti deve prevedere la sostituzione dello stesso.

3. Nessuna recinzione è consentita lungo i tracciati individuati come sentieri pedonali del Parco, purché ciò non si renda necessario per motivi di sicurezza ed incolumità dei visitatori.

4. Salvo quanto indicato agli articoli precedenti, nelle Zone A e B è vietata la raccolta e ogni comportamento in danno della vegetazione spontanea. Previa specifica autorizzazione del Consorzio, è consentita la raccolta se finalizzata a scopo scientifico o didattico.

5. Fatta eccezione per le esigenze connesse alle pratiche agricole e alle attività forestali, non è ammessa l'asportazione della cotica erbosa e dello strato superficiale dei terreni, fermo restando l'obbligo di mantenere il materiale eventualmente asportato all'interno del fondo d'appartenenza.

6. Nella zona A non è consentita alcuna forma d'attività pubblicitaria. Nella zona B è consentita l'apposizione della sola segnaletica ad uso escursionistico. Nella zona C, ad eccezione delle insegne riguardanti le attività economiche esercitate nell'area del Parco, non è consentita l'apposizione di qualsiasi cartello o manufatto di tipo pubblicitario al di fuori dei centri urbani. L'esercizio dell'attività pubblicitaria al di fuori di questi ultimi è subordinato ad un apposito Piano di Settore redatto dal Consorzio, sulla base dei criteri d'indirizzo impartiti dalla Regione.

7. Le iniziative promosse da qualunque ente pubblico o privato, che prevedano l'utilizzo delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area protetta ed una numerosa affluenza di pubblico, devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio.

8. Non possono essere eliminate le specie vegetali che crescono lungo i sentieri turistici ed escursionistici, fatti salvi gli interventi necessari per l'ordinaria manutenzione degli stessi. Nel caso si rendesse assolutamente necessario procedere al taglio o all'eliminazione d'alcune essenze vegetali per ragioni di selezione o di sicurezza, tale operazione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Consorzio.

9. Le superfici boschive sono utilizzate secondo un apposito regolamento predisposto dal Consorzio di concerto con l'Ufficio Foreste della Regione dell'Umbria, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle norme in materia di vincoli forestali e idrogeologici.

10. L'uso di anticrittogamici ed erbicididi qualsiasi classe e tossicità è vietato nelle Zone A "Riserva Integrale", nelle Zone B "Riserva Generale Orientata", nonché lungo il fiume Nera ed il suoi affluenti per una distanza non inferiore a metri 150 dai corsi d'acqua. Nell'area del Parco Fluviale del Nera.

Attività Edilizia

11. Qualsiasi attività edilizia deve essere coerente con le finalità e le caratteristiche dell'area naturale protetta e non può contrastare con la primaria esigenza di tutela e di conservazione dei suoi valori ambientali e paesaggistici. In ogni caso, sono consentite opere di recupero, ampliamento, ricostruzione dei fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e dalle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano del Parco.

12. Nelle aree caratterizzate da boschi cedui, d'alto fusto o in fase di rimboschimento ricomprese nella Zona A e B sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo. Se tali aree sono ricomprese nelle altre Zone, sono consentite le costruzioni direttamente connesse con l'attività agro-silvo-pastorale, o finalizzate alla realizzazione di siti turistici attrezzati

13. Tutti gli interventi manutentivi o di recupero devono essere orientati al massimo rispetto delle tipologie edilizie storiche, all'eliminazione delle superfetazioni, al mantenimento e ripristino di modalità costruttive e dei materiali della tradizione locale. Per la corretta individuazione della tipologia d'intervento valgono le disposizioni contenute nella "Guida agli interventi" terza parte del presente Regolamento.

14. Le attività di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, possibili solo nelle Zone C e D, dovranno essere comunque mirate al mantenimento delle caratteristiche edilizie proprie del territorio dell' Area Protetta, e mirate a valorizzare le attività ecosostenibili nel Parco.

Le attività agricole sono naturalmente consentite (la coltivazione dei terreni, gli allevamenti zootecnici, la piscicoltura, le coltivazioni in serra o in ambiente controllato) e potranno essere

esercitate su terreni classificati catastalmente come seminativi e pascolivi. Sui terreni boschivi si potrà esercitare il pascolo nel rispetto delle norme di salvaguardia dei boschi e delle foreste. Le attività agricole in ogni caso non possono essere effettuate su terreni con copertura boschiva.

Fatte salve le disposizioni dell'art. 18, nel territorio del Parco, è incentivato il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica, e all'uso del compost di qualità. Nel territorio del Parco è incentivato il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica. Nelle zone A "riserva integrale", lungo il fiume Nera e i suoi fossi affluenti, per una distanza non inferiore a metri 150 dalle rive è fatto divieto assoluto di uso di sostanze erbicide.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei boschi e dei pascoli, il regolamento prevede che le superfici boscate e i pascoli possono essere utilizzati secondo le disposizioni di un apposito piano di settore predisposto dal Consorzio di concerto con l'Ufficio Foreste della Regione dell'Umbria, e gli Enti competenti per territorio, e secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle norme in materia di vincoli forestali e idrogeologici.

Il Consorzio si riserva di chiudere definitivamente o temporaneamente strade e accessi che attraversano le aree boscate e i pascoli, là dove l'ecosistema risulterà particolarmente fragile o comunque bisognoso della massima tutela.

2.2 DIMENSIONI E/O AMBITO DI RIFERIMENTO;

L'ambito territoriale di riferimento del Piano del Parco Fluviale del Nera, è a norma della legge regionale n. 9/95 quello incluso nel perimetro del Parco Nera individuato nella planimetria allegata alla legge stesse. Il perimetro interessa in parte il territorio di quattro comuni : Terni (VI Circoscrizione Valnerina), Arrone, Montefranco e Ferentillo. Il nuovo Piano del Parco ha proposto un ampliamento del perimetro del parco individuato dalla legge regionale includendo parte del comune di Polino con il centro abitato.

Il Piano del Parco prevede un ampliamento dell'area parco passando dai 2080 ettari della ettari attuali ai circa 2305 previsti, con un aumento di circa **225** ettari pari al **10,80** %, compresa la porzione del territorio di Polino.

La legge regionale n.9/95 nel definire la perimetrazione provvisoria del Parco Nera non ha individuato nessuna area contigua, pertanto ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della stessa legge eventuali aree contigue possono essere previste e disciplinate solo dalla Regione con atto amministrativo generale di competenza del Consiglio regionale, previa intesa con il soggetto gestore e gli enti locali interessati.

La proposta di Piano del Parco individua, all'esterno della perimetrazione dell'area naturale protetta e all'interno dell'ambito di studio definito dal precedente "Piano di Conservazione e Sviluppo", una **zona di influenza socio-economica** corrispondente al Bacino imbrifero del Nera, caratterizzata da un grado elevato di interazione con il sistema naturale e antropico del Parco.

TABELLA SINTETICA DEL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO DEL PARCO

Zone			Terni	Arrone	Montefranco	Ferentillo	Polino	Totale MQ	
1	A		-	-	-	17.154	-	**17.154**	**17.154**
	B		-	-	-	382.861	-	**382.861**	**382.861**
2	C	1	3.454.492	3.295.827	1.189.854	4.591.149	1.176.995	**13.708.317**	
		2	1.858.452	720.951	-	1.334.237	-	**3.913.640**	
		3	294.805	-	-	655.968	-	**950.773**	**18.572.730**
	D	1	56.672	187.194	43.437	263.655	31.212	**582.170**	
		2	950.064	1.080.126	390.309	905.055	172.923	**3.498.477**	**4.080.647**
Totale			6.614.485	5.284.098	1.623.600	8.150.079	1.381.130	**23.053.392**	**23.053.392**
Totale superficie destinata a Parco dal Piano									**23.053.392**
Totale superficie destinata a Parco dalla LR n. 9/95									**21.031.644**
Zona F d'influenza socio economica									**107.529.783**
Aree di studio									**55.028.365**

2.3 COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI PIANI E/O PROGETTI

Trattandosi di un nuovo Piano del Parco ai sensi della Legge regionale n.9/1995, e successive modifiche e integrazioni, esso si applica all'intero territorio del Parco Fluviale del Nera secondo il perimetro indicato nella **Tavola 1** (*Perimetrazione definitiva e ambiti di studio* rapp. 1/25000). Essendo un piano sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica dei comuni (PdF, PRG parte strutturale/operativa e piani attuativi) non è complementare a nessun altro piano o progetto di carattere urbanistico e conseguentemente non si determinano effetti cumulativi nei riguardi dei siti di interesse naturalistico. I rapporti con gli altri livelli di pianificazione sono o di carattere subordinato (P.U.T. e PRAP) o di carattere complementare (e P.T.C.P. di Terni).

Il PTCP di Terni, inserisce il Parco Fluviale del Nera nell'unità di coopianificazione della Valnerina che comprende i comuni di **Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino** come un area dove è richiesta la concertazione tra **comuni con livello strutturale unitario,** caratterizzati dalla stessa morfologia territoriale e simili processi insediativi e storico-culturali che dovranno raccordarsi nella redazione dei PRG, al fine di elaborare strumenti urbanistici coerenti e unitari, per la *valorizzazione delle proprie risorse nell'ambito dell'unità di coopianificazione.* Il principio di co-pianificazione è però diverso da quello di complementarità, in quando tende a razionalizzare le scelte programmatorie dei singoli comuni ed evitare effetti cumulativi di qualsiasi genere, compresi quelli sulle componenti paesaggistiche ed ambientali.

Il Piano del Parco è parte del sistema parchi ambiente della Regione Umbria, quindi è complementare agli altri parchi regionali e ai parchi nazionali o provinciali. Nel territorio della provincia di Terni l'altro parco regionale e il parco Fluviale del Tevere che si trova nell'Orvietano. Il sistema è gestito dalla Regione Umbria attraverso il *Piano regionale delle aree naturali protette*, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 febbraio 1998 n. 61.

In conclusione vista la natura del Piano e del Regolamento i due strumenti non sono complementare a nessun altro piano o progetto di carattere urbanistico e conseguentemente non si determinano effetti cumulativi nei riguardi dei siti di interesse naturalistico.

3. Valutazione d'incidenza delle singole previsioni di piano

Nel precedente paragrafo abbiamo descritto in sintesi le principali previsioni del nuovo Piano del Parco di Parco Fluviale del Nera. Tra questi abbiamo isolato alcune previsioni che interagiscono con i siti d'interesse naturalistico (ZPS e SIC) di cui al DPR 357/1997 e che devono essere valutati in merito alla loro incidenza sul sistema ambientale.

1. *sistema naturalistico ambientale*: le previsioni di questo sistema illustrato nella carta n. 3, hanno come obiettivo la conservazione delle componenti naturali del Parco da attuare mediante una serie interventi finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione e ripristino di elementi di elevato pregio ambientale e naturalistico propri dell'area naturale protetta.

Come precisato nella fase di screening la natura delle previsioni del sistena naturalistico ambientale sono finalizzate alla conservazione delle componenti naturali e delle aree speciali pertanto NON hanno una incidenza significativa sui siti tutelati, anzi sono state concepite unicamente per la gestione ai fini della conservazione. Pertanto, in considerazione che le implicazioni potenziali delle previsoni del sistema naturalistico ambientale del piano del Parco sui un siti Natura 2000, hanno un basso grado di significatività di tali incidenze, si è ritenuto non dover approfondire in questa sede la loro l'incidenza ma di limitarsi al solo sistema antropico e alla zonazione.

2. *Sistema antropico*: le previsioni del sistema antropico sono illustrate nella tavala 4, **hanno come obiettivo la** conservazione e la valorizzazione delle componenti antropiche del Parco da attuare mediante una serie interventi finalizzati alla salvaguardia, risanamento conservativo, restauro e valorizzazione di manufatti, edifici e aggregati di elevato pregio storico-artistico, propri dell'area naturale protetta. Quelle dello spazio rurale sono di tipo conservativo e rispettose dell'ambiente, alcune delle scelte del sistema infrastrutturale insediativo pur limitandosi alla semplice presa d'atto delle infrastrutture esistenti, non sono comunque direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito, ne riguardano misure che sono state concepite unicamente per la gestione ai fini della conservazione pertanto si rende necessario procedere alla **valutazione d'incidenza**.

I vari elementi del sistema antropico sono gerarchicamente organizzati in sottosistemi, che si riferiscono a diverse parti di territorio, tra loro non necessariamente contigue. Nel loro insieme i sottosistemi coprono l'intero territorio interessato dall'Ecosistema del Parco Fluviale del Nera e sono così articolati:

f) Insediamenti;
g) Zone produttive;
h) Zone speciali;
i) Collegamenti;
j) Nodi di collegamento.

Per le previsioni del **sistema antropico** sulla base di quanto previsto dall'allegato «G» del DPR n. 357/1997, (*contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti*), si sono valutate le interferenze in riferimento al sistema ambientale considerando le componenti abiotiche, le componenti biotiche, le connessioni ecologiche. In considerazione che il sistema antropico **trova espressione più diretta nella zonazione ovvero nell'articolazione in zone A (riserva integrale), B (riserva generale orientata), C (zona di protezione) e D (Zona di promozione economica e sociale), che pongono limiti e diversi gradi di protezione per le azioni antropiche, abbiamo esaminato con apposite schede le interferenze per ciascuna zona.**

Scheda n. 01 "Zona A di riserva integrale";
Scheda n. 02 "Zona B di Riserva generale orientata";
Scheda n. 03 "Zona C di protezione";

Scheda n. 04 “Zona D di promozione economica e sociale”;
Scheda n. 05 “Zona d’influenza socio-economica”;
Scheda n. 06 “Aree di proposta e studio”;

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografía del progetto CORINE LAND COVER.

Al fine di facilitare la valutazione d’incidenza abbiamo predisposto delle apposite schede in cui abbiamo descritto i singoli progetti o previsioni in base:

- alle tipologie delle azioni c/o opere;
- alle dimensioni c/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani c/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.

Collestatte Piano e Piazzale Byron

Scheda n. 01 “Zona A di riserva integrale”

1. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE

TITOLO DELLA PREVISIONE “Zone A: Riserva integrale”		
Ambito di previsione : Macrozona 1		
2. Breve descrizione: La zona di riserva integrale è costituita dall’alveo, nella sua unicità naturale del Fosso di Salto del Cieco, nel tratto che va da Castellonalto, nel comune di Ferentillo, fino al limite della zona 1 come individuata dalla L.R. 9/95.		
Localizzazione		
Unità di paesaggio	Comune e/o loalità	NTA/RP
1Mps Bassa Valnerina e monti di Polino e Spoleto	**Ferentillo Castellonalto**	Art. 9 NTA Art. 13 RP

2. CARATTERISTICHE DELLA PREVISIONE

Natura della previsione	
❑ Attuazione diretta	X Attuazione con Regolamentodel Parco
3.1 Descrizione delle tipologie delle azioni e/o opere;	
1. In questa zona si prevede la conservazione dell’ambiente naturale nella sua integrità e si applicano tutti i divieti richiamati al comma 3° dell’art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, salvo le deroghe previste per prelievi faunistici ad abbattimenti selettivi al comma 4° dell’art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo attività di ricerca scientifica autorizzata dal soggetto gestore. 2. In questa zona sono consentiti solo interventi di recupero ambientale autorizzati dal Consorzio, con l’obiettivo di conservare il fosso e il suo ambiente naturale; attraverso iniziative e progetti tesi a limitare i rischi che derivano dalla diminuzione della portata delle acque dovuta a cause antropiche, e garantendo un livello accettabile di qualità biologica e d’equilibrio idrogeologico all’ecosistema. 3. Sulla base della Carta Ittica Regionale, le acque del fosso di “Monterivoso - Salto del Cieco”, per la presenza della trota, sono classificate come acque ad alto valore naturalistico 4. e produttive. Particolare attenzione dovrà essere posta al patrimonio ittico con riferimento alle specie ittiche autoctone, attraverso specifici piani di monitoraggio finalizzati alla protezione e alla conservazione delle specie. I sentieri, i guadi e gli attraversamenti esistenti possono essere conservati per consentire l’accesso e la visita alla zona. Il regolamento del parco regolamenta le attività compatibili e in tale zona è prevista la conservazione dell’ambiente naturale nella sua totale integrità.	
3.2 dimensioni e/o ambito di riferimento;	
La previsione interessa l’alveo demaniale del fosso del Salto del Cieco corrispondente ad un’area di circa 1,7154 ettari, ubicata completamente all’interno dell’area **SIC IT 5220015: Fosso Salto del Cieco**;	
3.3 Complementarietà con altri piani c/o progetti;	
Trattandosi della previsione di una zona di riserva integrale completamente inedificabile ed inibita alla fruizione libera non si determinano complementarità con altre previsioni o progetti e non si prevedono effetti cumulativi.	

3. INTERFERENZE CON IL SISTEMA AMBIENTALE

4.1 Interferenze con le Zone speciali di conservazione di cui all'art. 3 del DPR 357/97
Interagisce con il Sito d'Interesse Comunitario**,** codice identificativo sito d'interesse comunitario **Fosso Salto del Cieco** n. **SIC IT 5220015**.
- componenti abiotiche: si tratta di una previsione vincolistica di riserva integrale finalizzata alla salvaguardia del fosso, quindi non ci sono interferenze con le componenti abiotiche.
- componenti biotiche: si tratta di una previsione vincolistica finalizzata alla salvaguardia del fosso di salto del Cieco e della trota fario, quindi non ci sono interferenze con le componenti biotiche.
- connessioni ecologiche: si tratta di una previsione vincolistica finalizzata alla salvaguardia del fosso di Salto del Cieco, dove è presente la trota fario, la previsione è finalizzata alla salvaguardia delle connessioni ecologiche con l'ambiente fluviale del fosso.

4. SCHEDA VALUTATIVA DI SINTESI

Si tratta di una previsione finalizzata alla salvaguardia del fosso di Salto del Cieco una ambito di particolare valenza ambientale dove è presente la trota fario che si colloca in un'area di rilevante interesse ecologico. Le norme di piano del Parco prevedono la tutela e la salvaguardia di queste aree escludendo qualsiai intervento che non sia finalizzato alla cvonservazione degli habitat e dell'ambiente sia floristico che faunistico. Non sono quindi rilevabili effetti perturbativi negativi sui siti protetti.

Le gole del fosso del Castellone a salto del Cieco

Scheda n. 02 "Zona B di Riserva generale orientata"

1. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE

TITOLO DELLA PREVISIONE "Zona B: Riserva Generale Orientata"		
Ambito di previsione : Macrozona 1		
Breve descrizione: La zona di riserva generale orientata è costituita dallo stretto e profondo canalone calcareo del Fosso di Salto del Cieco, nel tratto che va dalla confluenza con il fosso dei Riti sino a Castellonalto, nel comune di Ferentillo. Tale zona è posta all'interno dell'area proposta come Sito d'Interesse Comunitario (S.I.C.) codice identificativo sito n. IT 5220015 (P.U.T. Regione Umbria).		
Localizzazione		
Unità di paesaggio	Comune e/o loalità	NTA/RP
1Mps Bassa Valnerina e monti di Polino e Spoleto	**Ferentillo Castellone**	Art. 10 NTA Art. 14 RP

2. CARATTERISTICHE DELLA PREVISIONE

Natura della previsione	
❑ Attuazione diretta	X Attuazione con Regolamentodel Parco
3.1 Descrizione delle tipologie delle azioni e/o opere;	
1. Questa zona, comprende le aree prossime e in rapporto di continuità con la zona "A" del fosso di Salto del Cieco, l'ambiente nelle sue manifestazioni vegetazionali, faunistiche, geomorfologiche e idrogeologiche, è tutelato nell'interesse dell'equilibrio generale dell'ecosistema. Ciò esige una protezione attenta ed idonea ad avviare l'intera zona verso un equilibrio generale dell'ambiente, mediante l'eliminazione di alcune cause di degrado. 2. In questa zona è vietato costruire nuove opere edilizie, nonché eseguire trasformazioni radicali del territorio. Nei fabbricati esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b) e c) della l. n. 1/2004 e gli ampliamenti di costruzioni esistenti nei limiti previsti dall'art. 35 della L.R. 22 febbraio 2005 n. 11". Particolare attenzione deve essere rivolta alla conservazione e recupero del patrimonio storico-antropico. 3. È vietata l'apertura di nuove strade carrabili. Al fine di garantire l'accesso e la fruizione della zona, dovrà essere utilizzata la rete di strade e sentieri esistenti che potrà essere ripristinata e recuperata a tale scopo. Il regolamento del parco regolamenta le attività compatibili e in tale zona, non consente trasformazioni radicali e permanenti del territorio, possono altresì proseguire le attività produttive tradizionali, comprese quelle che prevedono l'utilizzo del bosco e del sottobosco; inoltre, previa autorizzazione del Consorzio è consentita la realizzazione di infrastrutture, a carattere temporaneo, che risultino strettamente necessarie per le suddette attività produttive. Gli interventi di gestione delle risorse naturali, ivi comprese le opere idrauliche sono, in ogni caso, disposti ed autorizzati dal Consorzio.	
3.2 dimensioni e/o ambito di riferimento;	
La previsione interessa due aree una sulla riva destra e l'altra sulla riva sinistra del fosso del Salto del Cieco corrispondente ad un'area di circa 38,2861 ettari, ubicata completamente all'interno dell'area **SIC IT 5220015: Fosso Salto del Cieco**;	
3.3 Complementarietà con altri piani c/o progetti;	
Trattandosi della previsione di una zona di riserva orientata completaemnte inedificabile ed regolamentata la fruizione libera non si determinano complementarità con altre previsioni o progetti e non si prevedono effetti cumulativi.	

3. INTERFERENZE CON IL SISTEMA AMBIENTALE

4.1 Interferenze con le Zone speciali di conservazione di cui all'art. 3 del DPR 357/97
Interagisce con il Sito d'Interesse Comunitario**,** codice identificativo sito d'interesse comunitario **Fosso Salto del Cieco** n. **SIC IT 5220015**.
- componenti abiotiche: si tratta di una previsione vincolistica di riserva generale orientata finalizzata alla salvaguardia dei boschi e degli habitat circostanti il fosso, quindi non ci sono interferenze con le componenti abiotiche.
- componenti biotiche: si tratta di una previsione di riserva generale orientata finalizzata alla salvaguardia dei boschi e degli habitat circostanti il fosso, quindi non ci sono interferenze con le componenti biotiche.
- connessioni ecologiche: si tratta di una previsione vincolistica di riserva generale orientata finalizzata alla salvaguardia dei boschi e degli habitat circostanti il fosso, la previsione è finalizzata alla salvaguardia delle connessioni ecologiche tra l'ambiente fluviale del fosso e gli abitat comunitari coircostanti.

4. SCHEDA VALUTATIVA DI SINTESI

Si tratta di una previsione finalizzata alla salvaguardia dei boschi e degli habitat circostanti il fosso del fosso di Salto del Cieco una ambito di particolare valenza ambientale che si colloca in un'area di rilevante interesse ecologico. Le norme di piano del Parco prevedono la tutela e la salvaguardia di queste aree escludendo qualsiai intervento che non sia finalizzato alla cvonservazione degli habitat e dell'ambiente sia floristico che faunistico. Non sono quindi rilevabili effetti perturbativi negativi sui siti protetti.

Nelle aree ricadenti all'interno dell'area SIC, per gli interventi consentiti dovranno essere sottoposti a valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Castellonalto

Scheda n. 03 "Zona C di protezione"

1. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE

TITOLO DELLA PREVISIONE **"Aree di protezione agricola (C1), ambientale (C2) speciale (C3)"**		
Ambito di previsione: Macrozona 2;		
Breve descrizione: Sulla base degli studi preliminari, viste le disposizioni del comma 3° dell'art. 20 della L.R. 9/95 che consente, in fase di prima applicazione l'individuazione di zone di A e/o B esclusivamente all'interno della zona 1, individuata nella perimetrazione provvisoria allegata alla stessa legge; rilevata la presenza di zone di notevole valore ambientale anche all'interno della zona 2; Il Piano, con riferimento alla zona C, prevede tre sub-zone con diverso grado di protezione: *Aree di protezione agricola* (**C1**); *Aree di protezione ambientale* (**C2**); *Aree di protezione speciale* (**C3**): "*Cascata delle Marmore*" e "*Salto del Cieco*";		
Localizzazione		
Unità di paesaggio	**Comune e/o loalità**	NTA/RP
1Vnv **Area della valle del Nera e del Velino** **1Mps** **Bassa Valnerina e monti di Polino**	**Terni (Collestatte) Arrone, Montefranco, Polino e Ferentillo**	Art. 11 NTA Art. 15 RP

2. CARATTERISTICHE DELLA PREVISIONE

Natura della previsione	
❑ Attuazione diretta	X Attuazione con Regolamentodel Parco
3.1 Descrizione delle tipologie delle azioni e/o opere;	

1. Aree di protezione agricola (**C1**) - Sono le aree in cui si svolge tradizionalmente l'attività agro-silvo-pastorale, costituite dalla valle del Nera, dalle valli dei principali affluenti e dalle pendici dei rilievi più prossimi, non urbanizzate e non interessate da previsioni di carattere edilizio. In queste sono incoraggiati i metodi d'agricoltura biologica, le produzioni artigianali di qualità ed il turismo collegato alle attività agricole. Sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 35 (*Interventi relativi agli edifici esistenti*) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni autorizzati in base alle norme dei piani urbanistici vigenti, nonché quelli autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n.1/2004.

2. Aree di protezione ambientale (**C2**) - Sono aree di notevole valore ambientale costituite per lo più da boschi e pascoli con forte impatto paesaggistico, caratterizzanti il territorio del Parco. Tali aree, già vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e delimitate dai singoli comuni con apposite varianti d'adeguamento al P.U.T., sono sottoposte ad un maggiore grado di protezione. In tali aree è vietato ogni intervento a carattere edificatorio, fatta eccezione per quelli destinati al recupero del patrimonio edilizio esistente, o diretti alla realizzazione d'impianti e servizi necessari alla silvicultura, alla migliore utilizzazione del bosco o in ogni caso alla sua conservazione, valorizzazione e sviluppo. In tali zone è auspicabile prevedere la realizzazione di zone verdi attrezzate e la creazione di sentieri natura e sentieristica di carattere turistico; fermo restando che per le attrezzature di servizio si deve utilizzare il patrimonio edilizio esistente o strutture poste nelle aree adiacenti.

3. Aree di protezione speciale (**C3**) *"Cascata delle Marmore"* e *"Salto del Cieco"* - Le aree di protezione speciale individuate dal Piano del Parco sono quelle aree di particolare valenza naturalistica che necessitano di un elevato grado di protezione ed in particolare sono

costituite dall'area della cascata delle Marmore e da quella del fosso del Salto del Cieco. Nelle porzioni di territorio attualmente coltivate, ubicate all'interno delle zone speciali possono continuare, le attività agricole tradizionali privilegiando metodi di agricoltura biologica. All'interno delle zone C3 si applicano in particolare le prescrizioni per le "Aree Speciali" del sistema naturale e del sistema antropico contenute nel presente documento.

4. L'area di protezione speciale del fosso del "Salto del Cieco" è costituita dall'alveo e dalla valle del Fosso di Salto del Cieco, nel tratto che va dal limite della zona 1 prevista dalla L.R. 9/95 alla confluenza con il fosso dei Riti nel comune di Ferentillo. La zona è posta all'interno dell'area proposta come Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) codice identificativo sito n. IT 5220015 (P.U.T. Regione Umbria).

5. L'area di protezione speciale "Cascata delle Marmore" ubicata in comune di Terni, è costituita dall'alveo della cascata, compreso il tratto del fiume Nera interessato; dalla rupe delle Marmore, comprese le pendici boscate poste ai suoi piedi; dalla cosiddetta "Fossa", comprese le aree circostanti. Tale zona è compresa all'interno dell'area proposta come Sito d'Interesse Comunitario (SIC), codice identificativo sito n. IT 5220017 (P.U.T. Regione Umbria). In quest'area è vietato ogni intervento a carattere edificatorio, fatta eccezione per quelli destinati al recupero del patrimonio edilizio esistente, per quelli diretti al consolidamento della rupe e per quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche; non si possono aprire nuove strade e sentieri, ma devono essere recuperati e valorizzati i tracciati esistenti, finalizzandoli alla fruizione turistica e allo svolgimento delle altre attività compatibili disciplinate dal Regolamento. Sono esclusi dal presente divieto la realizzazione di percorsi e collegamenti (anche meccanizzati) finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

6. Le antiche opere idrauliche oggi in disuso in particole quelle relative alla cave Gregoriana e Paolina, le opere idrauliche della Mola de Cocchi, nonché la canalizzazione e le prese delle centrali idrolettriche in disuso devono essere conservate e salvaguardate, sono ammessi tutti gli interventi tesi alla loro riscoperta, valorizzazione, e restauro.

7. Gli interventi sul patrimonio vegetazionale devono essere rivolti alla conservazione, valorizzazione e sviluppo dell'ecotopo della cascata. Sono ammessi interventi di ripulitura da vegetazione infestante dell'alveo della cascata e delle canalizzazioni idrauliche connesse.

8. La zona della cosiddetta "Fossa", costituita da un sistema di terrazzamenti con muri di sostegno in pietra "sponga" con ripiani coltivati ad orto irrigati da un complesso sistema di canalette, che garantisce anche il deflusso delle acque meteoriche, costituisce un particolare ambiente agricolo che deve essere salvaguardato e recuperato. In questa zona, le iniziative esistenti e quelle future, devono essere raccordate e razionalizzate nell'ambito di un "Parco attrezzato" della Cascata da realizzare a tale scopo.

Il regolamento del parco disciplina le attività compatibili nelle zone C, dove possono continuare, secondo gli usi tradizionali, tutte le attività produttive e di servizio esistenti, comprese la pesca e la raccolta dei prodotti naturali. Sono incoraggiate le attività agro-silvo-pastorali che adottano le tecniche d'agricoltura biologica, il turismo qualificato, nonché la produzione artigianale di qualità, ivi compresa quella tesa a recuperare significativi tratti della cultura locale. Non sussistono divieti per tutti gli interventi autorizzati dalle norme del piano regolatore generale comunale o del programma di fabbricazione, vigenti alla data d'approvazione del presente Regolamento. Al fine di proteggere l'ambiente naturale e seminarule in tali zone è fatto assoluto divieto per le seguenti attività:

a) L'esercizio dell'attività venatoria, salvo l'attuazione d'eventuali piani d'abbattimento selettivo e cattura predisposti dal Consorzio, indispensabili al mantenimento del corretto equilibrio faunistico-ambientale;
b) L'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali e di fossili; fatta salva la possibilità di deroghe per esigenze straordinarie derivanti da interventi da effettuarsi per pubbliche calamità, recuperi ambientale e prelievo di materiali da destinarsi ad attività scientifiche;
c) Il prosciugamento di zone umide, la deviazione dei corsi d'acqua e la modifica del

loro regime mediante opere idrauliche, salvo per i casi autorizzati dal Consorzio; d) Lo scarico di materiali di rifiuto liquidi e solidi, di qualsiasi genere, al di fuori dei siti appositamente individuati ed autorizzati dal Consorzio; e) Il danneggiamento di flora e vegetazione spontanea, fatta eccezione per quanto previsto nelle normali operazioni agricole e silvocolturali; f) L'accensione di fuochi all'aperto nel periodo dal l marzo al 31 ottobre, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi. L'uso delle aree attrezzate per i visitatori dell' Area Naturale, le attività tradizionali di produzione del carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose, l'uso di apparecchi a fiamma ed elettrici utilizzati a scopo lavorativo, anche al di fuori dei cantieri, e ogni attività in annesso alle abitazioni dovranno essere attuate garantendo il rispetto delle leggi forestali e per la prevenzione incendi.
2.2 dimensioni e/o ambito di riferimento;
La previsione di zone C1 interessa aree agricole per circa **1.370**,**8317** ettari (mq 13.708.317) pari al **59,46%** dell'area a parco; La previsione di zone C2 interessa aree agricole per circa **391,3640** ettari (mq 3.913.640) pari al **16,98%** dell'area a parco;; La previsione di zone C3 (are di protezione speciale) è circa **95,0773** ettari (mq 950.773) pari al **4,12%** dell'area a parco; Per un totale di **1.857,2730** ettari pari al 80,36 % della superficie di **2.305,3392** ettari destinata a Parco.
2.3 Complementarietà con altri piani c/o progetti;
Le zone C di protezione sono aree agricole e agricole di salvaguardia che non prevedono nuove espansioni residenzili e/o produttive pertanto non si determinano effetti cumulativi con le aree esterne al Parco.

3. INTERFERENZE CON IL SISTEMA AMBIENTALE

3.1 Interferenze con le Zone speciali di conservazione di cui all'art. 3 del DPR 357/97
Le zone C interagiscono in parte con: - La **ZPS IT 5220025: Bassa Valnerina - Monte Fionchi – Cascata delle Marmore (C1, C2 e C3 Marmore);** **- SIC IT 5220017: Cascata delle Marmore (C1, C2 e C3 Marmore)**; **- SIC IT 5220015: Fosso Salto del Cieco (C1, C2 e C3 Salto del Cieco);** **- SIC IT 5210046: Valnerina (C1 e C2);**
- componenti abiotiche: si tratta di una previsione di una zona di protezione articolata in tre livelli di salvaguardia (C1, C2 e C3), che sostanzilmente obbliga i PRG comunali a conservare l'uso agricolo del territorio con diverse limitazioni per le attività. Trattandosi di aree agricole (C1), boschi (C3) e aree speciali (C3) di particolare valenza ambientale, non ci rilevano interferenze con le componenti abiotiche.
- componenti biotiche: si tratta di una previsione di una zona di protezione articolata in tre livelli di salvaguardia (C1, C2 e C3), che sostanzilmente obbliga i PRG comunali a conservare l'uso agricolo del territorio con diverse limitazioni per le attività. Trattandosi di aree agricole (C1), boschi (C3) e aree speciali (C3) di particolare valenza ambientale, che impongono la conservazione dell'ambiente naturale e seminaturale esistente non si rilevano interferenze con le componenti biotiche.
- connessioni ecologiche: Trattandosi di aree di protezione agricole (C1), boschi (C3) e aree speciali (C3) di particolare valenza ambientale, che impongono la conservazione dell'ambiente naturale e seminaturale esistente non si prevedono modifiche delle connessioni ecologiche anzi il diverso grado di protezione è finalizzato al mantenimento della biodiversità e alla regolamentazione delle attività consentite.

4. SCHEDA VALUTATIVA DI SINTESI

In considerazione che il Piano del Parco prevede un'articolazione della zona di protezione in tre livelli di salvaguardia (C1, C2 e C3) e visto che i due livelli C2 (*Aree di protezione ambientale*) e C3 (*Aree di protezione speciale*) sono molto vincolistici rispetto alla C1 e possono essere assimilati per caratteristiche ad una zona di tipo B abbiamo applicato gli indicatori di cui alla presente scheda alla sola sub zona C1 (*Aree di protezione agricola*) in cui sono consentite il maggior numero di attività.

EFFETTO PERTURBATIVO	INCIDENZA	MOTIVAZIONI / MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI
a) perdita diretta di habitat per la flora e per la fauna ed uso delle risorse naturali	***Irrilevante***	***Si tratta di una previsione finalizzata alla protezione di aree agricole normali (C1) e di particolare valenza ambientale (C2-C3) che in alcuni punti si collocano in un'area di rilevante interesse ecologico. Le norme di piano prevedono la tutela e la salvaguardia di queste aree promovendo una valorizzazione compatibile con l'ambiente sia floristico che faunistico.*** ***Trattandosi della conservazione dell'ambiente seminaturale esistente non si prevedono perdite dirette di habitat per la flora e per la fauna.***
b)frammentazione dell'ambiente naturale o semi-naturale, mediante la formazione di sottoaree o "isole verdi" separate tra loro	***Irrilevante***	***Trattandosi di una zona di protezione che prevede la conservazione delle attività agricole e silvopastorali esistenti con limitazioni definite dal regolamento non si rilevano frammentazioni dell'ambiente seminaturale.***
c) effetto barriera (sia diretta che indiretta) per la fauna selvatica	***Nessuna***	***Si tratta di una zona agricola di protezione che prevede la conservazione delle attività agricole e silvopastorali esistenti con limitazioni definite dal regolamento, conseguentemente non si verificano effetti barrieraper la fauna selvatica.***
d) impatti idrogeo-morfologici (impermea-bilizzazione del fondo, canalizzazioni artificiali, ecc.), mutazioni micro-climatiche e inquina-mento da sostanze vietate per legge.	***Non significativa***	***Trattandosi di una zona di protezione che prevede la conservazione delle attività agricole e silvopastorali esistenti con limitazioni definite dal regolamento non si rilevano impatti morfologici e mutazioni microclimatiche.***
e) l'impoverimento e la semplificazione delle fasce naturali (quando presenti).	***Irrilevante***	***Si tratta di una zona agricola di protezione che prevede la conservazione delle attività agricole e silvopastorali esistenti con limitazioni definite dal regolamento, al fine di eviatre l'impoverimento e la semplificazione delle fasce naturali (quando presenti), le NTA prevedono specifiche normative nella disciplina dei sistemi pertanto risulta nulla la sottrazione di***

		essenze vegetali.
f) aumento e facilitazione dei fenomeni di disturbo antropico generalizzato (rumorosità ed inquinamento, calpestio, vandalismo, incidenti, rilascio rifiuti, ecc.)	***Non significativa***	***Il disturbo antropico, in considerazione che si tratta di una zona di protezione agricola, puo essere collegato all'esercizio dell'attività agricola e silvopastorale e alla presenza di visitari legati all'escursionismo e alle attività turistiche connesse. Non sono però previsti incrementi significativi rispetto ai livelli già riscontrabili.***
g) interferenze dirette sul comportamento degli uccelli (alimentazione, nidificazione, svernamento)	***Non significativa***	***Si tratta di una zona agricola di protezione che prevede la conservazione delle attività agricole e silvopastorali esistenti con limitazioni definite dal regolamento, conseguentemente non si prevedono interferenze dirette sul comportamento degli uccelli.***
h) interferenze sulle connessioni ecologiche	***Non significativa***	***Si tratta di una previsione finalizzata alla protezione di aree agricole normali (C1) e di particolare valenza ambientale (C2-C3) che in alcuni punti si collocano in un'area di rilevante interesse ecologico. Il regolamento disciplina le attività compatibili e le norme di piano prevedono la tutela e la salvaguardia di queste aree promovendo una valorizzazione compatibile con l'ambiente sia floristico che faunistico. Non sono quindi rilevabili interferenze sulle connessioni ecologiche.***

5. NOTA INTEGRATIVA

Si tratta di una previsione finalizzata alla protezione di aree agricole normali (C1) e di particolare valenza ambientale (C2-C3). Nella zona C3 di protezione speciale della Cascata delle Marmore sono consentiti anche gli interventi finalizzati alla fruizione turistica e allo svolgimento delle altre attività compatibili disciplinate dal Regolamento ed è consentita la realizzazione di percorsi e collegamenti (anche meccanizzati) finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche. In ogni caso nelle aree ricadenti all'interno dell'area SIC o ZPS, tutti gli interventi consentiti dovranno essere comunque sottoposti a valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Scheda n. 04 “Zona D di promozione economica e sociale”

1. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE

TITOLO DELLA PREVISIONE **“Zone D1 e D2 di promozione economica e sociale”**		
Ambito di previsione : Macrozona 2		
Breve descrizione: Sono le aree più estesamente modificate dai processi d’antropizzazione, nelle quali sono consentite tutte le attività compatibili con l’Area naturale protetta, purché conformi al Piano Regolatore Generale. Il Piano prevede l’articolazione in due sub zone. - *Centri storici* (D1) - *Aree urbane* (D2)		
Localizzazione		
Unità di paesaggio	**Comune e/o loalità**	NTA/RP
1Vnv **Area della valle del Nera e del Velino** **1Mps** **Bassa Valnerina e monti di Polino**	**Terni (Collestatte) Arrone, Montefranco, Polino e Ferentillo**	Art. 12 NTA Art. 16 RP

2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO O DELLA PREVISIONE

Natura della previsione	
❑ Attuazione diretta	X Attuazione con PRG parte strutturale
2.1 Descrizione delle tipologie delle azioni e/o opere;	

1. Centri storici (D1) - Sono centri storici tutti gli agglomerati urbani (Castelli, borghi fortificati e borghi agricoli) di valore storico, presenti nel territorio del Parco. Questi sono individuati nella cartografia della zonazione. All’interno dei centri storici è vietata la nuova edificazione. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, consolidamento, risanamento conservativo e ristrutturazione leggera. Sono ammessi interventi di ristrutturazione pesante e urbanistica che possono riguardare anche la ricostruzione di vuoti urbani precedentemente costruiti, solo in presenza di piani particolareggiati e attraverso appositi piani di recupero. Vanno conservati e valorizzati gli spazi non edificati, orti, giardini e corti dei fabbricati, rispettando le relative tipologie. In questa zona si applicano in modo prescrittivo le disposizioni sui materiali contenute nell’art. 43 del presente documento, nonché quelle dettate dall’art. 25 del Regolamento del Parco.

2. Aree urbane (D2) - Sono i centri abitati di recente formazione, le zone di completamento e/o d’espansione dei centri storici, le aree urbanizzate o da urbanizzare secondo le previsioni degli strumenti urbanistici dei comuni. All’interno di queste zone si applicano le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali. I comuni potranno prevedere nuove zone d’espansione edilizia e per le attività produttive e artigianali, solo all’interno di queste aree. Nelle zone D2 si applicano le disposizioni previste al Titolo V – capo II del presente documento.

Il regolamento del parco disciplina le attività compatibili nelle zone D che comprendono le aree maggiormente urbanizzate che possono essere più marcatamente modificate dalle attività dell’uomo (processi d’antropizzazione). In quest’area non sussistono divieti per tutti gli interventi autorizzati dalle norme del piano regolatore generale comunale o del programma di fabbricazione, vigenti alla data d’approvazione del Regolamento. Tali attività non devono essere causa, in ogni caso, di fenomeni di degrado permanente dell’ambiente, ma risultare compatibili con i più generali criteri di tutela dell’Area naturale protetta. Sono incoraggiate, inoltre, tutte le iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo dell’economia ed al pieno recupero e sviluppo del patrimonio socioculturale proprio delle

collettività locali; nonché al miglioramento dei livelli di fruizione del Parco da parte dei visitatori.
Sono vietate le seguenti attività:

a) L'esercizio dell'attività venatoria, salvo l'attuazione d'eventuali piani d'abbattimento selettivo e cattura indispensabili al mantenimento del corretto equilibrio faunistico-ambientale, predisposti dal Consorzio gestore;
b) L'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali e di fossili; fatta salva la possibilità di deroghe per esigenze straordinarie derivanti da interventi da effettuarsi per pubbliche calamità, recuperi ambientale e prelievo di materiali da destinarsi ad attività scientifiche;
c) Il prosciugamento di zone umide, la deviazione dei corsi d'acqua e la modifica del loro regime mediante opere idrauliche, salvo per i casi autorizzati dal Consorzio;
d) Il danneggiamento della flora e vegetazione spontanea, fatta eccezione per quanto previsto nelle normali operazioni agricole e silvocolturali

2.2 dimensioni e/o ambito di riferimento;

La previsione di zone D1 interessa i centri e nuclei storici del territorio per circa **58,2170** ettari (mq 582.170) pari al **2,53%** dell'area a parco;
La previsione di zone D2 interessa aree agricole per circa **349,8477** ettari (mq 3.498.477) pari al **15,18%** dell'area a parco;
Per un totale di **408,0647** ettari pari al 17,70 % della superficie di **2.305,3392** ettari destinata a Parco.

2.3 Complementarietà con altri piani c/o progetti;

Le zone D di promozione economica e sociale sono aree urbane e periurbane dove i PRG dei comuni possono prevedere anche nuove espansioni residenziali e/o produttive pertanto. Il piano del Parco ha preso atto delle previsioni e dell'attuazione dei Piani vigenti (PRG e PdF) e in corso di adozione. Trattandosi di previsioni di uno strumento sovraordinato non si determinano effetti cumulativi.

3. INTERFERENZE CON IL SISTEMA AMBIENTALE

Interferenze con le Zone speciali di conservazione di cui all'art. 3 del DPR 357/97

Le zone D in alcuni casi per loro posizione geografica interagiscono con i Siti di interesse naturalistico e nello specifico:

Nel comune di Terni: le zone D1 e D2 di vocabolo Toro, Collestatte, Collestatte Piano e Torre Orsina interferiscono con la Zona di protezione Speciale della bassa Valnerina Monte Fionchi Cascata delle Marmore **(ZPS IT 5220025);** le zone D2 di vocabolo Toro e Collestatte Piano interferiscono con il Sito d'Interesse Comunitario della Cascata delle Marmore **(SIC IT 5220017).**
Nel comune di Arrone: le zone D1 e D2 di Casteldilago, Colleporto, Arrone, Valleludra e Rosciano interferiscono con la ZPS della bassa Valnerina Monte Fionchi Cascata delle Marmore **(ZPS IT 5220025).**
Nel comune di Polino: le zone D1 e D2 di Polino interferiscono con con la ZPS della bassa Valnerina Monte Fionchi Cascata delle Marmore **(ZPS IT 5220025).**
Nel comune di Montefranco: le zone D2 di Monzano, La Villetta e Fontechiaruccia interferiscono con la ZPS della bassa Valnerina Monte Fionchi Cascata delle Marmore **(ZPS IT 5220025).**
Nel comune di Ferentillo: le zone D1 e D2 di Matterella, Precetto, Monterivoso, Colleoliva, Castellone Basso, Gabbio, Umbriano, San Pietro in Valle, Macenano e Colleponte interferiscono con la ZPS della bassa Valnerina Monte Fionchi Cascata delle Marmore **(ZPS IT 5220025);** le zone D1 e D2 di Terria, Sambucheta, Macenano e Colleponte interferiscono con il Sito d'Interesse Comunitario della Valnerina **(SIC IT 5210046).**

- **componenti abiotiche:** Per quanto riguarda le zone D1 trattandosi di centri e nuclei storici in cui è prevista la conservazione e il mantenimento dello stato attuale non si rilevano interferenze dirette con le componenti abiotiche. Le zone D2 sono i centri abitati di recente formazione, le zone di completamento e/o d'espansione dei centri abitati, le aree urbanizzate o da urbanizzare secondo le previsioni degli strumenti urbanistici dei comuni. Il Piano del Parco regolamenta queste aree ma le previsioni sono a cura dei PRG dei comuni che possono prevedere in questi ambiti nuove zone di espansione sia di tipo residenziale che produttivo con la relativa realizzazione delle opere di urbanizzazione. Le interferenze con le componenti abiotiche potranno pertanto riguardare soprattutto i cambiamenti fisici che deriveranno dall'attuazione delle nuove previsioni dei PRG comunali e precisamente: - Movimenti terra con scavo e riporti per la realizzazione delle strade, dei parcheggi; - Scavi e rinterri per la realizzazione delle opere a rete (illuminazione, acquedotto, gas, ecc…); - Realizzazione delle opere delle strade e dei parcheggi, con realizzazione del fondo in asfalto e delle opere accessorie (smaltimento acque meteoriche, ecc…) e di arredo (marciapiedi, verde attrezzato, ecc…); - realizzazione delle opere a rete (illuminazione pubblica, rete fognante, rete idrica, ecc…) e canalizzazione delle acque dei fossi esistenti e loro dispersione versi li fiume Nera; - Sbancamento del terreno del singolo lotto e realizzazione scavi a sezione obbligata per fondazioni; - Realizzazione dei manufatti;
- **componenti biotiche:** Per quanto riguarda le zone D1 trattandosi di centri e nuclei storici in cui è prevista la conservazione e il mantenimento dello stato attuale non si rilevano interferenze dirette con le componenti biotiche. Le zone D2 sono i centri abitati di recente formazione, le zone di completamento e/o d'espansione dei centri abitati, le aree urbanizzate o da urbanizzare secondo le previsioni degli strumenti urbanistici dei comuni. Il Piano del Parco regolamenta queste aree ma le previsioni sono a cura dei PRG dei comuni che possono prevedere in questi ambiti nuove zone di espansione sia di tipo residenziale che produttivo con la relativa realizzazione delle opere di urbanizzazione. Le interferenze con le componenti riguardano sia la fase della realizzazione delle opere che quella successiva legata all'uso residenziale e/o produttivo. Per la fase di attuazione delle nuove previsioni dei PRG l'interferenza riguarda soprattutto il taglio della vegetazione esistente lungo i fossi e le strade in funzione dell'attuazione dei progetti di lottizzazione con la perdita dei relativi habitat; si deve comunque tenere presente che gli ambiti interessati sono tutti di tipo agricolo con destinazione seminativo quindi con un basso grado di biopotenzialità e si trovano tutti a ridosso di ambiti già urbanizzati. Per la fase di gestione le interferenze possono essere legate soprattutto al disturbo ambientale legato alle singole attività che si insedieranno; si deve tenere presente che rispetto al sito tutelato (ZPS IT 5220025) le area si trovano tutte nel fondovalle dove si storicamente sviluppata l'espansione dei centri abitati della Valnerina..
- **connessioni ecologiche:** Per quanto riguarda le zone D1 trattandosi di centri e nuclei storici in cui è prevista la conservazione e il mantenimento dello stato attuale non si rilevano interferenze dirette con le connessioni ecologiche. Le zone D2 sono i centri abitati di recente formazione, le zone di completamento e/o d'espansione dei centri abitati, le aree urbanizzate o da urbanizzare secondo le previsioni degli strumenti urbanistici dei comuni. Il Piano del Parco regolamenta queste aree ma le previsioni sono a cura dei PRG dei comuni che possono prevedere in questi ambiti nuove zone di espansione sia di tipo residenziale che produttivo con la relativa realizzazione delle opere di urbanizzazione.Le aree occupate dalle zone D2 interessano esclusivamente ambiti di tipo agricola adiacenti a zone già urbanizzate, in prossimità di *unità regionali di connessione ecologica*, *corridoi*, di *frammenti* e di *barriere antropiche* (strade e centri esistenti). La situazione è diversa da caso a caso ma in via generale le zone D riguardano essenzialmente fasce di connettività e barriere antropiche.

4. SCHEDA VALUTATIVA DI SINTESI

EFFETTO PERTURBATIVO	INCIDENZA MOTIVAZIONI MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI
a) perdita diretta di habitat per la flora e per la fauna ed uso delle risorse naturali.	***Incidenza: Poco significativa;*** *Le zone D, essendo in prossimità di centri abitati esistenti si trovano all'interno della ZPS IT 5220025 e dell'area SIC IT 5210046. All'interno delle zone "D" i piani comunali possono prevedere destinazioni urbanistiche, la cui attuazione può comportare opere di sbancamento, scavo e riporto, costruzioni di nuovi fabbricati e opere di urbanizzazione, che modificando la morfologia del terreno circostante. In considerazione che tali zone sono state individuate in ambiti già compromessi e in parte già occupate da nuclei e centri abitati o da manufatti produttivi, la perdita di habitat può essere considerata poco significativa rispetto alla superficie totale della zona di protezione speciale o del sito di interesse comunitario.* ***- mitigazioni e compensazioni:*** *In considerazione che la perdita maggiore di habitat è relativa alle eventuali previsioni dei piani urbanistici comunali nel loro complesso, questi dovranno prevedere adeguate norme di attuazione che garantiscano delle adeguate fasce di verde al fine di garantire una minore perdita di habitat e aumentare la biopotenzialità globale del sito. Per quanto riguarda eventuali compensazioni, gli stessi piani urbanistici in sede di valutazione d'incidenza potranno eventualmente destinare nuove aree a bosco o ad ambiti naturali in modo da equilibrare eventuali perdite di habitat in seguito a previsioni di trasformazione.*
b) frammentazione dello ambiente naturale o seminaturale, mediante la formazione di sottoaree o "isole verdi" separate tra loro	***Incidenza: Poco significativa;*** *In considerazione che tali zone sono state individuate in ambiti già compromessi e in parte già occupate da nuclei e centri abitati o da manufatti produttivi, la superficie che in cui i piani comunali possono prevedere destinazioni urbanistiche per nuove trasformazioni, corrisponde a circa il 10% rispetto al totale dei centri esistenti.* *Le interferenze dirette con gli habitat tutelati possono quindi derivare dall'attuazione delle previsioni dei piani e vanno verificate in sede di valutazione dei piani stessi anche in funzione di eventuali opere di mitigazione e compensazione.* *In ogni caso, l'effetto di frammentazione dello ambiente naturale o seminaturale, mediante la formazione di sottoaree o "isole verdi" separate tra loro e poco significativa.* ***- mitigazioni e compensazioni:*** *al fine di mitigare l'effetto di frammentazione, i piani comunali dovranno prevedere adeguate zone di verde pubblico o privato e fasce di verde ecologico di adeguata profondità poste soprattutto lungo i corridoi d'acqua (fiume Nera e fossi principali). Le NTA dei piani urbanistici comunali dovranno prevedere delle aree di verde ecologico che dovrà comprendere la piantumazione e la messe a dimora essenze arboree e arbustive tipiche locali a sviluppo differenziato e di caratteristiche adatte ad ottenere un "sistema verde" con le capacità di ricostituire unità ambientali continue oltre che con funzione di schermatura visiva, assorbenza acustica e delle polveri.*
c) effetto barriera (sia diretta che indiretta) per	***Incidenza: Poco significativa;*** *In considerazione che tali zone sono state individuate in ambiti già*

la fauna selvatica	*compromessi e in parte già occupate da nuclei e centri abitati o da manufatti produttivi, il transito di specie animali è da considerarsi modesto. Solo la zona tra vocabolo Toro e Collestatte Piano potrebbe determinare effetto barriera (sia diretta che indiretta) per la fauna selvatica, ma gli strumenti urbanistici o gli studi di valutazione d'incidenza possono prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione dell'effetto.* ***- mitigazioni e compensazioni:*** *data la natura delle previsioni possibili all'interno della zona D non è possibile inibire l'uso di recinzioni e barriere sul confine dei lotti, al fine di mitigare l'effetto, i piani urbanistici comunali nelle NTA possono prevedere delle azioni sul sistema del verde come illustrato nel punto precedente e prevedere tipi recinzione che consentano il transito della fauna selvatica. In considerazione della natura unitaria dell'intervento ricettivo è opportuno, come previsto dal progetto non consentire in sede d'attuazione recinzioni delle singole unità ricettive o abitative e consentire solo delimitazioni con siepi o elementi naturali.*
d) impatti idrogeo-morfologici (impermeabilizzazione del fondo, canalizzazioni artificiali, ecc.), mutazioni micro-climatiche e inquinamento da sostanze vietate per legge.	***Incidenza: Poco significativa;*** *Le zone D, previste all'interno della ZPS IT 5220025 e dell'area SIC IT 5210046, sono sempre poste in prossimità di nuclei abitati o produttivi esistenti. All'interno delle zone "D2" i piani comunali possono prevedere destinazioni urbanistiche, la cui attuazione può comportare opere che potrebbero comportare impatti idro-geo-morfologici (impermeabilizzazione del fondo, canalizzazioni artificiali, scavi, ecc.), che modificando la morfologia del terreno circostante. In considerazione che tali zone sono state individuate in ambiti già compromessi e in parte già occupate da nuclei e centri abitati o da manufatti produttivi, gli impatti idro-geo-morfologici possono essere considerati poco significativi rispetto alla superficie totale della zona di protezione speciale o del sito di interesse comunitario. In ogni caso il regolamento del parco e le NTA non consentano attività che possono determinare mutazioni del microclima o inquinamento da sostanze vietate per legge.* ***- mitigazioni e compensazioni:*** *al fine di mitigare l'effetto i regolamenti edilizi e i piani urbanistici comunali nelle NTA possono prevedere delle norme tese a:* *1. Ridurre il più possibile gli scavi ed i movimenti terra, adattandosi alla morfologia originale, realizzare eventuali muri di contenimento con muri a basso impatto (a secco o in muratura di pietrame), rivestimento con pietrame di eventuali muri di sostegno in c.a. necessari per le sistemazioni esterne.* *2. Controllare da un punto di vista idrico e pedologico l'area da urbanizzare, il sistema di scorrimento acque dell'area e il rapporto con i contesti geologici, idrogeologici ed ambientali, e con le condizioni meteorologiche all'interno del sistema iniziale, al fine di ridurre al minimo le interferenze e di avvicinarsi il più possibile a cicli e processi assimilabili e simili a quelli naturali.* *3. Uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica per la realizzazione e per il consolidamento di eventuali scarpate e rilevati;* *5. All'interno del lotti ridurre il più possibile le pavimentazioni esterne di tipo impermeabile utilizzando nelle zone da pavimentare tipologie e materiali permeabili. In particolare nei parcheggi nelle*

	zone di sosta sarebbe auspicabile non utilizzare l'asfalto ma elementi permeabili secondo le tipologie che si trovano in commercio.
e) l'impoverimento e la semplificazione delle fasce naturali (quando presenti)	***Incidenza: Non significativa;*** *In considerazione che tali zone sono state individuate in ambiti già compromessi e in parte già occupate da nuclei e centri abitati o da manufatti produttivi, risulta minima la sottrazione di essenze vegetali e per l'attuazione di eventuali previsioni di piani urbanistici comunali, e il regolamento del parco e le NTA del sistema naturalistico prevedono specifiche norme a tutela delle fasce naturali con particolare riferimento a quelli lungo i corridoi ecologici d'acqua.* ***- mitigazioni e compensazioni:*** *al fine di mitigare l'effetto di impoverimento e semplificazione delle fasce naturali i regolamenti edilizi e i piani urbanistici comunali nelle NTA possono prevedere delle norme tese a:* *- studiare un piano del verde con indicazioni della essenze vegetali e individuazione planimetriche di aree a verde ecologico che consentano un maggiore arricchimento delle stesse fasce e un'articolazione più complessa dello stesso verde ecologico.* *- prevedere degli appositi indici di piantumazione in rapporto alle volumetrie consentite e la realizzazione di siepi e filari di alberi d'alto fusto.*
f) aumento e facilitazione dei fenomeni di disturbo antropico generalizzato (rumorosità ed inquinamento, calpestio, vandalismo, incidenti, rilascio rifiuti, ecc.).	***Incidenza: Non significativa;*** *In considerazione che tali zone sono state individuate in ambiti già compromessi e in parte già occupate da nuclei e centri abitati o da manufatti produttivi, l'aumento del disturbo antropico, derivato da previsione di aree di trasformazione da parte dei piani urbanistici comunali non dovrebbe comportare incrementi significativi rispetto ai livelli già riscontrabili.* *Data la natura delle zone D, i maggiori disturbi sono prevedibili per le fasi di cantiere dei nuovi manufatti che potenzialmente potrebbero essere realizzati in funzione dell'attuazione di previsioni dei piani urbanistici.* ***- mitigazioni e compensazioni:*** *al fine di mitigare l'effetto di aumento e facilitazione dei fenomeni di disturbo antropico generalizzato, i regolamenti edilizi e le NTA dei piani urbanistici comunali possono prevedere delle norme tese a:* *- privilegiare l'uso di barriere vegetali per ridurre fenomeni di introspezione e cosi via.* *- attuare interventi di mitigazione del disturbo luminoso attraverso la predisposizione di adeguati impianti di illuminazione pubblica a norma della l.r. n 20 del 28 febbraio 2005 e s.m.i.* *- uso di materiali fonoassorbenti nelle eventuali recinzioni e negli spazi di maggior concentrazione delle persone.* *- prevedere barriere vegetali per ridurre ulteriormente rumori e disturbi visivi.*
g) interferenze dirette sul comportamento degli uccelli (alimentazione, nidificazione, svernamento)	***Incidenza: Non significativa;*** *Si tratta di zone individuate in ambiti già compromessi e in parte già occupate da nuclei e centri abitati o da manufatti produttivi, il transito di avifauna è da considerarsi modesto, pertanto anche con la attuazione di eventuali aree di trasformazione da parte dei piani urbanistici comunali non si prevedono interferenze dirette sul*

	comportamento degli uccelli. Maggiori disturbi sono prevedibili per le fasi di cantiere. ***- mitigazioni e compensazioni:*** *Non è possibile in questa fase misure di mitigazione o compensazione degli impatti che dovranno essere legate alla specifica previsione anche in funzione della eventuale sottrazione di habitat. Comunque le zone "D" previste dal piano del parco sono all'interno o in adiacenza di centro e nuclei urbani esistenti, conseguentemente modesta è l'interferenza rispetto alle specie di uccelli che interagiscono con il sito. In sede di specifiche valutazioni d'incidenza si potranno valutare periodi in cui non possono essere eseguiti interventi per evitare interferenze sulla nidificazione.*
h) Cambiamenti negli elementi principali del sito.	***Incidenza: Poco significativa;*** *Le zone D, interessano aree già modificate dai processi d'antropizzazione, i cambiamenti negli elementi permanenti del sito sono legati possono comunque determinarsi dalle previsioni di nuove aree di trasformazione da parte dei piani urbanistici comunali. I tal caso i cambiamenti potrebbero essere legati alla qualità dell'acqua nelle nuove zone che si andranno ad urbanizzare.* ***- mitigazioni e compensazioni:*** *al fine di mitigare l'effetto si potrebbe intervenire sul* ***Fabbisogno idrico*** *anche attraverso il controllo delle acque immesse nel circuito produttivo (acque di processo) evitando gli usi impropri e attraverso azioni sulle acque di processo e sulle Acque reflue.*

5. NOTA INTEGRATIVA

N.B.: Vista la natura delle zone e la loro localizzazione le zone di promozione economica e sociale previste dal piano che interferiscono con i siti d'interesse naturalistico hanno complessivamente un incidenza poco significativa. Il Piano del Parco non prevede nuove aree di trasformazione, ma si limita a perimetrare le aree di promozione economica e sociale (zone D) che sono le aree più estesamente modificate dai processi d'antropizzazione, nelle quali sono consentite tutte le attività compatibili con l'Area naturale protetta, purché conformi al Piano Regolatore Generale. Solo all'interno di queste aree, ed in particolare nelle zone D2, i comuni potranno prevedere nuove zone d'espansione residenziale e zone per le attività produttive e artigianali. Inoltre l'art. 16 del regolamento prevede che le attività possibili all'interno delle zone D non devono essere causa, in ogni caso, di fenomeni di degrado permanente dell'ambiente, ma risultare compatibili con i più generali criteri di tutela dell'Area naturale protetta e nello specifico vieta espressamente:

a) L'esercizio dell'attività venatoria, salvo l'attuazione d'eventuali piani d'abbattimento selettivo e cattura indispensabili al mantenimento del corretto equilibrio faunistico-ambientale, predisposti dal Consorzio gestore;
b) L'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali e di fossili; fatta salva la possibilità di deroghe per esigenze straordinarie derivanti da interventi da effettuarsi per pubbliche calamità, recuperi ambientale e prelievo di materiali da destinarsi ad attività scientifiche;
c) Il prosciugamento di zone umide, la deviazione dei corsi d'acqua e la modifica del loro regime mediante opere idrauliche, salvo per i casi autorizzati dal Consorzio;
d) Il danneggiamento della flora e vegetazione spontanea, fatta eccezione per quanto previsto nelle normali operazioni agricole e silvocolturali.

In ogni caso nelle aree ricadenti all'interno dell'area SIC o ZPS, tutti gli interventi consentiti dovranno essere comunque sottoposti a valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Scheda n. 05 “Zona d’influenza socio-economica”

1. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE

TITOLO DELLA PREVISIONE “Zona d’influenza socio-economica”		
Ambito di previsione : Nessuna macrozona (area esterna)		
Breve descrizione: Il Piano del Parco individua all’esterno della perimetrazione dell’area naturale protetta ed all’interno dell’ambito di studio definito dal precedente “Piano di Conservazione e Sviluppo”, una zona di influenza socio economica corrispondente al Bacino imbrifero del Nera, caratterizzata da un grado elevato di interazione con il sistema naturale ed antropico del Parco.		
Localizzazione		
1Vnv **Area della valle del Nera e del Velino** **1Mps** **Bassa Valnerina e monti di Polino**	**Terni (Collestatte)** **Arrone, Montefranco, Polino e Ferentillo**	Art. 13 NTA

2. CARATTERISTICHE DELLA PREVISIONE

Natura della previsione	
❑ Attuazione diretta	X Attuazione con Regolamentodel Parco
3.1 Descrizione delle tipologie delle azioni e/o opere;	
1. Nell’ambito di questa zona, le disposizioni per sistemi individuate nella parte III del Regolamento del Parco e quelle contenute nel presente documento, hanno funzione indicativa e d’indirizzo: per la pianificazione urbanistica e paesistica in generale; per gli strumenti urbanistici dei comuni in particolare. 2. La zona di influenza socio-economica rappresenta l’ambito territoriale vocato per la successiva individuazione, da parte della Regione dell’Umbria, previa intesa con il Consorzio del Parco Fluviale del Nera e gli enti locali interessati, di una eventuale “Area Contigua” ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 della L.R. 9/95. 3. Gli scopi e le finalità per l’istituzione di un’eventuale area contigua all’interno della zona d’influenza socio-economica potranno riguardare: a) La protezione e salvaguardia del patrimonio boschivo all’interno dei serbatoi di naturalità; b) L’agricoltura biologica; c) Gli interventi tesi a migliorare l’assetto idrogeologico e a difendere il territorio dal rischio idraulico nei corridoi ecologici e nei connettori; d) Il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico nel sistema antropico; e) La promozione di attività eco-compatibili; f) La realizzazione di strutture di servizio all’area naturale protetta.	
3.2 dimensioni e/o ambito di riferimento;	
La previsione interessa tutto l’ambito di bacino del fiume Nera esterno al perimetro dell’area a parco dalla catata delle Marmre al confine provinciale presso Terria. L’area di circa ha una suiperficie complessiva di **10.752**,**9783** ettari.	
3.3 Complementarietà con altri piani c/o progetti;	
Trattandosi della previsione di una zona d’influenza assimilabile ad un area contigua finalizzata alla protezione delle zone esterne del parco non si determinano complementarità con altre previsioni o progetti e non si prevedono effetti cumulativi.	

3. INTERFERENZE CON IL SISTEMA AMBIENTALE

4.1 Interferenze con le Zone speciali di conservazione di cui all'art. 3 del DPR 357/97
La Zona F d'inflenza socio-economica essendo esterna all'area a Parco fino ai confini di bacino interagisce oltre che con la Zona di protezione Speciale della bassa Valnerina Monte Fionchi Cascata delle Marmore **(ZPS IT 5220025)** anche con i Siti d'Interesse Comunitario del Monte Solenne **(SIC IT 5220010),** di Salto del Cieco **(SIC IT 5220015)**, di Monte la Pelosa Colle fergiara **(SIC IT 5220016)** e di Monte Aspra **(SIC IT 5210063).**
- componenti abiotiche: si tratta di una previsione vincolistica di riserva generale orientata finalizzata alla salvaguardia dei boschi e degli habitat circostanti il fosso, quindi non ci sono interferenze con le componenti abiotiche.
- componenti biotiche: si tratta di una previsione di riserva generale orientata finalizzata alla salvaguardia dei boschi e degli habitat circostanti il fosso, quindi non ci sono interferenze con le componenti biotiche.
- connessioni ecologiche: si tratta di una previsione vincolistica di riserva generale orientata finalizzata alla salvaguardia dei boschi e degli habitat circostanti il fosso, la previsione è finalizzata alla salvaguardia delle connessioni ecologiche tra l'ambiente fluviale del fosso e gli abitat comunitari coircostanti.

4. SCHEDA VALUTATIVA DI SINTESI

Si tratta di una previsione finalizzata alla salvaguardia dei boschi e degli habitat circostanti il fosso del fosso di Salto del Cieco una ambito di particolare valenza ambientale che si colloca in un'area di rilevante interesse ecologico. Le norme di piano del Parco prevedono la tutela e la salvaguardia di queste aree escludendo qualsiasi intervento che non sia finalizzato alla conservazione degli habitat e dell'ambiente sia floristico che faunistico. Non sono quindi rilevabili effetti perturbativi negativi sui siti protetti.

Nelle aree ricadenti all'interno dell'area SIC, per gli interventi consentiti dovranno essere sottoposti a valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.p.r 8 settembre 1997, n. 357.

Scheda n. 06 “Aree di proposta e studio”

1. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE

TITOLO DELLA PREVISIONE **“Ambito di stubio e Aree di proposta e studio”**		
Ambito di previsione : Nessuna macrozona (area esterna)		
Breve descrizione: Si tratta di un area di studio individuata sulla base del Piano Regionale delle Aree Naturali Protette approvato con D.P.G.R. del 10 febbraio 1998 n. 61.		
Localizzazione		
1Vnv **Area della valle del Nera e del Velino** **1Mps** **Bassa Valnerina e monti di Polino**	**Terni (Marmore Piediluco)** **Ferentillo**	Art. 14 NTA

2. CARATTERISTICHE DELLA PREVISIONE

Natura della previsione	
❑ Attuazione diretta	X Attuazione con Regolamento del Parco
3.1 Descrizione delle tipologie delle azioni e/o opere;	
1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Fluviale del Nera-Velino (1994-95) aveva già individuato un ambito territoriale di studio, le cui caratteristiche naturalistiche ed antropiche sono strettamente connesse a quelle dell’area del Parco; sul quale sono state eseguite tutte le analisi di settore. 2. Eventuali studi e approfondimenti settoriali sulle tematiche del Parco, dovranno essere effettuati nell’ambito delle apposite «Aree di proposta e studio» individuate dal Piano del Parco sulla base del Piano Regionale delle Aree Naturali Protette approvato con D.P.G.R. del 10 febbraio 1998 n. 61. In tali aree, classificate anche come “Aree di particolare interesse naturalistico” dall’art. 26 della L.R. n. 9/95 la Giunta Regionale elabora proposte progettuali finalizzate all’istituzione di parchi regionali. Tali aree sono state individuate nel Piano Regionale delle Aree Protette approvato con DPGR 61/1998 e riportate nella Tav. 1 della Perimetrazione del Parco.	
3.2 dimensioni e/o ambito di riferimento;	
La previsione interessa due aree una sulla riva destra e l’altra sulla riva sinistra del fosso del Salto del Cieco corrispondente ad un’area di circa 38,2861 ettari, ubicata completamente all’interno dell’area **SIC IT 5220015: Fosso Salto del Cieco**;	
3.3 Complementarietà con altri piani c/o progetti;	
Trattandosi della previsione di una zona di riserva orientata completamente inedificabile ed regolamentata la fruizione libera non si determinano complementarità con altre previsioni o progetti e non si prevedono effetti cumulativi.	

3. INTERFERENZE CON IL SISTEMA AMBIENTALE

4.1 Interferenze con le Zone speciali di conservazione di cui all'art. 3 del DPR 357/97
Interagisce con il Sito d'Interesse Comunitario**,** codice identificativo sito d'interesse comunitario **Fosso Salto del Cieco** n. **SIC IT 5220015**.
- componenti abiotiche: si tratta di una previsione vincolistica di riserva generale orientata finalizzata alla salvaguardia dei boschi e degli habitat circostanti il fosso, quindi non ci sono interferenze con le componenti abiotiche.
- componenti biotiche: si tratta di una previsione di riserva generale orientata finalizzata alla salvaguardia dei boschi e degli habitat circostanti il fosso, quindi non ci sono interferenze con le componenti biotiche.
- connessioni ecologiche: si tratta di una previsione vincolistica di riserva generale orientata finalizzata alla salvaguardia dei boschi e degli habitat circostanti il fosso, la previsione è finalizzata alla salvaguardia delle connessioni ecologiche tra l'ambiente fluviale del fosso e gli abitat comunitari coircostanti.

4. SCHEDA VALUTATIVA DI SINTESI

Si tratta di una previsione finalizzata alla salvaguardia dei boschi e degli habitat circostanti il fosso del fosso di Salto del Cieco una ambito di particolare valenza ambientale che si colloca in un'area di rilevante interesse ecologico. Le norme di piano del Parco prevedono la tutela e la salvaguardia di queste aree escludendo qualsiasi intervento che non sia finalizzato alla conservazione degli habitat e dell'ambiente sia floristico che faunistico. Non sono quindi rilevabili effetti perturbativi negativi sui siti protetti.

Nelle aree ricadenti all'interno dell'area SIC, per gli interventi consentiti dovranno essere sottoposti a valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357.

Il fiume Velino ed il lago di Piediluco

4. Valutazione d'incidenza complessiva del piano

Il Piano del Parco Fluviale del Nera, adottato con deliberazione dell'assemblea consortile n. 18 del 6 luglio 2006 e riadottato con deliberazione dell'assemblea consortile dell'aprile 2007, è stato redatto in conformità a quanto disposto e previsto dall'art. 12 della L.R. n. 9/1995 e successive modifiche ed integrazioni, e recepisce le indicazioni, gli indirizzi e le prescrizioni dettate dal **Piano regionale delle aree naturali protette**, approvato con Decreto del Presidente Della Giunta Regionale 10 febbraio 1998 n. 61.

Il Piano del Parco, è sostanzialmente articolato in tre parti:

a) La *zonazione* (Tav. n. 1 e 2), con la previsione delle perimetrazione definitiva e l'articolazione in zone di protezione;

b) Il *sistema naturalistico ambientale* (Tav. n. 3), con l'individuazione delle componenti naturali del Parco degli elementi di elevato pregio ambientale e naturalistico propri dell'area naturale protetta.

c) Il *Sistema antropico* (Tav. n. 4), con le previsioni delle componenti antropiche del Parco: spazio rurale, sistema infrastrutturale, insediativo e servizi.

Le scelte eseguite dal Piano sono state eseguite nel rispetto dei principi del primo Piano di conservazione e sviluppo del parco fluviale del Nera-Velino redatto dal gruppo di lavoro della provincia di Terni, ed in particolare hanno tenuto conto dei seguenti obiettivi:

- Redigere una pianificazione del territorio del parco per sistemi (ambientale e antropico) e per "zonazione" come previsto dalla legge quadro delle aree naturali protette;
- Evitare un ulteriore declino del "capitale natura", attraverso azioni di salvaguardia e tutela e dell'ambiente naturale (Sistema naturalistico);
- Ritrovare il Nera, fiume che ha svolto un ruolo determinante nella storia del territorio, restituendogli il ruolo di cerniera-corridoio, ambientale e culturale;
- Attuare una nuova politica di pianificazione territoriale, anche attraverso il Controllo delle espansioni e delle nuove previsioni di carattere residenziale o produttivo nei centri abitati, tenendo presente che l'area naturale protetta del Nera è un parco fluviale quindi parco antropico, che deve sviluppare il tema del parco a indirizzo misto;
- Non concepire il parco come un'oasi o come un isola, ma come un laboratorio della sostenibilità, punto strategico per sperimentare ed esportare un nuovo modello di sviluppo;
- La valorizzazione delle risorse ambientali naturali e antropiche, compatibilmente con gli obiettivi di salvaguardia, al fine di promuovere uno sviluppo economico sostenibile e contribuire alla promozione e alla crescita di attività ricreative e turistiche compatibili;
- La Riqualificazione del sistema insediativo nel suo insieme e nelle sue parti;
- la Riqualificazione e completamento dei nuclei abitati e degli aggregati urbani; la Riqualificazione e completamento degli insediamenti produttivi esistenti;
- la Dotazione con adeguate aree e attrezzature di servizio dei centri e dei nuclei del territorio per una migliore fruizione del territorio e del parco.

4.1 Uso delle risorse naturali;

Per quanto riguarda la *zonazione* come abbiamo analizzato nei precedenti paragrafi, le scelte principali del piano del parco che possono influire con l'uso delle risorse naturali hanno riguardato:

- L'individuazione delle zone di protezione di tipo "C", che riguardano la campagna coltivata da secoli dove l'agricoltura, la pastorizia e le altre attività possono continuare a svolgersi secondo i criteri tradizionali oppure possono svilupparsi adottando criteri più moderni purché compatibili con le esigenze ambientali.

- L'individuazione delle zone “D” di promozione economica e sociale, che costituiscono a tutti gli effetti delle macroaree all’interno delle quali gli strumenti di pianificazione comunali possono prevedere nuove zone di espansione e zone per le attività produttive e per servizi. Le nuove zone sono state perimetrate senza prevedere nuovi insediamenti nello spazio rurale ma privilegiando il consolidamento e lo sviluppo di quelli già esistenti;

Per quanto riguarda le zone di protezione di tipo C, in considerazione che il piano conferma l’uso agricolo quindi il mantenimento dell’ambiente naturale (C2 e C3) e seminaturale (C1) esistente, non si prevedono forme di consumo di suolo e/o aumento dell’uso delle risorse naturali rispetto allo stato attuale. Inoltre in questa zona il piano del parco favorisce esperienze di agricoltura biologica puntando alla produzione di alimenti di alta qualità.

Diversa la situazione per le zone di tipo “D”, dove gli strumenti urbanistici possono prevedere interventi, la cui previsione può determinare un uso delle risorse naturali. In ogni caso il piano del Parco ha individuato tali aree in modo che il consumo di suolo è stato nel complesso molto limitato, e nel suo complesso è emerso che il totale delle superfici degli ambiti perimetrati dal Piano del Parco come zone D comprensive dei centri urbani esistenti è di **408,0647** ettari contro una superficie complessiva dell’area a parco di **2305,3392** ettari corrispondente al **17,70%** del totale. C’è da notare che se tale percentuale può sembrare eccessiva per un’area naturale protetta, dobbiamo però considerare che il parco è stato individuato (dalla l.r. n. 9) prevalentemente nel fondovalle dove sono presenti numerosi centri abitati e le infrastrutture principali del territorio, ovvero in un territorio già fortemente antropizzato. Tale percentuale si ridurrebbe a circa il 3-5% se confrontata alla dimensione della zona di influenza socio economica che corrisponde al bacino idrografico del Nera vero ambito naturale del parco.

C’è da rilevare che il Piano del parco ha cercato di concentrare le nuove aree di trasformazione all’interno ed in prossimità dei centri abitati esistenti tagliando le previsioni di aree turistiche e residenziali che i vari PdF avevano previsto nello spazio rurale. Sono state riconfermate le aree produttive esistenti e quelle di nuova previsione hanno sostanzialmente preso atto di realtà e attività già esistenti.

Rispetto alle aree SIC e alla ZPZ il Piano del parco ha evitato qualsiasi previsione di macroarea di tipo urbano e/o periurbano all’interno delle macrozone 1 (zone A e B), in considerazione che la ZPS della bassa Valnerina Monte Fionchi Cascata delle Marmore **(ZPS IT 5220025)** interessa quasi tutto il fondovalle del fiume Nera comprendendo gran parte dei centri abitati del territorio (Collestatte, Collestatte Piano, Torre Orsina, Casteldilago, Colleporto, Arrone, Monzano, Valleludra, Rosciano, Polino, Ferentillo, Precetto, Monterivoso, Colleoliva, Castellonalto, Macenano, Colleponte, San Pietro in Valle, Umbriano e Terria), inevitabilmente è stato necessario prevedere zone di tipo D (promozione economica e sociale) all’interno del sito d’interesse naturalistico. All’interno di tali aree i comuni potranno prevedere nuove zone d’espansione edilizia, per le attività produttive e artigianali, che potranno determinare del consumo di suolo e pertanto un uso delle risorse naturali. Come abbiamo analizzato nella sezione precedente trattandosi di aree già modificate dai processi d’antropizzazione, nelle quali sono consentite tutte le attività compatibili con l’Area naturale protetta, purché conformi al Piano Regolatore Generale, l’incidenza sull’uso delle risorse naturali è poco significativa.

Il *sistema naturalistico ambientale* ha come obiettivo la conservazione delle componenti naturali del Parco da attuare mediante una serie interventi finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione e ripristino degli elementi di elevato pregio ambientale e naturalistico propri dell’area naturale protetta, **pertanto gli interventi previsti NON determinano un uso delle risorse naturali, anzi sono state concepite unicamente per la gestione ai fini della conservazione delle componenti ambientali** (Serbatoi di naturalità; Corridoi ecologici d’acqua; Connettori; Aree filtro; Aree speciali).

Il *sistema antropico* ha come obiettivo la conservazione delle componenti antropiche del Parco ed è attuata mediante una serie interventi finalizzati alla salvaguardia, risanamento conservativo, restauro e valorizzazione di manufatti, edifici e aggregati di elevato pregio storico-artistico, propri dell’area naturale protetta. Il piano del parco articola gli elementi del

sistema antropico in *Insediamenti* (centri storici, nuclei recenti e fabbricati sparsi), *Zone produttive* (attive e dimesse), *Zone speciali* (Cascata delle Marmore e San Pietro in Valle), *Collegamenti* (Accessi, strade e viabilità alternativa) e *Nodi di collegamento* (Porte del parco e parcheggi), dettando le norme specifiche per gli interventi. Le previsioni del sistema antropico non riguardano la realizzazione di nuovi elementi ma solo la riorganizzazione, la riqualificazione ambientale, la conservazione e la valorizzazione degli elementi esistenti, con particolare riferimento agli insediamenti e alle zone produttive, pertanto non si determina un uso delle risorse naturali. Nello specifico dei collegamenti il piano del parco all'interno dei siti di interesse naturalistico non prevede nuove strade per la fruizione del parco ma si limita alla riclassificazione di quelli esistenti in base alla loro funzione prevedendo gli interventi necessari per la loro valorizzazione e manutenzione. L'unica nuova previsione è la presa d'atto della superstrada Terni-Rieti, asse in corso di realizzazione che comunque ricade fuori dalla zona di protezione speciale. Per quanto riguarda la viabilità alternativa (sentieristica, percorsi fluvio lacustri, collegamenti meccanici di risalita) nel sistema antropico il piano del parco ha preso atto della rete studiata dalla Regione Umbria, dei sentieri in corso di realizzazione e dei progetti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche (ascensore inclinato sulla cascata) già dotati di valutazione d'incidenza favorevole.

In conclusione, preso atto che all'interno dei siti naturalistici (ZPS e SIC) non ci sono previsioni che determinano un significativo aumento di consumo di suolo a scapito delle risorse naturali, l'incidenza complessiva del Piano del Parco è poco significativa.

4.2 Produzione di rifiuti

In generale uno degli obiettivi del Piano del parco è stato quello di affrontare nei limiti delle sue competenze gli eventuali problemi legati alla produzione dei rifiuti, attraverso la normativa del regolamento e la localizzazione delle zone di tipo D solo negli ambiti già urbanizzati dove la questione dei rifiuti solidi può essere definita dai piani comunali attraverso la localizzare del sistema di raccolta (isole ecologiche) e di smaltimento o riciclo dei RSU.

Per quanto riguarda le zone di protezione di tipo C nel complesso le previsioni sono prevalentemente orientate alla salvaguardia e alla tutela ambientale degli ambiti agricoli e del sistema ambientale nel suo complesso, i rifiuti possibili sono quelli legati all'attività agricola pertanto non si prevedono emissioni di rifiuti, che possono in qualche modo avere influenza sulle aree tutelate.

Per le zone di tipo D (promozione economica e sociale) e nello specifico delle zone D2, le previsioni del piano del parco, sono orientate alla riqualificazione e ricomposizione formale degli agglomerati urbani e/o produttivi già esistenti, pertanto le emissioni e rifiuti potranno riguardare solo l'attività edilizia legata alla realizzazione di nuovi interventi eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici comunali e all'attività abitativa nel suo complesso relativa a ciascun centro e nucleo abitato e delle relative funzioni (Servizi, commercio, attività varie).

- per le **previsioni di carattere edilizio** (smaltimento in terra, acqua aria) e per le **infrastrutture** (viabilità e parcheggi) queste riguardano la realizzazione di nuovi edifici, di strade, parcheggi, percorsi e delle opere di arredo e sistemazione a verde connesse quindi a parte il trasporto dei materiali di risulta dei lavori, delle demolizioni e degli scavi, che saranno portate alle relative discariche autorizzate non si prevedono significative emissioni di rifiuti.
- Per i **centri e nuclei abitati** nel loro complesso l'emissione di rifiuti riguarda essenzialmente la questione dei rifiuti solidi urbani già attualmente smaltiti dal servizio pubblico (Nettezza Urbana) gli eventuali aumenti del carico antropico sono già regolamentati dal PUT che prevede un incremento massimo di abitanti per ciascun comune del 10%, pertanto non determinano significativi aumenti di emissioni di rifiuti. Al fine di razionalizzare loro smaltimento il piano ha previsto adeguate zone per attrezzature tecnologiche con la possibilità di realizzare isola ecologica a norma di legge.
- Per i **nuclei produttivi**, il piano del parco non prevede nuove zone industriali ed artigianali, ma prende atto delle zone esistenti (classificandole all'interno delle zone di tipo D). Nel

territorio del parco sono dislocate tre zone industriali, una ad Arrone, una a Montefranco e una a Ferentillo. Sono presenti inoltre alcuni manufatti dismessi tra cui un area industriale (ex SNIA Viscosa a Collesttte Piano) e numerosi manufatti dimessi di archeologia industriale. Il Piano del Parco non ha previsto nuove zone industriali ma ha puntato alla ottimizzazione e razionalizzazione delle aree esistenti attraverso:

a) Il completamento di tutte le previsioni esistenti ancora inattuate;

b) L'eventuale ampliamento e potenziamento, se compatibile, delle attività esistenti;

c) La riqualifìcazione delle aree industriali esistenti migliorando le infrastrutture, comprese quelle di carattere ambientale, igienico-sanitario e quelle della viabilità;

Nel loro complesso la produzione di rifiuti delle aree artigianali e industriali sono regolamentate da normative di settore, pertanto saranno valutate in sede di attuazione delle previsioni dei singoli piani urbanistici e se ricadenti all'interno di siti d'interesse naturalistico saranno sottoposte a specifica valutazione d'incidenza e se ricadenti nelle categorie di legge a Valutazione di Impatto Ambientale. Dal presente studio sulla base degli elementi a disposizione non sono emerse particolari forme di smaltimento che posso incidere sui siti di interesse comunitario, vista anche la dislocazione delle stesse aree all'interno o in prossimità di ambiti già urbanizzarti.

Per il *sistema antropico* preso atto che gli elementi del sistema insediativo rientrano nelle considerazioni di cui sopra, gli altri elementi che possono generare tipologie di rifiuti possono essere solo i *collegamenti* (infrastrutture). Come detto precedentemente le scelte eseguite dal Piano del Parco sono state di non prevedere la realizzazione di nuove strade all'interno dei siti d'interesse naturalistico, ma di puntare alla ristrutturazione, riqualificazione, potenziamento ed adeguamento di quelle esistenti. L'unica nuova previsione è la presa d'atto della superstrada Terni-Rieti, asse in corso di realizzazione che comunque ricade fuori dalla zona di protezione speciale. Per quanto riguarda la viabilità alternativa (sentieristica, percorsi fluvio lacustri, collegamenti meccanici di risalita) nel sistema antropico il piano del parco ha preso atto della rete studiata dalla Regione Umbria, dei sentieri in corso di realizzazione e dei progetti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche (ascensore inclinato sulla cascata) già dotati di valutazione d'incidenza favorevole che per loro natura non determinano produzioni significative di rifiuti.

In conclusione, all'interno dei siti d'interesse naturalistico (ZPS e SIC) il Piano del Parco non prevede azioni e interventi che determinano produzioni significative di rifiuti. Rispetto l'incidenza complessiva del Piano sui siti di interesse comunitario, la produzioni di rifiuti delle aree urbanizzate e dei nuclei produttivi esistenti nel territorio non sono in grado di incidere in modo significativo sui siti medesimi.

4.3 Inquinamento e disturbi ambientali;

In generale uno degli obiettivi del Piano del Parco è stato quello di affrontare nei limiti delle sue competenze gli eventuali problemi legati all'inquinamento (acustico, atmosferico, elettromagnetico), abbattendo, riducendo o delocalizzare le fonti ovvero mitigarne gli effetti ed affrontare la questione legata alla viabilità;

Per le zone di protezione di tipo C le previsioni riguardano essenzialmente le aree boscate, le aree agricole e le aree speciali. Nel complesso le previsioni sono prevalentemente orientate alla salvaguardia e alla tutela ambientale degli ambiti agricoli e del sistema ambientale pertanto non si prevedono forme di inquinamento e disturbi ambientali significativi rispetto al sito tutelato. Per quanto riguarda l'inquinamento nello spazio rurale questo può derivare dagli allevamenti che sono comunque localizzati fuori dal Parco e normati dal Regolamento del Parco. Tali allevamenti. Il disturbo ambientale, nello spazio rurale può derivare essenzialmente dall'uso agricolo dei terreni dove è possibile l'eventuale aumento e facilitazione dei fenomeni di disturbo antropico generalizzato (rumorosità ed inquinamento, calpestio, vandalismo, incidenti, rilascio rifiuti, ecc.), in ogni caso a livello generale non è in grado di interferire in nessun modo con il sito tutelato, nello specifico alle zone di protezione di tipo C presenti all'interno del sito questo è risultato poco significativo nella scheda specifica.

Per le zone di tipo D (promozione economica e sociale) e nello specifico delle zone D2, le previsioni del piano del parco, sono orientate alla riqualificazione e ricomposizione formale degli agglomerati urbani e/o produttivi già esistenti, pertanto eventuali forme di inquinamento e disturbi ambientali possono riguardare l'attività edilizia legata all'attuazione delle previsioni dei Piani urbanistici comunali e nell'aumento del carico antropico che può essere indicativamente valutato dall'aumento di popolazione derivante dalla attuazione delle nuove previsioni. Per quanto riguarda il disturbo ambientale proveniente dal carico antropico il Piano ha localizzato le zone D2 in ambiti già urbanizzati e compromessi, cercando di evitare dispersioni insediative sul territorio. In ogni caso data la dislocazione dei centri gli unici che posso interagire in modo indiretto sul sito tutelato sono quelle immediatamente adiacenti per cui è stata redatta apposita scheda. Al fine mitigare l'effetto dell'attuazione delle previsioni di trasformazione il piani urbanistici comunali dovrebbero prevedere degli ambiti periurbani di salvaguardia ovvero delle aree urbane periurbane che svolgono un ruolo di connessione ecologica tra la spazio urbano e lo spazio rurale in grado di favorire gli scambi di tipo biologico tra le aree agricole, le aree boscate, gli ambiti ripariali dello spazio rurale interrotte dagli ambiti specificamente urbani.

Per riguarda gli eventuali nuclei produttivi che potrebbero essere previsti nelle zone D2, nel *sistema antropico* il piano non prevede nuove zone industriali ed artigianali, ma prende atto delle zone esistenti. Le forme d'inquinamento possono essere legate solo al completamento o alle trasformazioni delle zone industriali presenti e/o previste dai paini urbanistici nel territorio del Parco quella di Arrone, di Montefranco e di Ferentillo. Nel loro complesso l'inquinamento delle aree artiginali e industriali sono regolamentate da normative di settore, pertanto saranno valutate in sede Pianificazione urbanistica comunale (PRG parte strutturale e operativa), dall'analisi effettuata sulle singole attività già insediate non sono emersi particolari forme di inquanamento che posso incidere sul sito di interesse comunitario.

Sempre in riferimento al sistema antropico i *collegamenti* (infrastrutture) sono stati studiati in modo da non prevedere la realizzazione di nuove strade all'interno dei siti d'interesse naturalistico, ma hanno puntato alla ristrutturazione, riqualificazione, potenziamento ed adeguamento della rete stradale esistente. Come già sottolineato l'unica nuova previsione è la presa d'atto della superstrada Terni-Rieti, asse in corso di realizzazione che comunque ricade fuori dalla zona di protezione speciale. Per quanto riguarda la viabilità alternativa (sentieristica, percorsi fluvio lacustri, collegamenti meccanici di risalita) nel sistema antropico il piano del parco ha preso atto della rete studiata dalla Regione Umbria, dei sentieri in corso di realizzazione e dei progetti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche (ascensore inclinato sulla cascata) già dotati di valutazione d'incidenza favorevole che per loro natura non determinano produzioni significative di rifiuti.

In conclusione l'incidenza che le previsioni della *zonazione*, del *sistema naturalistico-ambientale* e del *sistema antropico* previsti dal Piano del Parco, nel loro complesso possono apportare al sito tutelato, rispetto all'inquinamento e al disturbo antropico non è significativa. Dobbiamo infatti tenere presente che si tratta sempre di ambiti già infrastrutturati e urbanizzati, considerando che le zone di promozione economica e sociale (D2) che possono essere interessate da zone di trasformazione sono state comunque previste in ambiti già urbanizzati e compromessi, non si prevedono incrementi significativi rispetto ai livelli di disturbo già riscontrabili. Le uniche zone critiche potrebbero essere quelle in prossimità della Cascata delle Marre tra vocabolo Toro e Collestatte Piano, dove la pressione turistica, come già rilevato nelle schede di conservazione del sito, soggette ad una fortissima pressione turistica, che si attenua nelle immediate vicinanze del salto d'acqua e nelle zone poco discoste dai sentieri.

4.4 Rischio di incidenti per sostanze e tecnologie utilizzate

Per il *sistema naturalistico* e per la *zonazione* di tipo A, B, C e D1 le previsioni del Piano del Parco non sono del tipo che prevedono rischi di incidenti per sostanze e tecnologie utilizzate.

Per il *sistema antropico* e per la *zonazione* di tipo D2 le previsioni del Piano del Parco riguardano essenzialmente l'attuazione delle aree di trasformazione pertanto i materiali usati sono quelli per la realizzazione di edifici e per la realizzazione di strade, parcheggi e aree accessorie che generalmente non prevedono sostanze e tecnologie che comportano rischi di incidenti.

Per gli eventuali insediamenti produttivi, che i Piani urbanistici comunale possono prevedere all'interno delle zone D2, il paino del Parco nel sistema antropico ha sostanzialmente riconfermato le attività industriali esistenti(Arrone, Montefranco e Ferentillo) e non sono previste attività non compatibili di cui al D.P.R. 17.05.1988 n. 175, al D. Lgs. 17.08.1997 n. 334 e alla L. 21.01.1994 n. 61 deve prevedere, nel rispetto del D.M. 09.05.2001, pertanto non essendo previste nuove ubicazioni di aree produttive ne previsioni di aree destinate a stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

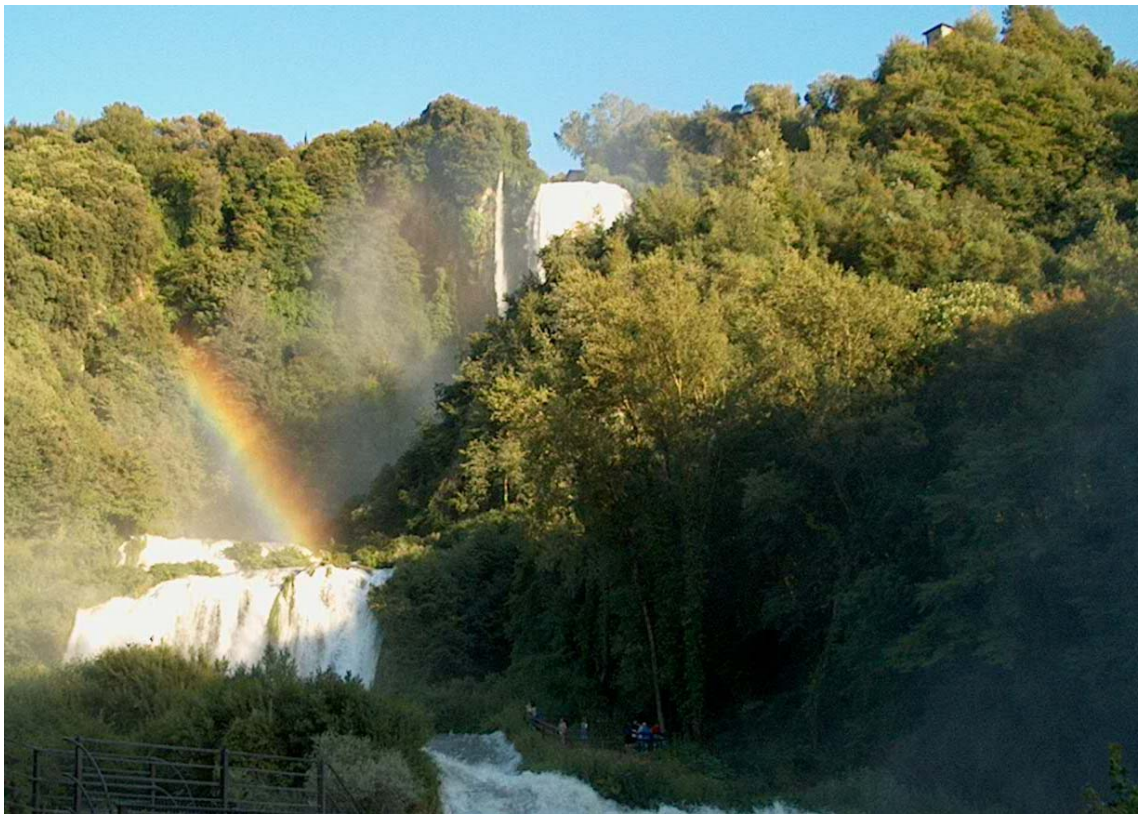

5. Area vasta d'influenza del piano - interferenze con il sistema ambientale

In considerazione che parte del territorio della Valnerina interessato dalle previsioni del Piano del Parco interagisce con vari Siti di Interesse comunitario e prevalentemente con:

- **ZPS IT 5220025 (Bassa Valnerina - Monte Fionchi – Cascata delle Marmore)**
- **SIC IT 5210046 (Valnerina);**
- **SIC IT 5220017 (Cascata delle Marmore),**
- **SIC IT 5220010: Monte Solenne (Valnerina)**;
- **SIC IT 5220015: Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)**;

Dallo studio abbiamo preso atto che le previsioni del Piano del Parco, in particolare quelle relative al sistema fluviale del Nera e della Cascata, che interagiscono con i siti di interesse comunitario, sono sostanzialmente di tipo conservativo e rispettose dell'ambiente. Preso atto che le scelte del sistema naturalistico ambientale non hanno incidenza significativa in quanto orientate alla conservazioine e salvaguardia degli elementi e delle componenti naturali, le possibili incidenze sono legate essenzialmente alle scelte del *sistema antropico* con particolare riferimento alla di zonazione di tipo C e D e al sistema infrastrutturale (viabilità e collegamenti).

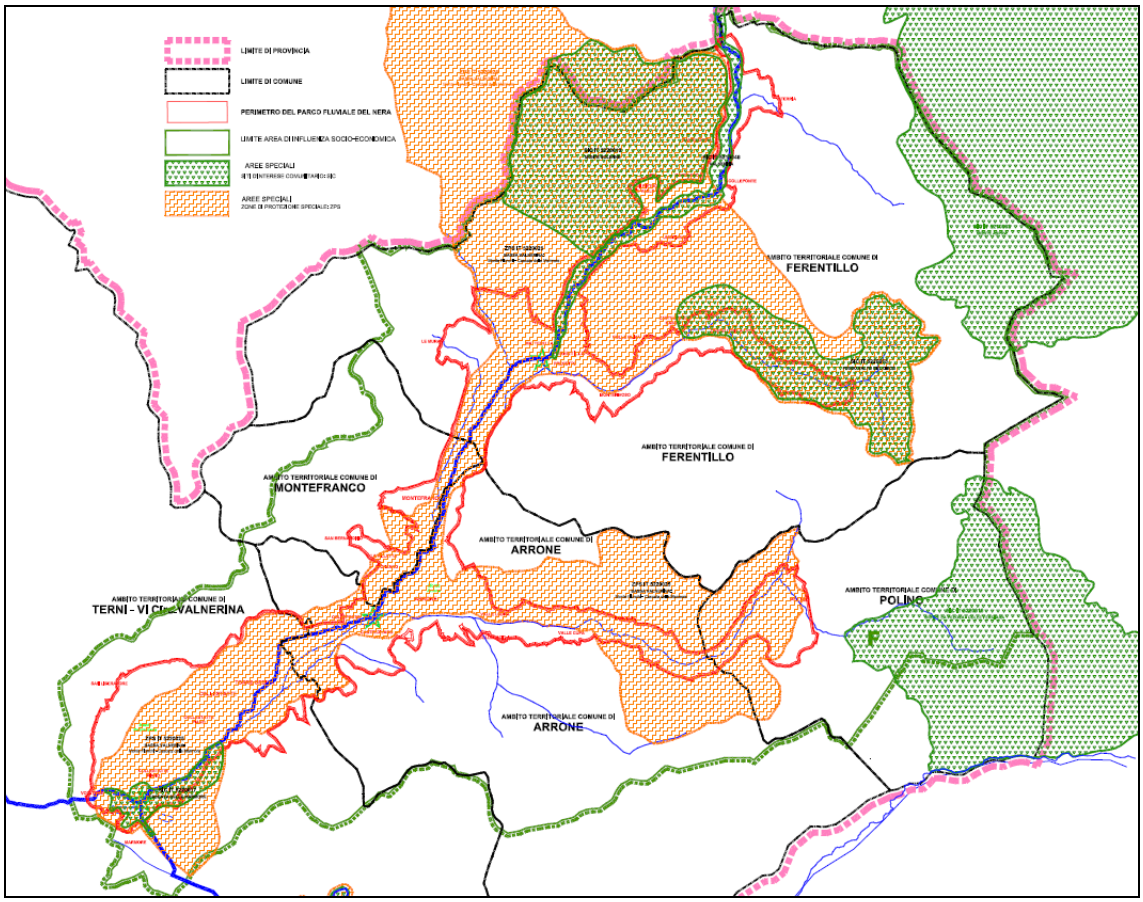

Verifica delle interferenze tra perimetro del parco e siti d'interesse naturalistico

5.1 Componenti abiotiche:

Il Piano del Parco è sostanzialmente un piano conservativo e rispettoso dell'ambiente, che, come previsto dalle quadro delle aree naturali protette (legge n. 394/1991) contiene la perimetrazione definitiva dell'Area naturale Protetta e la sua suddivisione in zone di protezione (A, B, C e D). In considerazione che le zone A e B sono di riserva integrale ed orientata, quindi non determinano interferenze con il sito d'interesse comunitario con cui interagiscono e che le zone C sono essenzialmente di protezione, ovvero di mantenimento dell'ambiente naturale e seminaturale esistente, l'unica interferenza con le componenti abiotiche rilevata con lo studio è quella legata alle zone di tipo D e alla parte dei collegamenti del sistema antropico.

Per le zone di tipo C che costituiscono lo spazio rurale le previsioni del Piano del Parco riguardano essenzialmente aree boscate e aree agricole, le cui azioni non interferiscono in modo significativo con le componenti abiotiche. Nello specifico delle zone speciali C3 relative alla Cascata delle Marmore e al fosso di salto del Cieco che interagiscono rispettivamente con il SIC IT 5220017 (Cascata delle Marmore) e con il SIC IT 5220015(Fosso Salto del Cieco - Ferentillo), le normative sono finalizzate ad un elevato grado di protezione ed in particolare è consentito solo le attività agricole tradizionali privilegiando metodi di agricoltura biologica e le prescrizioni per le "Aree Speciali" del sistema naturale e del sistema antropico.

Per le zone di tipo D che costituiscono gli ambiti urbanizzati e compromessi comprensive dei centri e nuceli abitati e degli insediamenti produttivi, il Piano del Parco non prevede direttamente nuove previsioni edificatorie, ma i comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici possono, in tali zone, prevedere aree di trasformazione edilizia, pertanto le interferenze con le componenti abiotiche riguardano soprattutto l'attuazione delle previsioni del sistema insediativo ed infrastrutturale (opere di scavo necessarie per realizzare gli edifici e le infrastrutture). Lo studio ha messo in evidenza che le previsioni contenute nel piano del parco non interagiscono direttamente con i sito tutelati e non determinano interferenze significati con le componenti abiotiche del sistema ambientale. In ogni caso le norme tecniche rimando a specifici studi sulla valutazione d'incidenza per le previsioni dei piani urbanistici con previsioni all'interno dei siti d'interesse comunitario.

Per il *sistema antropico*, il piano del Parco si è limitato alla riorganizzazione della fruizione del Parco confermando la viabilità esistente senza prevedere nuove strade all'interno dei siti d'interesse naturalistico. Nuove strade sono possibili solo all'interno delle zone di tipo D in attuazione di previsioni di trasformazione pertanto gli impatti idrogeomorfologici (impermeabilizzazione del fondo, canalizzazioni artificiali, ecc.), mutazioni microclimatiche e inquinamento da sostanze emesse o perse dai veicoli o deliberatamente cosparse sul manto stradale non sono significativi in quanto l'attuazione delle zone di trasformazione, non arreca problematiche particolari al sito. Altro elemento dei collegamenti che possono interferire con le componenti abiotiche è la viabilità alternativa, infatti il Piano del Parco al fine di fornire diverse soluzioni alternative ai principali canali di traffico veicolare e ponendo attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche prevede la realizzazione di impianti meccanizzati di risalita (funicolari o ascensori) sulla pendice rocciosa della Cascata delle Marmore; dal fondovalle ai Campacci di Marmore o per il raggiungimento del belvedere sovrastante il piazzale lord Byron. Le norme prevedono però che qualsiasi soluzione adottata (funicolari leggere o ascensori), i tracciati ed i materiali dovranno tenere in debito conto del particolare contesto ambientale della Zona di Protezione Speciale della Cascata delle Marmore, ed essere sottoposti a Valutazione d'incidenza e a procedura di verifica dell''impatto ambientale.

Rispetto alle componenti abiotiche il piano ha predisposto nel regolamento una apposita sezione di Guida agli interventi dove ha affrontato le problematiche relative alle attività estrattive, agli insediamenti produttivi, agli impianti a rete interrati ed aerei, ai depuratori, ai centri di smaltimento rifiuti e centri di rottamazione.

Per quanto riguarda le attività estrattive nella forma di apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse per la L.R. 2/2000 e la nuova legge n. 26/2003 sono state vietate all'interno degli ambiti o vincoli ostativi come individuati e definiti dal PRAE o suoi

aggiornamenti: dagli alvei dei corsi d'acqua ai siti di interesse comunitario (SIC), alle aree di elevata diversità floristico-vegetazionale alle zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 146 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ecc..; Il Piano del Parco vieta all'interno del perimetro dell'area naturale protetta, l'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche e l'asportazione di minerali e di fossili. Il Regolamento del Parco potrà prevedere la possibilità di deroghe per straordinarie esigenze, derivanti da calamità pubbliche, da recupero ambientale e dall'uso di particolari materiali destinati ad attività scientifiche.

In generale rispetto alle componenti abiotiche l'incidenza delle previsioni del Piano del Parco e del regolamento nel suo complesso non è significativa e al fine di limitare e mitigare eventuali impatti indiretti il Piano ha:

a) individuato e riconosciuto l'asta del Nera e la cascata della Marmore con i principali affluenti come corridoi ecologici d'acqua, con specifiche normative di protezione nel sistema ambientale indipendentemente dalla zonazione;
b) Il Piano ha predisposto una normativa finalizzata alla Tutela, risanamento e valorizzazione del paesaggio e delle risorse naturali con particolare riferimento alla montagna attraverso l'istituzione di una Zona d'influenza socio-economica con funzioni area contigua e la perimetrazione dei serbatoi di naturalità;
c) Il Piano ha La difesa del suolo e il contenimento del rischio territoriale ed ambientale;
d) **Il Piano ha proibito qualsiasi attività estrattiva all'interno dell'area naturale protetta e non consente l'apertura di nuove cave;**

5.2 COMPONENTI BIOTICHE:

Lo studio di dettaglio ha messo in evidenza che, escludendo le zone A e B in quanto non determinano interferenze con i siti d'interesse comunitario, ed escludendo il sistema naturalistico ambientale che è finalizzato alla conservazione e salvaguardia delle componenti naturali del parco, le interferenze che le componenti biotiche possono derivare in piccola parte dalle zone di tipo C che sono essenzialmente di protezione, ovvero di mantenimento dell'ambiente naturale e seminaturale esistente, e soprattutto dalle zone di tipo di promozione economica e sociale di tipo D2 e del sistema antropico in generale.

Per le zone di protezione il Piano del Parco al fine finalizzare le normative di protezione anche in funzione delle componenti biotiche ha proposto un'articolazione in tre livelli di salvaguardia (C1, C2 e C3), che sostanzialmente obbliga i PRG comunali a conservare l'uso agricolo del territorio con diverse limitazioni per le attività. Trattandosi di aree agricole (C1), boschi (C3) e aree speciali (C3) di particolare valenza ambientale, che impongono la conservazione dell'ambiente naturale e seminaturale esistente non si rilevano interferenze con le componenti biotiche. In particolare per quanto riguarda le aree della Cascata delle Marmore e di salto del Cieco dove esistono particolari peculiarità ambientali definite dai Siti di interesse Comunitario SIC IT 5220017 (Cascata delle Marmore) e SIC IT 5220015(Fosso Salto del Cieco - Ferentillo), le normative sono finalizzate ad un elevato grado di protezione ed in particolare è consentito solo le attività agricole tradizionali privilegiando metodi di agricoltura biologica e le prescrizioni per le "Aree Speciali" del sistema naturale e del sistema antropico. **N.B. nonostante l'elevato grado di Naturalità non è stato possibile prevedere in tali ambiti zona di riserva orientata di tipo B o integrale di tipo A perché le norme del PRANP non consentono la previsioni di tali zone fuori dalle macrozone di tipo 1 previste dalla cartografia allegata alla l.r. n. 9/1995.**

Per quanto riguarda le previsioni del sistema antropico queste sono legate soprattutto alle zone di promozione economica e sociale di tipo D2 in quanto le zone D1 riguardano centri e nuclei storici in cui è prevista la conservazione e il mantenimento dello stato attuale e non si rilevano interferenze dirette con le componenti biotiche.

Nelle zone D2 sono stati inclusi i centri abitati di recente formazione, le zone di completamento e/o d'espansione dei centri abitati, le aree urbanizzate o da urbanizzare secondo le previsioni degli strumenti urbanistici dei comuni. Il Piano del Parco non prevede direttamente nuove aree di trasformazione, ma le previsioni dei PRG dei comuni possono prevedere in questi ambiti nuove zone di espansione sia di tipo residenziale che produttivo con la relativa realizzazione delle opere di urbanizzazione. In questo caso le interferenze con le componenti biotiche sono legate all'attuazione delle nuove previsioni e riguardano sia la fase della realizzazione delle opere che quella successiva legata all'uso residenziale e/o produttivo. Per la fase di attuazione delle nuove previsioni dei PRG le interferenze possono essere riconducibili soprattutto al taglio della vegetazione esistente lungo i fossi e le strade in funzione dell'attuazione dei progetti di lottizzazione con la perdita dei relativi habitat; si deve comunque tenere presente che gli ambiti interessati sono tutti di tipo agricolo con destinazione seminativo quindi con un basso grado di biopotenzialità e si trovano tutti a ridosso di ambiti già urbanizzati. Per la fase di gestione, le interferenze possono essere legate soprattutto al disturbo ambientale relativo alle singole attività che si insedieranno; si deve tenere presente che rispetto al sito tutelato (ZPS IT 5220025) le area si trovano tutte nel fondovalle dove si storicamente sviluppata l'espansione dei centri abitati della Valnerina..

Il Piano del Parco ha evitato la localizzazione delle zone di tipo D2 all'interno di siti di interesse comunitario (SIC) questo però non è stato possibile per la Zona di Protezione Speciale della bassa Valnerina Monte Fionchi Cascata delle Marmore **(ZPS IT 5220025)** che interessa quasi tutto il fondovalle del fiume Nera comprendendo gran parte dei centri abitati del territorio (Collestatte, Collestatte Piano, Torre Orsina, Casteldilago, Colleporto, Arrone, Monzano, Valleludra, Rosciano, Polino, Ferentillo, Precetto, Monterivoso, Colleoliva, Castellonalto, Macenano, Colleponte, San Pietro in Valle, Umbriano e Terria).

Per queste zone che si trovano all'interno della zona di protezione speciale, solo i centri principali sono interessate da zone di tipo D2. Al fine mitigare l'effetto dell'attuazione delle previsioni di trasformazione il piano ha previsto degli ambiti periurbani di salvaguardia ovvero delle aree urbane periurbane che svolgono un ruolo di connessione ecologica tra la spazio urbano e lo spazio rurale in grado di favorire gli scambi di tipo biologico tra le aree agricole, le aree boscate, gli ambiti ripariali dello spazio rurale interrotte dagli ambiti specificamente urbani.

N.B. Al fine di regolamentare e limitare le interferenze il piano del Parco ha elaborato nel sistema naturalistico ambientale una normativa trasversale per luoghi ed elementi (Serbatoi di naturalità; Corridoi ecologici d'acqua; Connettori; Aree filtro; Aree speciali), con una normativa che prevede interventi finalizzati alla conservazione, salvaguardia, valorizzazione e ripristino di elementi di elevato pregio ambientale e naturalistico propri dell'area naturale protetta. Inoltre il regolamento del parco ha definito una guida degli interventi per le componenti naturali (Acqua, suolo, sottosuolo e fauna).

All'interno dei SIC la perdita diretta di habitat per la flora e per la fauna è irrilevante in quanto limitato alle solo persa d'atto delle strade esistenti e alla previsione della sentieristica regionale, per il resto del territorio non è significativa.

La frammentazione dell'ambiente naturale o semi-naturale, mediante la formazione di sottoaree o "isole verdi" separate tra loro è inesistente all'interno del sito e non significativa nel resto del territorio della montagna, in quanto nei centri e nuclei abitati individuati sono già urbanizzati e modesta risulta la superficie utilizzata per nuove trasformazioni, rispetto al totale della macroarea. Essendo i nuclei abitati fuori dall'area SIC non si rilevano interferenze dirette con gli habitat tutelati.

L'eventuale effetto barriera (sia diretta che indiretta) per la fauna selvatica non è significativo all'interno del sito, in quando le due strade di montagna per loro natura e uso non sono in grado di costituire un ostacolo al transito della fauna selvatica. Per il resto del territorio l'incidenza non è rilevante in quanto i centri abitati individuati sono tutti esistenti, conseguentemente è da considerare modesto il transito di specie animali.

L'impoverimento e la semplificazione delle fasce naturali (quando presenti) è irrilevante sia all'interno del sito che nel resto del territorio in quanto risulta minima la sottrazione di essenze vegetali e per l'attuazione delle aree di trasformazione il piano prevede un indice di piantumazione e la realizzazione di siepi.

In generale non si prevedono interferenze dirette sul comportamento degli uccelli (alimentazione, nidificazione, svernamento) all'interno del sito essendo le due strade già presenti strade di montagna poco frequentate e non significativa rispetto alle previsione della fascia pedemontana fuori dal SIC in quanto come detto si tratta di centri e nuclei abitati ubicato esistenti, anche con l'attuazione delle zone di trasformazione non si prevedono interferenze dirette sul comportamento degli uccelli.

5.3 CONNESSIONI ECOLOGICHE:

Lo studio di dettaglio ha messo in evidenza che, escludendo le zone di riserva integrale ed orientata (tipo A e B), le zone di protezione (tipo C) che sono essenzialmente di mantenimento dell'ambiente naturale e seminaturale esistente, ed escludendo il sistema naturalistico ambientale che è finalizzato alla conservazione e salvaguardia delle componenti naturali del parco, le interferenze con le connessione ecologiche possono derivare, soprattutto dalle zone di tipo di promozione economica e sociale di tipo D2 e del sistema antropico in generale.

Le interferenze sulle connessioni ecologiche sono praticamente inesistenti all'interno delle aree SIC e poco significative nel resto del territorio. Tutte le zone di promozione economica e sociale di tipo D2 si trovano fuori dalle aree SIC sulla fascia pedemontana e sul fondovalle ma come detto inevitabilmente all'interno della ZPS IT 5220025. I centri abitati e i tre nuclei produttivi di Colleporto (Arrone), Monzano (Montefranco) e Precetto (Ferentillo) sono già urbanizzati, solo una piccola parte delle zone D2 possono essere potenzialmente interessate da zone di trasformazione, pertanto le interferenze significative del sistema antropico con le connessioni ecologiche del sito sono legate alle potenziali previsione degli strumenti urbanistici comunali all'interno di tali aree.

Per quanto riguarda le zone D1 trattandosi di centri e nuclei storici in cui è prevista la conservazione e il mantenimento dello stato attuale non si rilevano interferenze dirette con le connessioni ecologiche. Le zone D2 sono i centri abitati di recente formazione, le zone di completamento e/o d'espansione dei centri abitati, le aree urbanizzate o da urbanizzare secondo le previsioni degli strumenti urbanistici dei comuni. Il Piano del Parco regolamenta queste aree ma le previsioni sono a cura dei PRG dei comuni che possono prevedere in questi ambiti nuove zone di espansione sia di tipo residenziale che produttivo con la relativa realizzazione delle opere di urbanizzazione. Le aree occupate dalle zone D2 interessano esclusivamente ambiti di tipo agricolo adiacenti a zone già urbanizzate, in prossimità di *unità regionali di connessione ecologica*, *corridoi*, di *frammenti* e di *barriere antropiche* (strade e centri esistenti). La situazione è diversa da caso a caso ma in via generale le zone D riguardano essenzialmente fasce di connettività e barriere antropiche.

Il piano si è posto il problema delle connessioni ecologiche tra le parti di territorio già urbanizzate e le parti prevalentemente agricole o boscate, per questa ragione nel *sistema naturalistico ambientale* ha elaborato una normativa trasversale per luoghi ed elementi (Serbatoi di naturalità; Corridoi ecologici d'acqua; Connettori; Aree filtro; Aree speciali), con una normativa che prevede interventi finalizzati alla conservazione, salvaguardia, valorizzazione e ripristino di elementi di elevato pregio ambientale e naturalistico propri dell'area naturale protetta. Questo allo scopo di tutelare quegli elementi ***che svolgono un ruolo di connessione ecologica tra la spazio urbano e lo spazio rurale in grado di favorire gli scambi di tipo biologico tra le aree agricole, le aree boscate, gli ambiti ripariali dello spazio rurale interrotte dagli ambiti specificamente urbani.*** Inoltre il regolamento del parco ha definito una guida degli interventi per le componenti naturali (Acqua, suolo, sottosuolo e fauna).

REGIONE UMBRIA
SISTEMA PARCHI

CONSORZIO "PARCO FLUVIALE DEL NERA"
VIA SAN FRANCESCO 52 – 05031 ARRONE (TR)

Area naturale protetta regionale "Parco fluviale del Nera"

Piano e Regolamento del Parco

PARTE TERZA: Risultati della Valutazione

In conclusione dello studio abbiamo abbozzato una prima **valutazione appropriata** del Piano del Parco del Parco Fluviale del Nera, in relazione all'incidenza del piano stesso sull'integrità dei siti Natura 2000, tenendo conto della struttura e funzione dei siti, nonché dei loro obiettivi di conservazione. Trattandosi del piano di un area naturale protetta, istituita dalla Regione al fine di "conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle risorse e dell'economia locale" (art. 4 L.R. 9/1995), sulla base del principio di compatibilità tra tutela dell'ambiente e sviluppo socio-economico, la valutazione dell'incidenza è stata eseguita sugli effetti dei diversi gradi di protezione del territorio all'interno del perimetro del Parco proposto dalla legge regionale.

Il Piano del Parco non è infatti uno strumento urbanistico tradizionale, che prevede trasformazioni edilizie e infrastrutturali, ma persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali. Il piano oltre a dare indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere, norma i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani e definisce i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche. Il piano inoltre propone un'organizzazione generale del territorio e una sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela.

Il Piano del parco è quindi uno strumento bivalente da un lato è finalizzato alla tutela dell'ambiente e del territorio protetto quindi le sue previsioni non hanno incidenza, anzi sono riconducibili alla conservazione dei caratteri naturali dei siti ricadenti all'interno del perimetro, dall'altro nell'eseguire una gerarchizzazione dei livelli di protezione e nell'organizzare il sistema di fruibilità e di servizi inevitabilmente lascia scoperte alcune zone che, non le dirette previsioni del piano del parco, ma quelle degli strumenti urbanistici comunali sottoposti, possono potenzialmente creare un incidenza con i siti di interesse naturalistico.

Il presente studio ha valutato l'incidenza delle singole previsioni del piano e il piano nel suo complesso definendo anche in alcuni casi delle norme di mitigazione e delle modalità alternative per l'attuazione del piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.

Sintesi della valutazione ambientale

Come abbiamo verificato in fase di screening parte del territorio della Valnerina, interessato dalle previsioni del Piano del Parco, interagisce con vari Siti di Interesse comunitario, lo studio ha approfondito nel dettaglio il grado d'incidenza sia delle singole previsioni del Piano del Parco con specifico riferimento alla zonazione (Zone A, B, C e D), sia del Piano nel suo complesso con riferimento alla normativa per sistemi (naturalistico ambientale e antropico).

Il comma 2 dell'art. 12 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (Legge Quadro sulle aree protette), prescrive che il piano del Parco suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve integrali; b) riserve generali orientate; c) aree di protezione; d) aree di promozione economica e sociale. La zonazione è quindi lo strumento fondamentale del Piano per la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco.

Premesso ciò lo studio sulla valutazione d'incidenza, per ogni singola previsione di zona ha portato alle seguenti valutazioni:

- La zona A di riserva integrale non ha nessuna incidenza negativa con il SIC IT 5220015 (Salto del Cieco), in quanto si tratta di una previsione finalizzata alla salvaguardia del fosso di Salto del Cieco una ambito di particolare valenza ambientale dove è presente la trota fario che si colloca in un'area di rilevante interesse ecologico. Le norme di piano del Parco prevedono la tutela e la salvaguardia di queste aree escludendo qualsiasi intervento che non sia finalizzato alla conservazione degli habitat e dell'ambiente sia floristico che faunistico. Non sono quindi stati rilevati effetti perturbativi negativi sul sito d'interesse comunitario.

- La zona B di riserva orientata non ha nessuna incidenza negativa con il SIC IT 5220015 (Salto del Cieco), in quanto si tratta di una previsione finalizzata alla salvaguardia dei boschi e degli habitat circostanti il fosso del fosso di Salto del Cieco una ambito di particolare valenza ambientale che si colloca in un'area di rilevante interesse ecologico. Le norme di piano del Parco prevedono la tutela e la salvaguardia di queste aree escludendo qualsiasi intervento che non sia finalizzato alla conservazione degli habitat e dell'ambiente sia floristico che faunistico. Non sono quindi rilevabili effetti perturbativi negativi sui siti protetti.

- Le zone C di protezione, che interagiscono con la ZPS IT 5220025 e che con alcuni SIC, hanno un incidenza non significativa in quanto si tratta di previsioni finalizzate alla protezione di aree agricole normali (C1) e di particolare valenza ambientale (C2-C3). Nella zona C3 di protezione speciale della Cascata delle Marmore sono consentiti anche gli interventi finalizzati alla fruizione turistica e allo svolgimento delle altre attività compatibili disciplinate dal Regolamento ed è consentita la realizzazione di percorsi e collegamenti (anche meccanizzati) finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche. Tali interventi hanno incidenze poco significativi e in ogni caso nelle aree ricadenti all'interno dell'area SIC o ZPS, tutti gli interventi consentiti dovranno essere comunque sottoposti a valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

- Le zone D di promozione economica e sociale, sono aree che pur facenti parte del parco sono quegli ambiti urbani e periurbani più estesamente modificati dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. Solo all'interno di queste aree, ed in particolare nelle zone D2, i comuni potranno prevedere nuove zone d'espansione residenziale e zone per le attività produttive e artigianali. Per questa ragione queste zone sono quelle da cui possono potenzialmente derivare le incidenze più rilevanti con i siti di interesse naturalistico.

In base al grado di protezione delle singole zone, è evidente che la presenza di zone di tipo D (promozione economica e sociale) all'interno dei siti di interesse naturalistico natura 2000, può

portare inevitabilmente ad una incidenza negativa. Ma la natura del territorio della Valnerina e la perimetrazione del Piano del Parco del Nera che sostanzialmente coincide con la Zona di Protezione Speciale della bassa Valnerina Monte Fionchi Cascata delle Marmore (**ZPS IT 5220025**) che interessa quasi tutto il fondovalle del fiume Nera, inevitabilmente ha portato alla previsioni di zone di D (promozione economica e sociale) all'interno del sito, dove si trovano gran parte dei centri abitati del territorio (Collestatte, Collestatte Piano, Torre Orsina, Casteldilago, Colleporto, Arrone, Monzano, Valleludra, Rosciano, Polino, Ferentillo, Precetto, Monterivoso, Colleoliva, Castellonalto, Macenano, Colleponte, San Pietro in Valle, Umbriano e Terria). e nello specifico con la ZPS IT 5220025.

Detto ciò e precisato che **il Piano del Parco non prevede nuove aree di trasformazione, ma si limita a perimetrare le aree di promozione economica e sociale (zone D), in ambiti estesamente modificati dai processi d'antropizzazione. Vista la natura delle zone e la loro localizzazione le zone di promozione economica e sociale previste dal piano che interferiscono con i siti d'interesse naturalistico hanno complessivamente un incidenza poco significativa.** Nelle aree ricadenti all'interno dei siti d'interesse naturalistico, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali conformi al piano dell'area naturale protetta e tutti gli interventi non finalizzati alla conservazione del sito, dovranno comunque essere sottoposti a valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
Inoltre l'art. 16 del regolamento prevede che le attività possibili all'interno delle zone D non devono essere causa, in ogni caso, di fenomeni di degrado permanente dell'ambiente, ma risultare compatibili con i più generali criteri di tutela dell'Area naturale protetta e nello specifico vieta espressamente:

a) L'esercizio dell'attività venatoria, salvo l'attuazione d'eventuali piani d'abbattimento selettivo e cattura indispensabili al mantenimento del corretto equilibrio faunistico-ambientale, predisposti dal Consorzio gestore;
b) L'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali e di fossili; fatta salva la possibilità di deroghe per esigenze straordinarie derivanti da interventi da effettuarsi per pubbliche calamità, recuperi ambientale e prelievo di materiali da destinarsi ad attività scientifiche;
c) Il prosciugamento di zone umide, la deviazione dei corsi d'acqua e la modifica del loro regime mediante opere idrauliche, salvo per i casi autorizzati dal Consorzio;
d) Il danneggiamento della flora e vegetazione spontanea, fatta eccezione per quanto previsto nelle normali operazioni agricole e silvocolturali.

MISURE PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI

In considerazione dei diversi gradi d'incidenza delle diverse zone del piano, con particolare alle zone di tipo di promozione economica e sociale che interferiscono inevitabilmente con la zona di protezione speciale della Bassa Valnerina e della Cascata delle Marmore, al fine di ridurre l'impatto degli eventuali effetti negativi che le previsioni dei piani comunali potrebbero causare ai siti natura 2000, il piano del parco accanto alla zonazione ha proposto le norme del del Regolamento del Parco e una normativa trasversale per sistema che si applica indipendentemente dalle disposizioni di zona articolata in:

- *sistema antropico*, finalizzato alla mitigazione degli effetti delle previsioni sulle componenti paesaggistiche e storico-culturale;

- *sistema naturalistico ambientale*, finalizzato alla mitigazione degli effetti delle previsioni sulle componenti naturali e seminaturali del parco.

- *regolamento del parco*, disciplina inoltre le modalità d'accesso, fruizione ed utilizzo, nonché i criteri di gestione e d'esercizio

1. *Sistema antropico*: le previsioni del sistema antropico sono illustrate nella tavola 4, hanno come obiettivo la **conservazione e la valorizzazione delle componenti antropiche del Parco da attuare mediante una serie interventi finalizzati alla salvaguardia, risanamento**

conservativo, restauro e valorizzazione di manufatti, edifici e aggregati di elevato pregio storico-artistico, propri dell'area naturale protetta. Le previsioni del sistema antropico sono di tipo conservativo e rispettose dell'ambiente, attuano quindi delle misure di mitigazione paesaggistica, nello stesso tempo propongono un'organizzazione e una programmazione della fruizione e della gestione dell'area attraverso vari elementi che sono gerarchicamente organizzati in sottosistemi. Nel loro insieme i sottosistemi coprono l'intero territorio interessato dall'Ecosistema del Parco Fluviale del Nera e sono così articolati: a) Insediamenti; b) Zone produttive; c) Zone speciali; d) Collegamenti; e) Nodi di collegamento.

Lo Studio sulla valutazione d'incidenza ha verificato che alcune delle scelte del sistema infrastrutturale insediativo, come per esempio quelle relativa al sistema della fruizione (collegamenti), pur limitandosi alla semplice presa d'atto delle infrastrutture esistenti, non sono comunque direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito, ne riguardano misure che sono state concepite unicamente per la gestione, e possono portare ad avere un certo grado di incidenza sui siti d'interesse naturalistico. Lo stesso studio ha verificato che tale incidenza è localizzata solo ad alcuni ambiti (Collestatte Piano – Cascata) ed è **poco significativa**.

2. *sistema naturalistico ambientale*: le previsioni di questo sistema illustrato nella carta n. 3, hanno come obiettivo la conservazione delle componenti naturali del Parco da attuare mediante una serie interventi finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione e ripristino di elementi di elevato pregio ambientale e naturalistico propri dell'area naturale protetta.

Le norme tecniche disciplinano le componenti in cui si articola il Sistema naturalistico ambientale: Serbatoi di naturalità; Corridoi ecologici d'acqua; Connettori; Aree filtro. Inoltre sono disciplinate le "Aree Speciali" e i "Nodi eco-ambientali" ovvero gli ambiti naturali aventi funzione di collegamento tra corridoi ecologici, in grado di garantire la continuità fisica tra habitat naturali diversi e gli "Oggetti d'Interesse Ambientali" di cui alla rete europea di Natura 2000 Progetto Bioitaly, siti tutelati ai sensi dell'art. 14 lett. I della L.R. 26/89 e dell'art.

Lo studio sulla Valutazione d'Incidenza ha verificato che, data la loro natura le previsioni del sistema naturalistico ambientale, sono finalizzate alla conservazione delle componenti naturali e delle aree speciali, pertanto NON hanno una incidenza significativa sui siti tutelati, anzi sono state concepite unicamente per la gestione ai fini della conservazione.

3. *Regolamento del Parco.* Le norme sul sistema naturalistico e il **Regolamento del Parco**, che disciplina le modalità d'accesso, fruizione ed utilizzo, nonché i criteri di gestione e d'esercizio delle attività consentite nell'area naturale protetta regionale "Parco Fluviale del Nera", mettono in atto una serie di misure finalizzate alla riduzione della mitigazione dell'impatto complessivo del piano e degli interventi consentiti. In particolare il Regolamento del Parco propone una "*Guida agli interventi*" sugli elementi naturali (suolo, sottosuolo, acqua, flora e fauna), per la corretta individuazione ed esecuzione degli interventi ammessi all'interno dell'area naturale protetta indipendentemente dalla zonazione.

Le disposizioni contenute nella "Guida agli Interventi" hanno valore prescrittivo in tutto il territorio dell'area naturale protetta e indicativo nella zona d'influenza socio-economica e riguardano : Permeabilità; Specie vegetali arboree ed arbustive; Materiali e finiture degli edifici; Strade; Parcheggi ed aree di sosta; Sbancamenti, scavi e rinterri; Reti tecnologiche interrate; Corsi d'acqua; Utilizzo dei corsi d'acqua; Fasce di rispetto; Argini e sponde; Regimazione dei corsi d'acqua; Protezione della fauna; Gestione del patrimonio faunistico; Fauna selvatica.

Valutazione della significatività dell'incidenza complessiva

Nel concludere è possibile sostenere che il presente studio sulla Valutazione d'Incidenza non ha rilevato situazioni di impatto particolarmente critiche per i siti esaminati soprattutto se tutte le valutazioni comparative effettuate si subordinano alla situazione ambientale esistente all'attualità.

Sostanzialmente, infatti, la gran parte delle previsioni di piano del parco che interferiscono con i siti sopra ricordati, non hanno fatto altro che prendere atto delle strutture esistenti e puntando ad una strategia di razionalizzazione e unitarietà degli interventi finalizzata alla salvaguardia ambientale e comunque allo sviluppo sostenibile del territorio del Parco.

In ogni modo, al fine di esprimere una valutazione della significatività dell'incidenza complessiva delle previsioni di Piano del Parco Fluviale del Nera sull'intero ecosistema analizzato, che abbia un supporto giustificativo ed oggettivo, si potrebbe utilizzare lo strumento del Bilancio Urbanistico Ambientale che permette, seguendo i punti essenziali tracciati dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Coordinamento Provinciale di Terni, di stabilire se il Piano del Parco è riuscito a progettare e programmare un territorio sapendo gestire le strette relazioni e connessioni tra il Sistema Antropico e il Sistema Ambientale.

Il tutto nella consapevolezza che in un ecosistema naturale o seminaturale l'interesse maggiore è quello di mantenere l'equilibrio e soprattutto aumentare la capacità di autoregolazione (anche con interventi di compensazione come il risanamento ambientale, la realizzazione di corridoi ecologici, la rinaturalizzazione, la creazione delle aree con funzione di margine ecc…) per raggiungere un equilibrio stabile ogni volta che una componente antropica che si nutre delle risorse esauribili dell'ecosistema inneschi un processo inverso di destabilizzazione dell'ecosistema stesso.

Il Piano del Parco è comunque uno strumento che, per le nuove trasformazioni urbanistiche, permette comunque alle amministrazioni di gestire correttamente il territorio, aumentando la capacità di prevedere i nuovi scenari territoriali frutto delle trasformazioni urbanistiche e calcolare le ricadute ambientali sull'intero sistema territoriale.

In sintesi, nel concludere, è possibile asserire che il Piano del Parco Fluviale del Nera nel suo complesso non ha effetti diretti sul sito ed implicazioni sugli obiettivi di conservazione dello stesso, in ogni modo, le alterazioni del sistema nella fattispecie non sembrano determinare effetti negativi significativi sulla struttura della comunità biotica banalizzando la complessità del sistema in conseguenza di perturbazioni, stress sugli habitat ed in particolare sulla comunità ornitica e vegetale protetta, anche perché, sostanzialmente, la composizione floristica non viene danneggiata dalle nuove previsioni di piano.

Non si registrano inoltre componenti di impatto e fattori di disturbo che possono produrre una diminuzione della naturalità complessiva del sistema ambientale soprattutto se raffrontate con la situazione del sito esistente all'attualità.

Parco Fluviale del Nera lì 11.06.2007

Per il gruppo Alterambiente
Dott. Miro Virili architetto